

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
«FEDERICO II»
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI**



**DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA
STORIA DELLA SOCIETÀ EUROPEA
XXVIII CICLO**

TESI DI DOTTORATO

***Famiglie ducali e forme di potere a Napoli e a
Gaeta nel secolo X***

Tutore

Ch.mo Prof. Roberto Delle Donne

Cotutori

Ch.mo Prof. Vito Lorè

Ch.mo Prof. Marco Meriggi

Dottorando

Marco Vladovich Relja

Indice

Introduzione	1
Capitolo 1	
Prosopografia delle famiglie dei Docibili e dei Sergi.....	4
1.1 Ascesa e affermazione della famiglia ducale a Gaeta	4
1.2 Il potere docibileo: una struttura famigliare	34
1.3 Napoli tra Bisanzio, impero carolingio e Saraceni	46
1.4 Titoli, cariche e strutture istituzionali nell'entourage dei Sergi	59
Capitolo 2	
Terra e Potere	70
2.1 Il <i>publicum</i> nelle fonti documentarie tra Napoli e Gaeta nel X secolo..	70
2.2 Le terre militari nel ducato napoletano	86
Capitolo 3	
Amministrazione della giustizia e forme documentarie	125
3.1 Chartule securitatis e chartule convenientiae a Napoli.....	125
3.2 Il processo nel Codex Diplomaticus Cajetanus	143
Conclusione	156
Cronotassi dei duchi gaetani della dinastia docibilea	165
Cronotassi dei duchi napoletani della dinastia dei Sergi ...	166
Fonti	167
Bibliografia	168

Introduzione

Oggetto di studio del presente lavoro sono le forme di potere delle famiglie a capo dei ducati tirrenici di Napoli e Gaeta nel secolo IX. I limiti cronologici di quest'analisi si estendono, per la verità, dalla metà del secolo IX, quando i Sergi a Napoli e i Docibili a Gaeta salgono al potere, agli anni '30 del secolo XI. In questo periodo, infatti, la dinastia docibilea perderà il controllo del ducato autonomo di Gaeta, che passerà prima in mani longobarde poi normanne, mentre, con l'insediamento normanno di Aversa, il contesto politico-istituzionale napoletano subirà drastiche mutazioni.

Nel corso di questo lavoro si farà continuo riferimento alla documentazione di quei secoli, in gran parte edita. Quella relativa al ducato di Gaeta, conservatasi a partire dal secolo XI nel monastero di Montecassino, è raccolta nel *Codex Diplomaticus Cajetanus*¹, opera in tre volumi, che raccoglie documenti gaetani dalla fine del secolo VIII a quella del XIV, pubblicata alla fine del secolo XIX dai monaci cassinesi, di cui sono state consultate solo le carte relative al periodo di dominio dei Docibili. Per la documentazione napoletana, invece, sono state consultate due sillogi: i *Regii Neapolitani Archivi Monumenta*² e i *Monumenta ad Neapolitani Ducatus Historiam*³. La prima è un'opera in sei volumi con diversi curatori, pubblicata tra il 1845 e il 1846; la seconda, invece, la cui edizione fu curata dall'erudito Bartolomeo Capasso è composta di tre volumi e fu pubblicata tra il 1881 e il 1892. Le fonti napoletane, purtroppo, in seguito all'incendio di San Paolo Belsito

¹ *Codex Diplomaticus Cajetanus*, Tabularium Casinensis, 3 vol., Montecassino 1887-1891.

² *Regii Neapolitani Archivi Monumenta*, a cura di A. Spinelli, 6 vol., Napoli, 1845-1861.

³ *Monumenta ad Neapolitani Ducatus Historiam Pertinentia*, a cura di B. Capasso, 1881-1892.

del 1943, dove sono andati distrutti gli originali, restano consultabili in maniera organica solo attraverso queste opere.

Il presente lavoro è articolato in tre capitoli nel primo, si ripercorre l'ascesa dei Sergi e dei Docibili alla metà del secolo IX; si studiano poi gli avvenimenti che hanno contraddistinto la storia di queste famiglie, contestualizzati nel più ampio panorama politico-istituzionale dell'Italia meridionale dell'epoca. In questo capitolo si pone particolare attenzione allo studio prosopografico e alla titolografia delle classi dirigenti dei due ducati tirrenici. I principali riferimenti bibliografici per questa parte dello studio saranno i lavori di Delogu⁴, Skinner⁵ e von Falkenhausen⁶ riguardo a Gaeta e quelli di Giovanni Cassandro⁷ e Amedeo Feniello⁸ su Napoli.

Ancora, gli studi di Patricia Skinner, Giovanni Cassandro e Amedeo Feniello⁹, con quello di Jean-Marie Martin¹⁰ sulle terre militari napoletane, saranno gli interlocutori del dialogo impostato nel secondo capitolo, in cui ci si è occupati delle terre pubbliche. Nel primo paragrafo, si è analizzato il termine *publicum*, che ricorre nelle fonti gaetane e napoletane a indicare dei beni fondiari che sembrano avere un particolare statuto giuridico. L'utilizzo del termine *publicum* è più frequente nella documentazione gaetana che in quella napoletana, inoltre pare ipotizzabile che a Gaeta le terre pubbliche consistessero in

⁴ Paolo Delogu, *Il ducato di Gaeta dal IX all'XI secolo: istituzioni e società* in *Storia del Mezzogiorno*, direttori Giuseppe Galasso e Rosario Romeo, Napoli 1981

⁵ Patricia Skinner, *Family power in southern Italy – The duchy of Gaeta and its neighbours 850-1139*, Cambridge University Press, 1994.

⁶ Vera von Falkenhausen, *Il ducato di Gaeta* in *Storia d'Italia*, a cura di Giuseppe Galasso, vol. 3, Torino 1983.

⁷Giovanni Cassandro, *Il ducato bizantino* in *Storia di Napoli*, vol. II/1, Cava dei Tirreni 1969, cap. I.

⁸ Amedeo Feniello, *Napoli società ed economia (902-1137)*, Istituto storico italiano per il Medioevo, Roma 2011.

⁹ Feniello, *Poteri pubblici nei ducati tirrenici*, in *L'heritage byzantin en Italie (VIII – XII siècle). 2. Les cadres juridiques et sociaux et les institutions publiques*, Roma, 2012.

¹⁰Jean-Marie Martin, *Guerres, accords et frontière en Italie méridionale pendant le haut moyen-âge*, École française de Rome, Rome, 2005.

quello che era l'antico patrimonio papale nella regione. Nel secondo paragrafo, invece, si sono prese in analisi le terre della *militia* napoletana: sembrerebbe che questi fondi, anch'essi dal particolare statuto giuridico, avessero un'origine molto antica, risalente al VII secolo e svolgessero la funzione di sostentamento delle forze armate – probabilmente un esercito pubblico di coscritti. È ipotizzabile che proprio nel corso del secolo X le terre della *militia* perdessero la loro funzione primaria, pur conservando la loro particolare natura giuridica, di cui abbiamo testimonianze fino alla metà del secolo XI.

Nel terzo capitolo, infine, si studiano, partendo da una rigorosa analisi delle fonti, analogie e differenze tra Napoli e Gaeta nell'amministrazione della giustizia. In entrambe le città la composizione delle liti sembra seguire due strade: una è quella dei processi, l'altra quella degli accordi extra-giudiziali. Questi ultimi, in entrambe le città, vengono definiti direttamente dalle parti o dinanzi a quelli che probabilmente sono da riconoscere come degli arbitri privati. I processi, invece, presentano delle differenze tra Napoli e Gaeta. Nel capoluogo campano troviamo in azione dei *publici iudices*, figure del tutto assenti a Gaeta, e i duchi presiedono solamente due processi tra quelli riportati nella documentazione presa in esame, mentre i giudizi gaetani sono nella maggior parte dei casi amministrati dai duchi. La bibliografia di riferimento è costituita soprattutto dalle opere di Leonardo Carriero¹¹, Giovanni Cassandro e Gamba¹².

¹¹ Leonardo Carriero, *La città medievale. Inseidamento economia e società nei documenti napoletani del X secolo*, Aonia edizioni, 2012 (d'ora in poi Carriero, *La città medievale*).

¹² Carlo Gamba nel suo lavoro *Comunità e statuti della terra di lavoro*, Viella, 2006 (d'ora in poi Gamba, *Comunità e statuti*).

Capitolo 1

Prosopografia delle famiglie dei Docibili e dei Sergi

Alla metà del secolo X a Napoli e a Gaeta troviamo un assetto politico-istituzionale molto simile nonostante, dietro questa veste, le differenze socio-economiche fossero profonde. Entrambe le città, infatti, sono formalmente parte dell'Impero bizantino sebbene godano, di fatto, della più totale autonomia, anche nell'amministrazione dei territori attigui, in un caso più, nell'altro meno estesi. Entrambe le città sono rette da un duca, carica che è stata dinastizzata da una famiglia egemone. I Sergi a Napoli e i Docibili a Gaeta hanno però, alle spalle, storie e percorsi completamente differenti.

1.1 Ascesa e affermazione della famiglia ducale a Gaeta

Benché sia molto probabile che già a partire dai primi decenni del secolo IX Gaeta si stesse rendendo del tutto indipendente sia da Bisanzio sia da Napoli – formalmente centro del potere bizantino in Campania ma di fatto anch'essa sempre più indipendente –, e prova ne sarebbe il lento passaggio dal rango di *castrum* a quello di *civitas*, è solo con l'affermazione al potere di Docibile I e della sua discendenza che si può ritenere il processo definitivamente compiuto. Negli anni sessanta del secolo IX si afferma infatti sulla scena politica gaetana un personaggio nuovo, subito presente nelle carte con un ruolo di primo rilievo, seppur incerto visto il continuo e veloce avvicinarsi di titoli diversi con i quali

esso si presenta. In un documento dell'867 Docibile dirime una controversia relativa a terre dell'episcopato con il titolo di *prefetturio* mentre fino all'anno precedente, l'866, alla guida di Gaeta troviamo gli ipati Costantino e Marino, rispettivamente figlio e nipote di un certo Anatolio *comes* – perciò ci riferiremo a loro nelle pagine seguenti a volte anche con il nome di Anatolii – e imparentati con la famiglia ducale napoletana¹³. Il processo dell'867 è la prima apparizione di Docibile nella documentazione gaetana, peraltro con un titolo non usuale: quello di *prefetturio*¹⁴.

Questo termine, infatti, così come il personaggio stesso, non appare in precedenza nella documentazione gaetana in nostro possesso: non è chiaro se questo titolo corrisponda a una semplice onorificenza o piuttosto a una carica, con una funzione specifica, come è invece possibile affermare per altri titoli in uso all'epoca. È molto probabile che il nuovo titolo segnasse un punto di demarcazione con il passato, e che con l'utilizzo del termine *prefetturio* si volesse evidenziare il cambio ai vertici della cittadina. Così come sembra mostrarci la documentazione di questo periodo, che nella datazione fa riferimento al governo di Docibile e non più, almeno per il momento, a quello degli imperatori bizantini¹⁵.

Inoltre, è probabile che l'utilizzo del termine *prefetturio* mostri la volontà di Docibile di richiamarsi alle altre istituzioni di origine bizantina della costa campana, come dimostrerebbe il fatto che il titolo fosse particolarmente in auge in quegli anni ad Amalfi - se ne fregiavano i potenti a capo della città - e a Napoli¹⁶.

¹³ *Codex Diplomaticus Cajetanus*, Tabularium Casinensis, vol. 1, Montecassino 1887-1891 (d'ora in poi *CDC*), vol. 1, V, XII.

¹⁴ *CDC*, vol. 1, XIII.

¹⁵ *CDC*, vol. 1, XIII, XV, XVI.

¹⁶ Cfr. U. Schwarz, *Amalfi im fruehen Mittelalter (9.-11. Jahrhundert)*, Tuebingen, 1978; M. Schipa, *Il ducato di Napoli*, in *Archivio storico per le province napoletane*, 17, 1898.

Il titolo di *prefetturio* fu presto sostituito con quello di *ipato* con cui si definivano già gli Anatolii e che era ampiamente diffuso nel mondo bizantino italiano¹⁷. Il ritorno a un titolo più convenzionale non segnò un abbassamento delle pretese da parte di Docibile, tutt'altro. Egli si associò al potere Giovanni, uno dei figli – attestato nelle carte a partire dall'890 ma probabilmente co-reggente con il padre già da prima -, così come facevano le famiglie reggenti a Napoli e ad Amalfi e come usavano fare gli stessi imperatori bizantini. La co-reggenza dei due ipati segnava un passo importante nella dinastizzazione della carica e così nell'affermazione della nuova famiglia al potere.

Ma come aveva potuto Docibile imporre la propria autorità tanto velocemente e in modo tanto incisivo?

Tradizionalmente la storiografia su Gaeta¹⁸ del secolo XX ha creduto che l'affermazione di Docibile fosse dovuta al formale appoggio papale, corroborato da ingenti donazioni fondiari da parte del pontefice, intenzionato a rafforzare la propria influenza a sud, nei territori campani. Questa ipotesi troverebbe riscontro nel ruolo che Docibile e Giovanni ricoprirono, a partire dall'890, quasi certamente anche prima, di *rectores* del patrimonio pontificio¹⁹. Questo consisteva in un vastissimo insieme di terre concentrate in due zone limitrofe a Gaeta: una a est, attorno a Traetto, e una a nord-ovest, nei dintorni di Fondi. Tuttavia, l'ipotesi del sostegno papale è stata messa fortemente in discussione da Vera von Falkenhausen, che ha giustamente sottolineato come sia molto più alta la probabilità che la concessione di terre fosse una conseguenza, piuttosto che una causa, del potere di Docibile e del

¹⁷ CDC, vol. 1, XV, XVI, XX.

¹⁸ Margarete Merores, *Gaeta im frühen Mittelalter (8. bis 12. Jahrhundert)*, Gotha 1911; Jean-Francois Guiraud, *Le reseau de peuplement dans le duché de Gaeta du X au XIII siècle* in *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen age-temps modernes*, 94, 1982.

¹⁹ CDC, vol. 1, XV.

figlio Giovanni²⁰. La gestione dei territori di Fondi e Traetto, infatti, arrivò a sostenere la famiglia quando era già al potere e probabilmente con un fine preciso: spezzare l'alleanza di Gaeta con i Saraceni, comprando il favore di Docibile e Giovanni con il ricco patrimonio papale. Questa cessione però arrivò in un'atmosfera tutt'altro che serena e amicale, seguì anzi una serie di lettere con cui il pontefice Giovanni VIII minacciava le città costiere campane a causa delle loro relazioni non conflittuali con gli Arabi²¹, che tanti danni stavano arrecando anche ai possedimenti papali. È probabile, tra l'altro, che un frammento di una lettera papale dell'873, che riporta una «Degivili excommunicatio», si riferisca a Docibile²². Se così fosse, non potrebbero esservi dubbi a proposito dei cattivi rapporti tra il papato e Docibile e diverrebbe, così, davvero difficile pensare che quest'ultimo abbia preso il potere con l'appoggio papale, se appena sei anni dopo la sua affermazione il pontefice lo ritiene meritevole di scomunica. Se quest'ultima appare incerta, sicura è invece la minaccia di scomunica dell'879, per opera sempre di Giovanni VIII, non solo contro Docibile ma anche contro suo figlio Giovanni, il vescovo di Gaeta, il vescovo di Napoli, il prefetto e il vescovo di Amalfi²³.

L'ipotesi più convincente riguardo all'ascesa di Docibile è certamente quella che lo vede imparentato con un ramo cadetto degli Anatolii e appoggiato da una parte dell'aristocrazia locale. Leggendo attentamente i primi diciannove documenti della silloge gaetana, ovvero quelli che riguardano il periodo precedente all'867 e il dominio di Docibile fino alla sua morte - avvenuta nel 906 -, si evince che suocero di Docibile era un certo Bono²⁴, allo stesso modo si chiamava anche il

²⁰ Vera von Falkenhausen, *Il ducato di Gaeta in Storia d'Italia*, a cura di Giuseppe Galasso, vol. 3, Torino 1983.

²¹ *MGH, Epistolae*, VII, n.4, p. 275 a cura di E. Caspar, Muenchen 1978.

²² *Ibid.*.

²³ *MGH, Epistolae*, VII, n. 230, p. 204.

²⁴ *CDC*, vol. 1, XIX.

fratello dell'ipato Costantino²⁵. Certamente presente nel primo documento in cui troviamo Docibile al potere²⁶: compare nella lista di testimoni di un processo presieduto dal nuovo reggente. Sembra facile supporre, a questo punto, che Bono suocero di Docibile e Bono fratello di Costantino corrispondano alla stessa persona. È ipotizzabile che Costantino sia morto nell'866 o nell'867 e che Bono, approfittando della debolezza del nipote Marino, abbia appoggiato, o addirittura favorito, la presa di potere del genero. Bono poteva probabilmente contare sul favore dell'aristocrazia locale e Docibile, stando al suo testamento, su ingenti ricchezze monetarie²⁷. Dalle testimonianze documentarie, inoltre, non emerge traccia di alcun figlio maschio di Bono, fatto che accrediterebbe la teoria dell'appoggio al genero.

Resta da spiegare il longevo dominio sulla città e la contestuale e sorprendente affermazione di Gaeta come entità politica indipendente. La situazione difatti era decisamente complessa: Gaeta apparteneva formalmente all'Impero Bizantino, si trovava però al centro delle influenze incrociate di Napoli e Roma, ormai di fatto indipendenti dall'impero, e sotto la pressione costante delle scorribande saracene da un lato e dell'aggressiva politica militare longobarda dall'altro. Non è difficile immaginare quindi che Docibile dovesse essere un uomo dalle grandi abilità diplomatiche per riuscire in quest'impresa. Le fonti rendono parzialmente l'idea di quelli che furono i pericoli da affrontare e dai quali riuscì a uscire indenne. È molto probabile, infatti, che Docibile fu fatto prigioniero dai Saraceni e solo grazie all'intervento degli Amalfitani riuscì a salvarsi:

²⁵ *CDC*, vol. 1, X.

²⁶ *CDC*, vol. 1, XIII.

²⁷ *CDC*, vol. 1, XIX.

*vix a Saracenis Amalfitanorum miseratione [...] redemptus*²⁸

Fu poi, come abbiamo visto, vittima di ben due scomuniche papali che dovettero di certo complicare il suo ruolo di signore di Gaeta²⁹.

Uno dei motivi più rilevanti del suo successo deve essere considerata la grande ricchezza di cui sembra disporre - almeno da un certo momento in poi.

È probabile che Docibile non facesse parte della classe di proprietari terrieri a Gaeta, in quanto non troviamo traccia di lui né come attore né come testimone nelle carte gaetane antecedenti all'867³⁰. Inoltre, come abbiamo visto, il titolo di *prefetturio* sembrerebbe indicare una sua origine non gaetana, in quanto prima del suo arrivo il titolo è assente dalla documentazione locale, mentre già in uso a Napoli e ad Amalfi.

Docibile riesce, verosimilmente verso la fine degli anni '70, a farsi concedere dal pontefice Giovanni VIII il cosiddetto patrimonio traettano: un insieme molto vasto di terre insistenti nel territorio di Traetto di proprietà papale, amministrato da un rettore di nomina pontificia.

Benché Docibile e il figlio Giovanni compaiano con il titolo di *rectores* nella documentazione superstite solo a partire dall'anno 890, è molto probabile che fossero stati insigniti della carica già nell'877 o nell'879, in occasione di due visite del pontefice a Traetto³¹. In quegli anni Giovanni VIII era divenuto promotore di una lega anti-saracena intenzionata a liberare le piazzeforti e le fortezze occupate lungo la costa campana. In assenza di interlocutori militarmente rilevanti - come ad

²⁸ *MGH, Epistolae*, VII, n.4, p. 275

²⁹ *MGH, Epistolae*, VII, n.4, p. 275, n.230 p.204; Jaffé – Ewald, *Regesta Pontificum Romanorum* nr.2959.

³⁰ *CDC*, vol. 1, da I a XII.

³¹ Jaffé – Ewald, *Regesta Pontificum Romanorum* nr. 3277-3280; *MGH, Epistolae*, VII, n. 213-216, p 191 ss.

esempio l'Impero bizantino -, il pontefice si rivolse in primo luogo a Napoli, Gaeta e Amalfi. L'amministrazione del patrimonio traettano concessa a Docibile e Giovanni doveva essere la contropartita pagata dal papa per convincere i signori di Gaeta a impegnarsi contro la presenza Saracena.

Ciò però non avvenne, anzi, per quel che sappiamo dalle fonti è probabile che in quegli anni non ci fu neppure un vero conflitto. I Saraceni, infatti, prima che nemici erano, agli occhi di napoletani, amalfitani e gaetani, degli ottimi interlocutori in ambito di affari. Un conflitto aperto con loro avrebbe certamente nociuto alle economie e ai commerci locali. A rafforzare l'idea che non intercorse alcun conflitto tra le città costiere campane e le enclave saracene, nonostante le laute ricompense concesse dal papa, vi è, come abbiamo già visto, un'epistola papale nella quale si minacciano di scomunica i reggenti e i vescovi, di Napoli, Gaeta e Amalfi³². Forse il pontefice vedeva nella scomunica l'ultima possibilità di convincere i propri alleati a intervenire. Neppure questo tentativo però portò i frutti sperati. Infatti, se facciamo risalire allo stesso periodo la pressione militare che il papa, attraverso le truppe del conte di Capua Pandolfo, esercitò su Gaeta - secondo quanto ci narra Leone Ostiense nella sua cronaca cassinese³³ -, è chiaro che la minaccia non avesse sortito alcun effetto su Docibile e Giovanni. Anche l'azione militare risultò vana, anzi peggiorò la situazione. I signori di Gaeta, infatti, ricorsero a truppe mercenarie saracene per liberare la città

³² *MGH, Epistolae*, VII, n. 230, p. 204. Cfr. Federico Marazzi, *Ita ut facta videatur Neapoli Panormus vel Africa. Geopolitica della presenza islamica nei domini di Napoli, Gaeta, Salerno e Benevento nel IX secolo* in *Schede Medievali*, n. 45, gennaio-dicembre 2007, pp. 159-67 e 176-188; in parziale disaccordo con Marazzi cfr. Marco Di Branco, Kordula Wolf, *Terra di conquista? I musulmani in Italia meridionale nell'epoca aghlabita* in *"Guerra santa" e conquiste islamiche nel Mediterraneo*, Viella, Roma, 2014, pp. 138-148 e 152-159; Kordula Wolf, *Gli hypati di Gaeta, papa Giovanni VIII e i Saraceni: Tra dinamiche locali e transregionali*, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*, n. 116, 2014, pp. 25-59.

³³ Leone Ostiense, *Chronica monasterii Casinensis*, a cura di H. Hoffmann, in *MGH, Scriptores*, 34, p. 112 ss.

dall'assedio longobardo. Pandolfo fu sconfitto, Giovanni VIII costretto a un nuovo accordo con i Docibili, che probabilmente gli costò la concessione di poteri su altre terre papali, quelle del territorio di Fondi, i Saraceni dopo la vittoria s'insediarono stabilmente alla foce del Garigliano da dove per i decenni successivi avrebbero fatto partire delle scorribande in tutto il Lazio meridionale.

Alla morte di Giovanni VIII (15 dicembre 882), Docibile era comunque riuscito, vendendo al papa un'ostilità contro i Saraceni che aveva in realtà portato al loro insediamento stabile in una zona strategica, ad affermare il suo controllo su tutti i possedimenti papali nelle diocesi di Formia e Minturno, e probabilmente anche sul ducato di Fondi. La sua potenza e le sue risorse si basarono dunque, dagli anni '80 del IX secolo, sull'unione delle competenze di ipato con quelle di rettore papale, durevolmente agganciate alla sua famiglia grazie all'associazione in entrambe del figlio Giovanni³⁴.

L'acquisizione del patrimonio di Fondi e Traetto ha un'importanza rilevante per la storia della famiglia Docibilea. Sulla carta la proprietà dei fondi restava al pontefice e i Docibili, in quanto *rectores*, quindi beneficiari di terre del patrimonio papale, dovevano versare un tributo annuale per la gestione di queste terre³⁵. Di fatto è molto probabile che questi tributi non fossero versati nelle casse pontificie, bensì trattenuti a Gaeta, consentendo così alla famiglia l'accumulo di enormi ricchezze finanziarie e in natura, come sembra testimoniare l'assenza di riferimenti alla *dominica pensio* nel primo documento in cui Docibile e Giovanni appaiono con il titolo di *rectores*³⁶, ce ne occuperemo più

³⁴ Paolo Delogu, *Il ducato di Gaeta dal IX all'XI secolo: istituzioni e società* in *Storia del Mezzogiorno*, direttori Giuseppe Galasso e Rosario Romeo, Napoli 1981, p. 196.

³⁵ CDC, vol. 1, IX, XI.

³⁶ CDC, vol. 1, XV.

approfonditamente nel secondo capitolo³⁷. Queste ricchezze dovettero porre le basi per il successo della dinastia durante tutto il secolo X, oltreché quelle per l'allargamento della pertinenza territoriale di Gaeta. Infatti, nonostante i Docibili continueranno per decenni a tenere distinta la carica di ipato da quella di *rector*, è facile immaginare come la distinzione tra le due cariche fosse andata sfumando.

Docibile e Giovanni tennero distinte non solo le cariche ma anche le terre. Come ci dimostra il testamento di Docibile del 906³⁸ - nel quale le terre pontificie sono assenti -, veniva fatta una distinzione tra il patrimonio personale, detenuto a titolo di proprietà e derivante da acquisti - *quod de comparatum habuimus* -, e quello papale, formalmente ancora nelle mani del pontefice.

*Volo ut terram et casalium extra civitatem quod minime memoravi dividat sibi totis filiis meis unusquisque sua consequator portione et hoc recordamus ut cuicumque feci cartam concessionis ad filios meos sit eis firma et stabilis. Volo ut omnia chartas extra civitatem de terris et casalium qui ad nomen mea et de mea uxore clamaverint sint domnicas inter omnes filios et filias meas quod de comparatum habuimus.*³⁹

Il testamento del 906 è un documento di grande rilievo, che ci offre una visione, seppur parziale, di quelle che dovevano essere le ricchezze e gli interessi economici dei Docibili. Ogni figlio riceve, oltre a beni mobili e servi, una casa in città, a Gaeta, e un orto o un piccolo fondo fuori le mura. Dato particolarmente interessante del documento è che, come abbiamo potuto vedere nel passo sopracitato, quasi non si accenni al patrimonio fondiario *extra moenia*, la sua suddivisione era stata

³⁷ Cfr. *Infra* pp. 71-72

³⁸ CDC, vol. 1, XIX.

³⁹ *Ibid.*

precedentemente regolata secondo disposizioni a cui si fa un vago riferimento.

Possiamo però farci un'idea dell'entità di questo patrimonio grazie a un altro documento della silloge gaetana, redatto 15 anni più tardi, dove figli e nipoti di Docibile definiscono la divisione di alcuni fondi ereditati⁴⁰. Nella carta si descrivono essenzialmente due grosse proprietà composte, in un caso, da tre casali da 250 moggi di terra coltivabile, nell'altro da generici "casali e terre fuori città". Il primo viene diviso tra ben 6 tra fratelli e sorelle, mentre il secondo va per intero a una sola persona - il secondogenito di Docibile. L'evidente discrepanza nella spartizione ci fa pensare che il secondo lotto di terra fosse sensibilmente più piccolo del primo.

Sull'entità del patrimonio terriero si è molto discusso e le interpretazioni sono abbastanza divergenti: c'è chi come Delogu è convinto che Docibile appartenesse all'aristocrazia locale, seppur a una famiglia di secondo rango, e che quindi il suo lascito testamentario rappresenti ciò che egli aveva ereditato a sua volta⁴¹; c'è invece chi, come Patricia Skinner⁴² o Vera von Falkenhausen⁴³, è convinto che egli provenisse da una famiglia mercantile, con una grande disponibilità finanziaria ma con un patrimonio fondiario tutto da costruire.

In questa seconda direzione sembrerebbe condurci la lettura del testamento del 906. In esso infatti è posta grande attenzione ai beni mobili - monete auree, sete, tessuti - e alle abitazioni nel centro cittadino di Gaeta, all'interno delle mura. Questa attenzione potrebbe essere un modo di sottolineare l'origine mercantile, a ogni modo non fondiaria, della famiglia. Inoltre, sempre nel testamento, per quasi tutti i beni

⁴⁰ CDC, vol. 1, XXXI.

⁴¹P. Delogu, *Il ducato di Gaeta dal IX all'XI secolo*.

⁴² Skinner, *Family power in southern Italy - The duchy of Gaeta and its neighbours 850-1139*, Cambridge University Press, 1994.

⁴³ Vera von Falkenhausen, *Il ducato di Gaeta*.

fondari o immobiliari viene specificato che essi erano stati comprati da Docibile stesso o che gli erano pervenuti, attraverso la moglie, dal suocero Bono.

L'inizio del secolo X a Gaeta ci presenta una dinastia al potere con solide basi che ha saputo costruire durante la seconda metà del secolo IX, soprattutto grazie all'abilità diplomatica del proprio capostipite. La stabilità conferita da Docibile I al potere della propria famiglia è provata soprattutto dal fatto che, alla sua morte nel 906, i suoi discendenti resteranno saldamente al potere, pur dovendo affrontare ancora una volta situazioni di estrema difficoltà.

Alla morte di Docibile I il potere passa a Giovanni I, figlio primogenito, da decenni associato al potere con il padre. Giovanni seguirà per molti aspetti la politica del padre. Anch'egli infatti, si assocerà presto al potere il figlio Docibile - al più tardi nel 914⁴⁴ -, come il padre investirà nell'espansione del patrimonio fondiario⁴⁵, porrà grande attenzione alle terre papali di Fondi e Traetto di cui era *rector*, riuscirà a trarre il massimo vantaggio per la propria famiglia e per Gaeta dagli accordi diplomatici.

Nel cambiamento delle relazioni con le principali realtà politiche di riferimento - il papato e l'Impero bizantino - sembra consistere l'elemento di maggior rilievo per la storia di Gaeta di inizio secolo X: il rinnovato accordo con queste istituzioni.

Da un lato, infatti, Gaeta sembra rientrare pienamente nel sistema politico imperiale con un riconoscimento importante da parte di Bisanzio, dall'altro, i rapporti con il papato sembrano esser stati recuperati. Momento di questa svolta è da riconoscere sicuramente nella battaglia del Garigliano del 915, quando Gaeta partecipò alla lega anti-

⁴⁴ *CDC*, vol. 1, XXII.

⁴⁵ Acquisizioni fondiarie a opera di Giovanni I sono in *CDC*, vol. 1, XXV, XXVI, XXVII, XXXI.

saracena voluta dal pontefice Giovanni X e sostenuta dall'Impero bizantino.

Giovanni I, dal 915 in poi, appare nelle carte con il titolo di *patrizio imperiale*⁴⁶. Questa onorificenza ha una chiara origine bizantina, purtroppo però non è altrettanto chiara la circostanza nella quale Giovanni l'abbia acquisita. Probabilmente fu innalzato a tale dignità dal rappresentante dell'imperatore all'interno della coalizione anti-saracena. L'attribuzione imperiale del titolo mette in luce un aspetto di grande rilievo: il riconoscimento ufficiale da parte dell'impero di una dinastia autonoma e, verosimilmente, affermatasi autonomamente. Molto probabilmente il riconoscimento da parte di Bisanzio era volto ad allacciare in modo più stretto il rapporto con i Docibili e dunque a riportare Gaeta nell'orbita imperiale in maniera più stabile.

Anche aspetti formali della documentazione ci indicano il cambiamento nei rapporti tra l'Impero e la cittadina. Nella datazione delle carte, infatti, si torna a calcolare gli anni secondo il regno degli imperatori, seppur in maniera discontinua e non omogenea⁴⁷.

Giovanni I, come abbiamo già scritto, per molti aspetti non si discosterà dalla politica del padre. Uno dei punti di maggiore contiguità tra i due fu certamente la rilevanza attribuita al patrimonio papale di Fondi e Traetto di cui era *rector*.

Come vedremo più approfonditamente nel secondo capitolo, è proprio con Giovanni I e Docibile II che le vicende del patrimonio pontificio assumono un'importanza strategica per la famiglia ducale. Ormai infatti, sembra quasi certa l'attribuzione a questo periodo del passaggio dei Docibili da *rectores* a proprietari del cosiddetto patrimonio traettano. È molto probabile, infatti, che dinanzi a una realtà di fatto, che vedeva ormai i *domini* di Gaeta come gli effettivi proprietari

⁴⁶ CDC, vol. 1, XXVI, e tutti i documenti successivi nei quali egli appare fino alla sua morte.

⁴⁷ CDC, vol. 1, XXVI, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI.

dei terreni, e in cambio di una loro partecipazione attiva nel conflitto contro i Saraceni del Garigliano, il pontefice avesse stabilito di cedere anche formalmente il patrimonio di Fondi e Traetto a Giovanni I e Docibile II.

Non abbiamo testimonianza diretta di questa cessione e le fonti successive sono ambigue a tal proposito⁴⁸. Nel placito di Castro d'Argento, di cui ci occuperemo più nel dettaglio in seguito, i Docibili legittimano le loro pretese, presentando un documento, poi dichiarato contraffatto, nel quale si riportava una presunta donazione, fatta a opera di un generico papa Giovanni a Docibile e Giovanni duchi e ipati gaetani. Vi è, però, una ricostruzione, fatta dal Vehse, del documento papale redatto dopo la vittoria sui Saraceni, secondo la quale il papa Giovanni X non solo confermava a Giovanni I quanto Giovanni VIII aveva concesso a suo padre Docibile I, ovvero i territori del patrimonio di Fondi e Traetto, ma addirittura glieli donava⁴⁹. Nonostante la ricostruzione del Vehse possa lasciare dei dubbi, questi sembrano mitigati dalla scomparsa del titolo di *rector* dai documenti gaetani posteriori al 915: quest'evenienza non può essere casuale, di certo testimonia un cambio di funzione o *status* giuridico dei Docibili nei confronti delle terre papali. Che ci sia stata un'effettiva donazione pontificia o meno, durante tutto il secolo X vedremo i signori di Gaeta disporre liberamente del patrimonio traettano come se fosse, di diritto, una loro proprietà.

La battaglia del Garigliano aprì la strada anche a nuovi investimenti. Giovanni I infatti operò numerosi acquisti fondiari nei territori orientali controllati da Gaeta, quelli appunto vicini all'ex insediamento saraceno⁵⁰. La scomparsa della minaccia di razzie e

⁴⁸ CDC, vol. 1, CXXX.

⁴⁹ Otto Vehse, *Das Bündnis gegen die Sarazenen vom Jahre 915*, Roma 1927, la ricostruzione si basa soprattutto su un documento del 1014: CDC, vol. 1, CXXX, e su un inventario di documenti papali del 1347, Biblioteca Apostolica Vaticana, *Cod. Vat. Lat.* 12634.

⁵⁰ I già citati: CDC, vol. 1, XXV, XXVI, XXVII, XXXI.

incursioni rendeva, probabilmente, quei terreni un investimento più sicuro di quanto non fosse prima.

Più disinvolto sembra essere anche il rapporto con le terre di proprietà ecclesiastica. Mentre durante il periodo precedente la famiglia Docibilea sembra imporre la propria autorità solo sulle istituzioni ecclesiastiche da essa fondate, a partire dall'inizio del secolo X è percepibile un cambiamento. Sembra, infatti, che Giovanni I e poi i suoi discendenti abbiano acquisito un controllo anche su proprietà o chiese pertinenti all'episcopio. Significative sono le testimonianze del 914, in cui il vescovo chiede il consenso ai signori di Gaeta per poter vendere una casa di proprietà episcopale a un prete⁵¹, e del 933, quando il vescovo Pietro si rivolge all'*auctoritas* di Giovanni I e Docibile II per incaricare un prete nella chiesa di San Lorenzo⁵². Molto probabilmente esso derivava esclusivamente dal riconoscimento dell'autorità della famiglia al potere, che era tale da condizionare anche l'elezione del vescovo e quindi di determinare, poi, molti aspetti della vita dell'episcopato. Ovviamente però, la documentazione non ci offre un quadro netto e preciso, non è così possibile ascrivere a una semplice questione di autorità la pretesa di controllo dei Docibili sulle proprietà vescovili, tanto che Delogu scrive: "La chiesa vescovile veniva insomma considerata in qualche modo sottoposta al potere politico dei dinasti, che in un documento del 939 giungono a parlare di *nostra* chiesa, così come parlavano di *nostra* città di Gaeta, con espressione ambigua che poteva indicare un rapporto morale, ma anche un patronato giurisdizionale e politico sull'episcopato."⁵³

Le relazioni diplomatiche, non solo quelle con Bisanzio e Roma, restano certamente un aspetto chiave nella storia della famiglia docibilea se, come sembra, persino l'origine del titolo ducale deriva da queste. I

⁵¹ CDC, vol. 1, XXII.

⁵² CDC, vol. 1, XXXV.

⁵³ P. Delogu, *Il ducato di Gaeta dal IX all'XI secolo*, p. 200.

rapporti con le realtà istituzionali circostanti furono curati con estrema attenzione, soprattutto attraverso una politica di matrimoni incrociati⁵⁴.

Le sorelle di Giovanni I, Megalu ed Eufemia, sposarono una Rodiperto, un gastaldo longobardo⁵⁵, l'altra un certo Stefano prefetturio, probabilmente napoletano⁵⁶. Mentre Anatolio, fratello del *patrizio imperiale*, appare nel 924 come duca di Terracina, nei territori papali confinanti con Fondi⁵⁷.

Anche alcune figlie di Giovanni trovarono marito fuori dai territori gaetani: Gemma sposò Marino, probabilmente prefetturio di Sorrento⁵⁸, mentre Maru un non identificato longobardo dal nome Guaiferio⁵⁹.

Il matrimonio di certo più importante per la storia dei dinasti è però quello di Docibile II, figlio di Giovanni I e con lui associato al potere, con Orania, membro della famiglia ducale napoletana, figlia del duca di Napoli Marino I⁶⁰. Sembra essere proprio questa unione ad aver portato Docibile II ad acquisire, dal 930 in poi⁶¹, il titolo di duca di Gaeta, benché all'inizio a esso era sempre associato - in secondo piano - quello di ipato⁶². A rafforzare questa tesi vi è anche il fatto che nel documento del 930, e poi in uno del 933⁶³, Docibile II compare, con l'appellativo di duca, al fianco di suo padre Giovanni I che continua a portare quello, sicuramente meno prestigioso, di *patrizio imperiale*. Il titolo di duca sembra quindi derivante da un legame diretto e personale di Docibile II con la dinastia dei Sergi, duchi di Napoli, piuttosto che a un

⁵⁴ Skinner, *Family power*, p. 41-42.

⁵⁵ CDC, vol. 1, XXXI, LII.

⁵⁶ CDC, vol. 1, LII.

⁵⁷ CDC, vol. 1, XXXI.

⁵⁸ CDC, vol. 1, LII.

⁵⁹ *Ibid.*.

⁶⁰ CDC, vol. 1, L, LII.

⁶¹ CDC, vol. 1, XXXIII.

⁶² CDC, vol. 1, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXIX.

⁶³ CDC, vol. 1, XXXV.

innalzamento di rango della famiglia docibilea, nonostante esso diventi presto ereditario, passando da Docibile II al figlio Giovanni II⁶⁴.

Anzi, proprio con la co-reggenza di questi due duchi si manifesta l'intenzione di esprimere tramite il titolo ducale e altre formule, come la datazione documentaria, un'autorità autonoma e legittima. Il titolo di ipato scompare dalle carte, trasformando così la formula "duca e ipato" in "duchi per grazia di Dio della città di Gaeta"⁶⁵.

La politica matrimoniale dei Docibili gioca un ruolo strategico nella storia della famiglia non solo in chiave diplomatica ma anche per un altro motivo. I discendenti dei dinasti furono sempre - già a partire da Docibile I - particolarmente numerosi. Ciò poneva un grosso problema sia per la dispersione del patrimonio sia per l'eventuale nascita di conflitti interni per la gestione del potere. La maggioranza di donne per le prime generazioni risolse in parte il problema; esse partecipavano in maniera minore ai lasciti ereditari e, divenendo monache o andando in spose fuori dai territori gaetani⁶⁶, eliminavano di fatto la minaccia che la loro discendenza avrebbe potuto rappresentare⁶⁷. L'eredità di Docibile I toccò per la maggior parte ai figli maschi Giovanni I e Leone prefetturio. L'altro figlio maschio, Anatolio duca di Terracina, non compare nel testamento e le figlie percepiscono soprattutto beni mobili o porzioni minori del patrimonio fondiario⁶⁸. Di Giovanni I purtroppo non ci è rimasto il testamento, pur essendovi traccia di esso in un documento posteriore in cui viene citato⁶⁹, mentre abbiamo quello di Docibile II che è di estremo interesse per la nostra ricerca, non solo per le numerose informazioni che ci fornisce sui possedimenti e più in generale sulla ricchezza della famiglia, ma soprattutto perché attraverso le disposizioni

⁶⁴ Già nel 933 con il *CDC*, vol. 1, XXXV.

⁶⁵ *CDC*, vol. 1, XLI, XLV, XLVI, XLIX, LI, LII.

⁶⁶ *CDC*, vol. 1, XXXIII, LII.

⁶⁷ P. Delogu, *Il ducato di Gaeta dal IX all'XI secolo*, p. 202.

⁶⁸ *CDC*, vol. 1, XX, XXXI.

⁶⁹ *CDC*, vol. 1, LIV.

ereditarie per i figli maschi ci lascia intravedere una divisione del ducato in aree geografiche ben distinte che di lì a pochi decenni sarebbero divenute dei distretti istituzionali del ducato che avrebbero fatto capo ognuno a un distinto ramo della famiglia docibilea. Con Giovanni I e poi Docibile II, possiamo dire che il ruolo di Gaeta come polo accentratore per tutto il ducato raggiunge il suo apice. Dopo la morte di Docibile II, per tutta la seconda metà del secolo X assistiamo a una frammentazione del potere ducale ad opera della stessa famiglia reggente che porterà a un indebolimento e infine a una dissoluzione della famiglia stessa. Già prima di far redigere il proprio testamento Docibile II attribuì a ognuno dei propri figli di sesso maschile un appannaggio fondiario concentrato in una specifica area del ducato, ben distinta da quella degli altri fratelli. A Gregorio furono assegnate terre nella parte nordoccidentale del territorio gaetano, nella valle di Itri e sulle colline circostanti⁷⁰; a Marino invece toccarono proprietà nella zona orientale e centrale del ducato, le prime nei dintorni di Traetto e in generale nella zona del Garigliano⁷¹, le seconde vicino Mola⁷² - probabilmente l'attuale Formia -; Giovanni II, già associato al padre nella dignità ducale, ricevette terre nella zona dell'*Aralectum* - probabilmente l'attuale torrente Ausente - oltreché il palazzo ducale, edificio simbolo del potere dei Docibili, che si affacciava sul porto di Gaeta⁷³. Unico tra i figli maschi di Docibile II a non ricevere dal padre un complesso omogeneo di beni è Leone, al quale spetteranno, per via testamentaria, unicamente dei beni fondiari indivisi con gli altri eredi nella zona dell'*Aralectum*⁷⁴.

Sempre dal testamento di Docibile II sappiamo che figli e figlie riceveranno abitazioni o parte di esse all'interno del perimetro cittadino.

⁷⁰ CDC, vol. 1, XLV.

⁷¹ CDC, vol. 1, XLVI.

⁷² *Ibid.*

⁷³ CDC, vol. 1, LII.

⁷⁴ *Ibid.*

Dalle descrizioni sembra che queste case fossero alquanto lussuose e articolate, composte da numerosi spazi e dotate di sale con camino, cucine, bagni, cisterne, spesso di strutture di servizio o di corti. L'attenzione concessa all'interno del documento a queste strutture fa pensare a un loro valore non solo finanziario ma anche simbolico: gli edifici erano situati vicino al palazzo ducale, cuore pulsante del ducato e a due passi dal porto, centro delle attività commerciali. Dev'essere di certo per questo motivo che anche Marino, già dal 945 a capo del ducato di Fondi⁷⁵, ricevette come tutti gli altri fratelli parte degli edifici all'interno delle mura di Gaeta.

Abbiamo sottolineato questi aspetti del testamento di Docibile proprio per le conseguenze che essi sembrano avere sulla successiva storia del ducato che, nella seconda metà del secolo X, seguirà un corso diverso rispetto a quella dei decenni precedenti. La successione a Giovanni II, già associato al padre, avvenne senza incontrare ostacoli e così lo troviamo a ricoprire la carica ducale in documenti del 957 e del 959; particolarità però di queste testimonianze è che, contrariamente alla tradizione, non troviamo nessun successore prescelto associato al potere con Giovanni⁷⁶. L'ipotesi più accreditata riguardo a questa assenza è che il duca non avesse figli maschi. Non sappiamo se ciò fu percepito come un elemento di debolezza per la discendenza della famiglia o se vi furono altre cause, ma dopo poco più di due anni al potere Giovanni scompare dalla documentazione e al suo posto, nelle carte successive, troviamo il fratello Gregorio⁷⁷. Con Gregorio le fonti ci pongono davanti alla prima forte divergenza con le tradizioni della famiglia docibilea: il nuovo duca, come il fratello Giovanni II, non si associa alcun successore al potere, contrariamente al fratello però Gregorio aveva almeno tre figli maschi di cui abbiamo notizia certa da

⁷⁵ *CDC*, vol. 1, XLVI.

⁷⁶ *CDC*, vol. 1, LV, LIX.

⁷⁷ *CDC*, vol. 1, LXIV, LXVI.

più documenti⁷⁸. Questo atteggiamento appare tanto più peculiare se si considera che Gregorio appare ben consapevole della funzione ducale, tanto da cambiare ancora una volta il titolo ufficiale in “*consul et dux*” a imitazione dei duchi napoletani, che facevano uso di quest’espressione almeno dall’inizio del secolo X, probabilmente per porsi nei loro confronti in uno stato di uguaglianza formale. Gregorio, come abbiamo detto, è attestato nelle carte del 963 e del 964; la successiva in cui compare un “*consul et dux*”, datata al 978⁷⁹, ci presenta, a ricoprirne la carica, Marino, un altro figlio di Docibile II e duca di Fondi già almeno dal 945, associato al figlio Giovanni III. Non conosciamo il motivo di questo cambio al potere, quel che è interessante rilevare è la scomparsa dei Docibili dalle fonti per 14 anni, contestualmente all’abbandono, nelle carte di questo periodo, della datazione basata sull’anno di dominio dei duchi, elementi che farebbero pensare a un vuoto di potere. Benché sia ipotizzabile un cambio di potere a seguito di un conflitto armato, questa ipotesi ci pare poco convincente soprattutto perché, negli anni successivi al 978, troviamo i figli di Gregorio al fianco dello zio e del cugino neoduchi⁸⁰.

Essi infatti apportarono, insieme con i figli di Leone prefetturio, l’unico dei figli maschi di Docibile II a non accedere mai al soglio ducale, un contributo rilevante alla storia della famiglia, come rileviamo dal ruolo svolto nei tentativi di espansione gaetani verso il confinante gastaldato di Aquino a spese di Montecassino⁸¹.

I tentativi espansionistici di questo periodo mettono in luce come, proprio con i duchi Marino e Giovanni III, avviene la definizione dell’unità territoriale del ducato di Gaeta⁸². In un placito tenuto

⁷⁸ CDC, vol. 1, LXXIX, LXXXI, CI.

⁷⁹ CDC, vol. 1, LXXII.

⁸⁰ I già citati CDC, vol. 1, LXXIX, LXXXI, CI, ma anche LXXXIX, CXXVIII.

⁸¹ CDC, vol. 1, LXXXI.

⁸² P. Delogu, *Il ducato di Gaeta dal IX all’XI secolo*, pp. 205-206.

dall'imperatore Ottone II nel 982 Marino presenta un documento che, attestando una vecchia donazione da parte di un papa Giovanni, proverebbe i diritti di Gaeta sulle terre al confine con la contea di Aquino di proprietà dell'abbazia di Montecassino⁸³. Nonostante il verbale del placito non riporti il testo esatto del documento presentato da Marino, è facile immaginare come questo potesse essere uguale a quello presentato trent'anni dopo, nel quale si riproponeva il conflitto con l'abbazia di Montecassino: le terre contese erano sempre le stesse e così gli attori in gioco⁸⁴. Grazie al secondo placito conosciamo meglio il documento con il quale i Docibili legittimavano le loro pretese. Esso riportava una presunta donazione, fatta a opera di un generico papa Giovanni a Docibile e Giovanni duchi e ipati gaetani, corrispondente ai confini del ducato di fine secolo X. I limiti descritti, infatti, partivano da una località poco a est di Terracina e, passando dai monti nel territorio interno del ducato - monte delle Fate, monte Crispo, monte S. Angelo, monte Fiammera -, terminavano alla foce del Garigliano. Il documento presentato dai Docibili era certamente una contraffazione e così l'esito del placito non fu loro favorevole. Ciononostante è di grande interesse per noi in quanto testimonia la grande consapevolezza che i Docibili avevano riguardo alla propria realtà istituzionale e ai suoi confini. Questo dato colpisce ancor di più se si pensa al particolare momento storico del ducato, connotato trasformazioni strutturali profonde. Come abbiamo scritto in precedenza, già il testamento di Docibile II ci lascia intravedere quella che sarà la futura fisionomia del ducato, con Marino e Giovanni III questa fisionomia prende pienamente forma. Gaeta, pur continuando a svolgere il ruolo di centro istituzionale e politico del ducato, assiste all'affermazione di nuovi nuclei di potere di cui si fa mediatrice: Fondi, Traetto e Castro d'Argento.

⁸³ *CDC*, vol. 1, LXXXI.

⁸⁴ *CDC*, vol. 1, CXXX.

Non ci è rimasta nessuna disposizione successoria del duca Marino, quindi non conosciamo quella che fu la sua volontà, sappiamo con certezza, però, che alla sua morte alcuni figli diedero vita a posizioni di potere autonomo nell'ambito territoriale del ducato. Nonostante, infatti, Giovanni III fosse succeduto al padre Marino nel ruolo di duca e nel 992 si fosse già associato il figlio Giovanni IV⁸⁵, vediamo, negli stessi anni, il fratello Leone fregiarsi del titolo di duca a Fondi⁸⁶, Dauferio e Gregorio di quello di conte, rispettivamente a Traetto e Castro d'Argento. Un quinto figlio di Marino, Bernardo, è attestato nel 997 a capo dell'episcopato gaetano, ed è pertanto il primo Docibile a essere eletto alla dignità vescovile⁸⁷. Sembra difficile non riconoscere una divisione su base territoriale del potere attraverso cui si assegnava a ogni fratello un proprio ambito.

Questi ambiti di potere corrispondevano a zone del ducato che avevano uno spazio geografico coerente e godevano già di una relativa autonomia dal centro. Fondi, per esempio, benché soggetta a Gaeta da ormai quasi un secolo, conservava la titolatura di ducato; Traetto, come abbiamo visto a proposito dei territori pontifici, aveva mantenuto il rango di città con un proprio territorio autonomo, antica residenza del *rector* papale. È notevole che in un documento redatto in questa città nel 984⁸⁸, si definisca Marino duca di Traetto anziché di Gaeta, a sottolineare la volontà di considerarsi un nucleo di autorità autonoma. Non devono meravigliare quindi i documenti del conte Dauferio, sempre redatti a Traetto, dove la datazione avviene secondo gli anni del conte anziché secondo quelli del duca di Gaeta⁸⁹.

⁸⁵ *CDC*, vol. 1, LXXXIX.

⁸⁶ *CDC*, vol. 1, XCIV.

⁸⁷ *CDC*, vol. 1, XCVII.

⁸⁸ *CDC*, vol. 1, LXXX.

⁸⁹ *CDC*, vol. 1, CXXX.

A Castro d'Argento la situazione è completamente diversa, così come diversa era la natura del potere del conte Gregorio. Il centro, di nuova formazione, non aveva un proprio distretto amministrativo tradizionale, nonostante ciò Gregorio sarà in grado di generare un ambito territoriale soggetto al suo potere, probabilmente creato intorno a un nucleo di beni posseduti dal conte a titolo privato. Sappiamo con certezza che Marino, padre di Gregorio, possedeva in quella zona un insieme omogeneo di terre⁹⁰; è ipotizzabile che queste fossero passate per via ereditaria al figlio Gregorio andando a costituire il nucleo sul quale il conte avrebbe esercitato l'autorità del pubblico potere, oltreché quella patrimoniale. La scelta di Castro d'Argento, poi, come residenza comitale fu senz'altro dettata dal fatto che questo fosse il maggior centro della zona. Il distretto amministrativo di Castro d'Argento fu sempre ritenuto pertinenza di Gaeta dai contemporanei, tuttavia nel 999 un messo dell'imperatore Ottone III riconobbe come tre realtà istituzionali diverse i territori di Gaeta, Traetto e Castro d'Argento⁹¹.

Con la fine del secolo X l'assetto istituzionale cambia e così il rapporto dei Docibili con il territorio: si passa rapidamente da un accentramento a un decentramento del potere, dell'autorità pubblica e dei patrimoni fondiari.

Nonostante ciò, il rapporto dei centri "periferici" con Gaeta restò intenso, soprattutto al tempo del duca Giovanni III, negli ultimi decenni del secolo X. Lo vediamo infatti in compagnia dei fratelli in alcune attestazioni di assemblee tenutesi a Gaeta, nelle quali appaiono i duchi locali, quelli di Fondi e i conti di Traetto in assemblea⁹². A capo di queste assemblee vi sono i duchi di Gaeta ai quali è ancora riconosciuta un'autorità superiore⁹³. Alcuni episodi ci inducono a ritenere che anche

⁹⁰ *CDC*, vol. 1, XLVI.

⁹¹ *CDC*, vol. 1, C.

⁹² *CDC*, vol. 1, C, CI.

⁹³ *Ibid.*

i rapporti personali fossero ancora buoni, in quanto lasciano emergere un agire comune teso a salvaguardare gli interessi familiari: Giovanni III designò il fratello Leone duca di Fondi come proprio esecutore testamentario⁹⁴; tutta la famiglia – con il ramo gaetano in testa e a eccezione dei conti di Traetto – si adoperò per il recupero del patrimonio episcopale disperso, intrapreso da Bernardo⁹⁵; si conservò un alto numero di proprietà indivise⁹⁶; infine, in questo periodo, si celebrarono numerosi matrimoni tra diversi rami della famiglia, quindi tra cugine e cugini.

Quest'ultimo elemento merita una maggiore attenzione rispetto agli altri poiché, anche se non conosciamo le cause di tali scelte, i matrimoni tra cugini sono il sintomo, in primo luogo, di un maggiore isolamento dei Docibili, sia rispetto alle altre famiglie del ducato sia rispetto alle realtà politiche confinanti, in secondo luogo, del fatto che le discendenze troppo numerose susseguitesì nei decenni erano percepite dalla famiglia stessa come un problema per la dispersione del patrimonio e delle funzioni pubbliche. Restringere l'albero genealogico doveva di certo rafforzare le pretese ereditarie nelle successioni e una concentrazione del patrimonio, ma al tempo stesso indeboliva la posizione del ducato di Gaeta nello scacchiere politico dell'Italia meridionale.

L'armonia familiare appena descritta, così come la comunione di interessi, ebbe però vita breve. Alcuni membri della famiglia intrapresero quella che potremmo definire una politica espansionistica volta a potenziare e rafforzare il controllo sul territorio delle istituzioni neonate, impossessandosi con la violenza di terre dell'episcopio o di parenti. È il caso di Dauferio I di Traetto e poi dei suoi nipoti, i figli del

⁹⁴ *CDC*, vol. 1, CXX.

⁹⁵ *CDC*, vol. 1, CV.

⁹⁶ Così ci indicano alcune azioni giudiziarie volte appunto alla divisione tra gli eredi di questi beni indivisi *CDC*, vol. 1, XC, CVIII, CXIV.

conte Gregorio di Castro d'Argento, che egli si era associato al potere insieme alla cognata. Abbiamo traccia delle loro azioni dagli atti dei processi che furono intentati contro di loro. Dauferio I aveva tentato di appropriarsi in modo esclusivo di beni ducali derivanti dall'antico patrimonio papale nel territorio traettano, che possedeva in condivisione con sorelle e cugine⁹⁷, e si era impossessato arbitrariamente di proprietà episcopali nel casale di Spigno⁹⁸. In entrambi i casi, l'esito processuale gli diede torto, obbligandolo a restituire i beni sottratti. E così successe al nipote Dauferio II, figlio di Gregorio, quando, divenuto a sua volta conte di Traetto, provò a rivendicare diritti su terre della contea di Aquino ben oltre il confine settentrionale del ducato gaetano⁹⁹ o quando s'impossessò con la violenza di fondi che il cugino Gregorio possedeva per via ereditaria.

In tutti i casi citati le pretese dei conti di Traetto risultarono essere particolarmente deboli e senza alcun fondamento giuridico. I documenti da loro esposti in sede processuale furono dichiarati invalidi e rimaneggiati, i loro diritti nulli. Questi rimaneggiamenti mettono ancor più in luce la volontà espansionistica di questo ramo della famiglia docibilea. Appare interessante mettere in rilievo come a ostacolare i conti di Traetto sono i loro parenti: negli ambiti autonomi nei quali il ducato gaetano andava articolandosi, c'erano interconnessioni fondiarie che ne ostacolavano una completa frammentazione. L'autorità ducale sembra spaventata dall'aggressiva politica espansionistica traettana. Infatti, benché le azioni di Dauferio I e poi dei suoi nipoti non andarono mai a colpire direttamente i duchi Giovanni III e Giovanni IV o i loro interessi, è chiaro che l'autorità di questi ultimi ne risulta tuttavia indebolita. Non è un caso se a limitare le pretese di Dauferio e nipoti saranno due istituzioni in questo periodo particolarmente vicine ai duchi

⁹⁷ *CDC*, vol. 1, XC.

⁹⁸ *CDC*, vol. 1, CI.

⁹⁹ *CDC*, vol. 1, CXXX.

di Gaeta. La prima, e di certo più importante, è quella imperiale. Il duca di Gaeta Giovanni III era, in Italia meridionale, il più fedele alleato di Ottone III¹⁰⁰ – l'unico che, riconoscendo l'imposizione di Ademaro di Spoleto come principe di Capua, accoglieva i piani imperiali per una nuova sistemazione politica locale – che gli concesse il castello di Pontecorvo¹⁰¹, in territorio capuano e che nel 999 fu, probabilmente, ospite a Gaeta dove, attraverso il suo cappellano Notticherio presiedette a importanti dispute giudiziarie¹⁰². Difficile immaginare che in sede processuale l'imperatore potesse sfavorire un suo fedele alleato. Visto dunque che alcuni dei placiti che videro soccombere Dauferio I e Dauferio II furono presieduti da Notticherio è facile intuire che l'aggressiva politica dei conti di Traetto doveva essere invisa ai duchi gaetani.

La seconda istituzione, in ordine d'importanza, che sostenne i duchi di Gaeta nella limitazione dei parenti traettani fu l'episcopato, come sappiamo retto, in questo periodo, da un membro della famiglia ducale, Bernardo, che chiamò a giudizio davanti al messo imperiale Notticherio il proprio fratello Dauferio, perché si era indebitamente appropriato di terre vescovili nel casale di Spigno, e ne ottenne la restituzione¹⁰³. È interessante notare come tali scelte, oltre a confermare il legame personale tra Bernardo e i duchi, stabiliscano un nesso istituzionale tra vescovato e ducato, in virtù del quale tra i due fratelli – Giovanni III duca di Gaeta e Dauferio conte di Traetto – Bernardo favorisce, seppur indirettamente, quello sul seggio ducale.

Bernardo fu un personaggio chiave per la storia della famiglia docibilea di questo periodo: pur restando particolarmente legato ai duchi Giovanni e pur volendo preservare gli interessi familiari, sarà colui

¹⁰⁰ P. Delogu, *Il ducato di Gaeta dal IX all'XI secolo*, p. 211.

¹⁰¹ *CDC*, vol. 1, CII.

¹⁰² *CDC*, vol. 1, C, CI.

¹⁰³ *CDC*, vol. 1, CI.

il quale restituirà un'autonomia d'azione all'episcopio. Eletto al soglio vescovile nel 997¹⁰⁴, s'impegnò sin da subito a ridare lustro e indipendenza a un'istituzione che per decenni era stata soggetta al potere ducale. Nel 999 impegna una libbra d'oro per il restauro del palazzo episcopale¹⁰⁵; è del 1002 l'acquisto di una casa per l'edificazione del battistero¹⁰⁶; nel 1008 viene acquistata una casa di fianco alla cattedrale da abbattere per consentire la costruzione della scalinata d'accesso al battistero¹⁰⁷. Di certo però, le sue opere più significative furono l'emancipazione dell'episcopato dall'autorità ducale e la gestione particolarmente assennata del patrimonio vescovile – di cui parte fondamentale è il recupero dei beni dispersi.

Con Bernardo assistiamo a un fenomeno mai registrato prima nella documentazione gaetana: la cessione a chierici di chiese extraurbane abbandonate e danneggiate con il diritto di goderne dei beni in vitalizio purché ci si impegnasse a ristrutturarle, recuperarne i terreni eventualmente sottratti e di metterli a frutto, officiare i sacramenti in maniera costante¹⁰⁸. Attraverso queste azioni si esprime una grande consapevolezza della carica episcopale, del suo ruolo e delle azioni da intraprendere per esercitarlo al meglio. D'altronde sappiamo bene da alcuni documenti quanta importanza avesse per Bernardo la gestione del patrimonio per la vita dell'episcopio e per il sostentamento del clero¹⁰⁹. Egli era infatti convinto che *quicumque loca sanctorum preesse noscuntur diligenti studio vigilare debeat qualiter res et proprietates sacri loci non minuetur*¹¹⁰.

¹⁰⁴ CDC, vol. 1, XCVII.

¹⁰⁵ CDC, vol. 1, C.

¹⁰⁶ CDC, vol. 1, CIX.

¹⁰⁷ CDC, vol. 1, CXV.

¹⁰⁸ CDC, vol. 1, CIX.

¹⁰⁹ CDC, vol. 1, CV, CIX, CXXVI.

¹¹⁰ CDC, vol. 1, CIX.

Parte fondamentale di questa gestione è ovviamente il recupero dei beni vescovili sottratti indebitamente. È nell'ambito di questo recupero che si collocano i placiti presieduti dal messo imperiale Notticherio: oltre a quello contro Dauferio I, ve ne è un altro nel quale Bernardo chiama a giudizio dei servi che si erano sottratti alla sua autorità¹¹¹. La sua azione non si esaurì in questi due placiti e proseguì imperterrita, anche senza l'appoggio imperiale, per tornare in possesso delle terre che i suoi predecessori avevano alienato o per proprio tornaconto o per interesse – e sotto pressione – dei Docibili, che ne avevano usufruito liberamente¹¹². Il lavoro di ricostituzione del patrimonio episcopale mette in luce, ancora una volta, il forte legame con la sua famiglia. Infatti, Bernardo si presenta spesso, nei documenti, sia come vescovo di Gaeta sia come figlio del duca Marino. Fa ciò sicuramente perché richiamare la propria ascendenza doveva ancora dare maggiore autorità e prestigio al suo agire, soprattutto se pensiamo a quanto l'episcopato fosse stato, per tutto il secolo precedente e fino alla sua elezione, soggetto alla famiglia ducale. Nel recupero dei beni episcopali dispersi, inoltre, aveva avuto un grande sostegno da parte della cognata, la duchessa Emilia, come lo stesso Bernardo ci dice in documento nel quale le dona un piccolo pezzo di terra necessario a una più ampia operazione immobiliare. La donazione, infatti, viene giustificata proprio dall'impegno profuso da Emilia nell'aiutare il vescovo *ad recolligendum res ipsius nostri episcopi*¹¹³, impegno che dimostra da parte della duchessa una grande autonomia d'azione dal marito.

Questo rapporto privilegiato tra Bernardo ed Emilia è da identificarsi come uno degli assi portanti della storia dei Docibili all'inizio del nuovo millennio. In un momento di grande difficoltà, con

¹¹¹ *CDC*, vol. 1, C.

¹¹² Oltre ai già citati *CDC*, vol. 1, XXII, XXXV si veda anche *CDC*, vol. 1, LXII, LXXXII.

¹¹³ *CDC*, vol. 1, CV.

insidie crescenti interne ed esterne per il potere ducale, l'energia e la longevità di questi personaggi permetterà alla famiglia di sopravvivere.

Giovanni III, alla morte del padre Marino, come da tradizione, si era associato al potere il figlio Giovanni IV, ancora minorenne¹¹⁴. Nonostante la nascita di nuove istituzioni territoriali in seno al ducato abbiamo visto come gli si continuasse a riconoscere una superiore autorità. I rapporti esterni, soprattutto quello con l'imperatore Ottone III, sembrano indicarci un buono stato di salute del potere ducale come ci dimostrano l'acquisizione del castello di Pontecorvo e i sopracitati placiti presieduti da Notticherio. Alla morte di Giovanni III, però, le tensioni interne scoppiarono e le relazioni istituzionali non valsero più a mantenere il controllo nel ducato e, per garantire la successione a Giovanni IV, si tornò a fare affidamento sui rapporti personali. Un ruolo chiave lo giocò la duchessa Emilia. Nonostante, infatti, Giovanni IV governasse già da 18 anni insieme al padre, al momento della sua morte parve opportuno affiancargli al potere la madre Emilia e lo zio Leone, duca di Fondi¹¹⁵. Essi appariranno accanto al duca in quasi tutti i documenti ufficiali di questo periodo, nonché nelle azioni giuridiche. Non è chiaro il perché di questa scelta, soprattutto se si pensa che il duca era da tempo maggiorenne. Si è in passato ipotizzata una minoranza fisica o mentale di Giovanni IV¹¹⁶ o una malattia che l'avrebbe lentamente portato alla morte. In realtà, a ben vedere, pur essendo a noi sconosciute le cause, questo genere di associazioni al potere sembrano essere tipiche degli anni a cavallo del millennio. Anche a Traetto, già nell'ultimo decennio del secolo X vediamo simili associazioni di potere, Dauferio II, infatti, governò insieme a ben tre figli e alla madre Maria¹¹⁷.

¹¹⁴ *CDC*, vol. 1, LXXXIX.

¹¹⁵ *CDC*, vol. 1, CXVIII, CXXI.

¹¹⁶ Merore, *Gaeta*, p.31 ss.

¹¹⁷ *CDC*, vol. 1, CXXX, CXXXVII.

Alla sua morte il comitato passerà al figlio Landone che lo reggerà insieme a tre fratelli e due nipoti¹¹⁸.

La vera stranezza delle associazioni al potere di Giovanni IV è che egli morirà senza essersi associato il figlio Giovanni V¹¹⁹. Infatti, è molto probabile che subito dopo la sua scomparsa nel ruolo di duca gli sia succeduto, per un periodo di qualche mese, un certo Leone figlio di Docibile magnifico. Non sappiamo bene chi egli fosse, ma il suo nome e quello di suo padre sembrerebbero indicare una appartenenza al clan dei Docibili, magari a qualche ramo cadetto. La sua brevissima successione a Giovanni IV resta però solo ipotizzabile, in quanto, i due documenti in cui appare furono inizialmente datati dai monaci cassinesi al 1042¹²⁰. Solo negli ultimi decenni, facendo uno studio comparativo dei nomi che appaiono nelle carte come beneficiari o come firme testamentarie, si è ritenuto più opportuno collocare i due documenti all'agosto del 1012. La debolezza del ramo principale della famiglia ducale però non spiegherebbe le evoluzioni successive.

Già nell'ottobre del 1012, infatti, troviamo al seggio ducale Giovanni V figlio di Giovanni IV. Sarà la duchessa Emilia a garantire al proprio nipote la successione al padre, benché in realtà ciò non sarà sufficiente ad assicurare una stabilità al giovane duca. Giovanni V è definito minorenne nei primi documenti nei quali appare come *consul et dux*¹²¹ e nella primavera del 1013 troviamo nella datazione del documento anche la duchessa Emilia, che addirittura viene citata prima del duca, il nipote¹²². Ella sparirà tre o quattro anni più tardi, facendo posto a un altro duca Leone, associato al potere con Giovanni V, benché in una posizione di preminenza dato che anch'egli, così come Emilia,

¹¹⁸ CDC, vol. 1, CXLIX.

¹¹⁹ Negli ultimi documenti di Giovanni IV, infatti, non appare il figlio Giovanni V: CDC, vol. 1, CXX, CXXI, CXXII, CXXIV.

¹²⁰ CDC, vol. 1, CLXXVI, CLXXVII

¹²¹ CDC, vol. 1, CXXV, CXXVI.

¹²² CDC, vol. 1, CXXVIII.

viene citato prima del giovane duca nella documentazione. La duchessa tornerà sette anni più tardi, nel 1023, all'inizio al fianco di entrambi i duchi¹²³ – Leone e il nipote ormai maggiorenne – poi del solo Giovanni V¹²⁴. Ancora una volta, così com'era accaduto con il figlio Giovanni IV, vediamo la duchessa Emilia associata al potere non a causa della minore età del duca, ormai maggiorenne, ma esclusivamente per motivi di prestigio e di autorità¹²⁵.

Queste particolari associazioni al potere dei primi anni del secolo XI che abbiamo visto prima a Traetto e poi a Gaeta, insieme con la vacanza sul seggio ducale tra gli anni '60 e '70 del secolo X sembrano indicarci che probabilmente quello dei Docibili era un potere condiviso da un clan familiare capace di trovare la soluzione a eventuali problemi e conflitti sempre nell'ambito della famiglia.

Emilia, come si è già detto, fu, insieme con il vescovo Bernardo, l'ultimo grande personaggio della dinastia docibilea. Ella fu nei decenni a cavallo del mille protagonista assoluto in molteplici aspetti, privati e pubblici, della vita della famiglia: la vediamo preservare e gestire il patrimonio fondiario e immobiliare¹²⁶; aiutare Bernardo a restaurare l'autorità vescovile¹²⁷; figurare nella datazione dei documenti con il titolo di duchessa¹²⁸; favorire e accompagnare la successione al seggio ducale del figlio prima e del nipote poi; prendere parte alle grandi assemblee politiche¹²⁹. Rami secondari della famiglia continuarono a governare sulle entità territoriali venutesi a creare negli ultimi decenni nell'entroterra ma non troveremo più un Docibile nel ruolo di duca di

¹²³ *CDC*, vol. 1, CXLII, CXLIII.

¹²⁴ *CDC*, vol. 1, CXLVI, CXLVII, CL, CLI, CLII, CLIII, CLIV, CLX, CLXI, CLXII, CLXIII.

¹²⁵ *CDC*, vol. 1, CXLII del 1023 è l'ultimo documento in cui è specificata la minore età del duca.

¹²⁶ *CDC*, vol. 1, CV, CLI.

¹²⁷ *CDC*, vol. 1, CV.

¹²⁸ *CDC*, vol. 1, CXXVIII, CXLII, CXLVII, CL, CLI, CLII, CLIII, CLIV, CLX, CLXI, CLXII, CLXIII.

¹²⁹ *CDC*, vol. 1, CLVI.

Gaeta. Non sappiamo precisamente cosa accadde, di certo Gaeta si trovò a divenire una pedina all'interno del più ampio gioco che si svolgeva in quegli anni in Campania e che vedeva un intensificarsi costante del conflitto tra le tradizionali formazioni politiche del territorio. È probabile che, approfittando della debolezza istituzionale che viveva l'autorità ducale gaetana e usando come pretesto l'amicizia di questa con il duca di Napoli Sergio IV, Pandolfo IV principe di Capua decidesse nel 1032 di attaccare Gaeta e d'impadronirsene. Il suo dominio sul ducato durerà soltanto 6 anni, ma da questo momento si aprirà un periodo di continui stravolgimenti e cambi al potere che terminerà solo nel 1063 con la presa della città per mano normanna.

1.2 Il potere docibileo: una struttura familiare

Sembra necessario, dopo aver ripercorso la storia dei Docibili dalla metà del secolo IX al secondo quarto dell'XI, provare ad esaminare, entro i limiti posti dalle fonti, se ci fu e quale fu la struttura di potere attorno ad essi. Per procedere in questo studio, prenderemo in analisi due elementi: i titoli di cui si fregiano i membri della famiglia ducale e i loro accoliti; le famiglie che coadiuveranno il potere dei Docibili e in che forme.

Nei decenni che precedono l'avvento dei Docibili, dunque nella prima metà del secolo IX, troviamo a Gaeta solo due titoli, che ci indicano ben poco sulla struttura istituzionale della città, che doveva essere ancora estremamente indefinita. Il più diffuso dei due titoli era quello di *comes*¹³⁰. Esso era di certo un titolo di prestigio, che identificava l'aristocrazia cittadina, come sembra indicarci il fatto che nelle

¹³⁰ CDC, vol. 1, II, IV, VI, XIII.

sottoscrizioni documentarie troviamo i *comites* sempre al primo posto. Il titolo non era ereditario, non tutti i membri di una famiglia se ne fregiavano, anzi, nelle carte troviamo spesso testimonianza di personaggi che si autodefiniscono figli di *comites* senza esserlo a loro volta o al contrario *comites* figli di semplici cittadini¹³¹. Ciò, unito al fatto che il titolo sparisce nella seconda metà del secolo IX, in seguito all'affermazione al potere dei Docibili che concentrarono prepotentemente l'autorità politica nelle loro mani, farebbe pensare che esso contraddistinguesse dei funzionari con ruoli giurisdizionali. Tuttavia non sembra possibile escludere neanche l'ipotesi che quello di *comes* fosse un titolo onorifico e che la qualifica fosse attribuita solo a singoli individui che si erano distinti per qualche motivo a noi ignoto. L'altro titolo di cui abbiamo traccia nella Gaeta pre-docibilea è quello di *ipato*. Se ne fregiano, in questo caso, solo due persone, Costantino e Marino, padre e figlio, che risultano essere in posizione di grande prestigio nelle carte nelle quali sono attestati¹³². Il titolo di origine bizantina, contrariamente a quello di *comes*, ha nei casi esaminati una definizione territoriale ben precisa, quella del *castrum* gaetano – all'epoca Gaeta era definita ancora *castrum* –, che di certo doveva corrispondere all'ambito amministrativo di loro pertinenza¹³³.

*Domno Constantino et domno Marino gloriosos ypatos castro
caietani hoc est genitori et filio*

Il fatto, poi, che fossero solo due individui a fregiarsi del titolo e che inoltre fossero padre e figlio ci fa pensare che esso dovesse essere ereditario. L'insieme di questi due elementi ci spinge a pensare che in questo caso siamo di fronte a un titolo che comportava delle

¹³¹ *CDC*, vol. 1, XIV.

¹³² *CDC*, vol. 1, V, XII.

¹³³ *CDC*, vol. 1, XII.

responsabilità amministrativo-istituzionali su un preciso ambito territoriale.

Un punto certo, invece, è il legame tra gli ipati Costantino e Marino e la famiglia ducale napoletana: dovevano essere in ottimi rapporti, quasi certamente imparentati¹³⁴. Particolarmente interessante in quest'ottica è l'unico documento che attesta le sottoscrizioni di Costantino e Marino. Esse, benché in lingua latina, sono scritte in caratteri greci, secondo l'uso riscontrabile a Napoli durante tutta l'epoca ducale, fino al 1137, e di fatto assente a Gaeta per lo stesso periodo¹³⁵. Una provenienza napoletana di Costantino e Marino potrebbe spiegare le sottoscrizioni in caratteri greci come una consuetudine acquisita, ma non sembra questo il caso, anzi, è molto probabile che gli ipati gaetani appartenessero all'aristocrazia locale: essi appaiono subito in una posizione di grande prestigio e discendono da un *comes* locale, Anatolio, come altri personaggi che incontriamo nelle fonti della prima metà del secolo IX¹³⁶. È più probabile, dunque, che Costantino e Marino volessero enfatizzare il loro legame con Napoli attraverso elementi grafici formali come appunto le sottoscrizioni in caratteri greci.

Di ciò che avviene a partire dall'avvento di Docibile I abbiamo già parlato: alla sua prima apparizione in una carta scritta si presenta con il titolo *prefetturio*; non è chiara la natura e la funzione di questo attributo ma sappiamo che da questo momento in poi, fino alla metà del secolo X, godrà di discreto successo e se ne fregeranno i più importanti personaggi di Gaeta – basti pensare a Leone figlio dello stesso Docibile I¹³⁷ o a Campolo di cui parleremo tra poco. Come abbiamo scritto, i *comites* scompaiono dalla documentazione con l'avvento della nuova dinastia, non sappiamo se ciò avvenga perché essi erano funzionari di una

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Le sottoscrizioni di *CDC*, vol. 1, V e XII sono infatti casi isolati a Gaeta.

¹³⁶ *CDC*, vol. 1, I.

¹³⁷ *CDC*, vol. 1, XXXI.

struttura istituzionale ormai non più esistente o perché quello di *comes*, in quanto titolo onorifico distintivo della vecchia classe dirigente, doveva apparire inopportuno o antiquato alla nuova aristocrazia.

Il titolo di *ipato*, invece, come sappiamo, fu presto recuperato da Docibile e dalla sua famiglia a dimostrazione del fatto che esso più che a una semplice onorificenza dovesse corrispondere a una carica politica con funzioni amministrative e giurisdizionali¹³⁸. Non sappiamo se il titolo fu auto-attribuito da Docibile stesso, dunque con una funzione legittimatoria del proprio potere, o se derivi da una istituzione esterna – l'impero bizantino, il ducato napoletano, il papato – che prendeva formalmente atto della nuova realtà a Gaeta. Per quella che nelle pagine precedenti abbiamo visto essere la storia della città, propendiamo decisamente per la prima ipotesi. Anche a proposito della carica ducale abbiamo già scritto come sia arrivata a Gaeta attraverso un doppio processo: imitativo e d'apparentamento con la famiglia reggente napoletana.

L'ultimo punto di rilievo da analizzare è quello relativo al ritorno del titolo comitale nell'ultimo quarto del secolo X. Il potere dei *comites* di questo periodo è del tutto differente da quello di cui godevano i portatori del titolo all'inizio del secolo IX. Se, infatti, non abbiamo certezze per il valore del titolo a quel tempo – che poteva essere puramente onorifico o al contrario identificare dei funzionari –, possiamo invece affermare che in età docibilea esso indicasse una carica con delle funzioni da amministrare all'interno di un distretto territoriale più o meno definito. Abbiamo visto, infatti, come i nuovi *comites* risiedessero in centri abitati diversi da Gaeta – Traetto e Castro d'Argento – incardinati in un territorio di loro pertinenza, sul quale esercitavano il potere – non sappiamo se in maniera autonoma o per conto del duca.

¹³⁸ CDC, vol. 1, XV.

Ma oltre ai Docibili, chi altro era portatore dei titoli appena esaminati? Quali altri individui o famiglie collaboravano alla gestione del potere? Difficile a dirsi, la ricostruzione di possibili legami familiari è resa particolarmente complessa dal fatto che, per il secolo X, a Gaeta non è attestato l'uso dei cognomi, che compariranno nella documentazione a partire dal secondo quarto del secolo XI, ma solo quello del patronimico.

Per avanzare delle ipotesi nella ricostruzione delle genealogie ci pare opportuno ripercorrere l'ottimo lavoro condotto da Patricia Skinner, le cui conclusioni ci sentiamo di condividere in gran parte. La studiosa britannica per accertare legami di sangue o matrimoniali tra i personaggi presenti nella documentazione utilizza un doppio metodo, per poi incrociare i risultati tra loro¹³⁹.

Il primo è quello del *lead-name*, che consiste nel tracciare il ripetersi di un dato nome nel susseguirsi delle generazioni. In genere il nome ricorrente è quello del capostipite eponimo o del personaggio che maggiormente ha contribuito alle fortune familiari. Questo metodo, ovviamente, può offrire dei riscontri solo se applicato a una ristretta area territoriale, il che lo rende perfetto per la realtà gaetana, un piccolo ducato confinante con realtà politiche di ben altre tradizioni onomastiche.

Il secondo è quello di analizzare tutti i nomi legati a una determinata proprietà fondiaria in diversi momenti storici poiché è probabile che i proprietari abbiano dei legami di parentela tra loro. Questo secondo metodo pone ancora maggiori limitazioni del primo: è necessario che i beni siano chiaramente identificabili, magari con un nome proprio. Dato che quest'ultima occorrenza è ben poco frequente nella documentazione, è necessario incrociare i risultati di entrambi i metodi di analisi per ottenere – è bene ripeterlo – una pur sempre ipotetica ricostruzione genealogica.

¹³⁹ Skinner, *Family power*, p. 103 ss.

Attraverso l'applicazione di questo metodo risultano essere due le maggiori famiglie che troviamo nella documentazione al fianco dei Docibili come coadiuvanti della loro azione di governo o semplicemente come aristocrazia terriera: i Cristofori e i Campoli.

Il clan che incontra maggiore fortuna, nel periodo docibileo, è quello dei Cristofori – dal nome del capostipite, il *comes* Cristoforo. Essi saranno in grado di accumulare un vastissimo patrimonio fondiario e godranno sempre del favore dei Docibili, come sembrano indicarci le firme testamentarie in calce ai documenti che hanno i duchi come attori. La loro origine però è precedente quella del dominio docibileo, se è vero che come capostipite eponimo della famiglia dobbiamo identificare il *comes* Cristoforo, che nel primo documento del *Codex Diplomaticus Cajetanus* compra un terreno nei pressi della chiesa di San Saba fuori Sperlonga da Giovanni, figlio del conte Anatolio e verosimilmente fratello e zio dei futuri ipati Costantino e Marino¹⁴⁰. La vicinanza con questi ultimi, non sembra aver nociuto alla discendenza di Cristoforo se è da riconoscere come suo nipote l'omonimo figlio di Sergio testimone nel processo presieduto da Docibile I nell'867, primo documento in cui appare il nuovo signore¹⁴¹. Da questo momento in poi le testimonianze dei Cristofori appariranno nelle carte docibilee per numerose generazioni.

Anche le vicende patrimoniali della famiglia incontreranno grande fortuna¹⁴². Già nell'890 vediamo Docibile I e Giovanni I confermare a Leone, Deliziosa e Maria, nipoti del *comes* Cristoforo le terre adiacenti alla chiesa di San Saba comprate appunto dal nonno¹⁴³. La vera ricchezza della famiglia, però, sarà legata alla fortuna di beni fondiari ducali – l'antico patrimonio papale di Fondi e Traetto che ormai costituisce le

¹⁴⁰ *CDC*, vol. 1, I.

¹⁴¹ *CDC*, vol. 1, XIII.

¹⁴² Skinner, *Family power*, pp. 107-12.

¹⁴³ *CDC*, vol. 1, XVI.

terre pubbliche ducali di cui ci occuperemo nel secondo capitolo –, essi sono attestati infatti come proprietari in tutte le località nelle quali sappiamo esserci la maggior concentrazione di terreni ducali – Flumetica, Castro d'Argento, Corene, Simproniano, Passignano¹⁴⁴. È probabile che questi beni potessero essere concessioni dei Docibili. D'altronde lo stretto legame dei Cristofori con i signori di Gaeta è provato anche dalla loro repentina sparizione dalle carte poco dopo la caduta dei Docibili. L'ultima apparizione è una sottoscrizione documentaria del 1042 di un certo Ramfo figlio di Cristoforo *magnificus*¹⁴⁵.

Nonostante le profonde relazioni intercorse tra le due famiglie, non abbiamo traccia di legami matrimoniali tra i loro membri, matrimonio che invece legò i Docibili al capostipite della seconda grande famiglia a cui abbiamo accennato, i Campoli. Abbiamo visto come le politiche matrimoniali dei duchi di Gaeta giocarono un ruolo fondamentale nei rapporti con i potentati circostanti ma anche con famiglie o personaggi chiave nel panorama politico gaetano. È certamente il caso del matrimonio tra Campolo *prefetturio* e Matriona, figlia di Giovanni I¹⁴⁶. La loro unione darà vita a una discendenza tra le più floride e fortunate nella storia cittadina. La preminenza del personaggio si deduce dal titolo che porta, che lo colloca, apparentemente, nei ranghi dell'aristocrazia cittadina, consentendoci d'inquadrare le nozze con Matriona come la formalizzazione dell'alleanza tra due famiglie ricche e potenti. Eppure, non sappiamo quasi nulla riguardo alle sue origini, e la fortuna sua e dei suoi discendenti non sembra essersi creata indipendentemente, bensì in seguito a sostanziose concessioni docibilee. Così come i discendenti del *comes* Cristoforo, anche i Campoli possiedono terre nelle località dove sono concentrati i beni fondiari ducali derivanti dall'antico patrimonio papale di Fondi e

¹⁴⁴ CDC, vol. 1, LXXXVIII, CXIII, CXXV, CXXXIX, CLI.

¹⁴⁵ CDC, vol. 1, CLXXV.

¹⁴⁶ CDC, vol. 1, XL, L.

Traetto, fatto che ci fa pensare, benché le evidenze positive siano rarissime, a delle donazioni da parte della famiglia reggente¹⁴⁷. La corrispondenza tra i nomi dei luoghi, le date di attestazione di queste proprietà e il ruolo di testimoni che essi ricoprono in numerosi atti scritti ci fa ritenere piuttosto probabile la donazione da parte dei signori di Gaeta.

Non è tutto, essi saranno beneficiari del bene immobiliare – come vedremo nel seguente capitolo – considerato più prezioso dai Docibili: i mulini ad acqua. Nel 937¹⁴⁸ e nel 949¹⁴⁹, infatti, vediamo Campolo *prefetturio* possedere e scambiare in permuta quote di mulini con membri della famiglia ducale. È l'unico caso che conosciamo, per la prima metà del secolo X, di un individuo esterno al clan docibileo in possesso di quote di mulini. Si potrebbe pensare, eventualità altrettanto eccezionale e non documentata, che queste quote derivassero dalla dote della moglie Matrona, che era pur sempre la figlia di Giovanni I *patrizio imperiale*, ma non sembra essere questo il caso. Se così fosse stato, infatti, la moglie sarebbe apparsa al suo fianco negli atti di permuta delle quote, mentre ciò avviene solo nel secondo documento, quello del 949, dove si specifica chiaramente che la quota ceduta del mulino *maiore* è stata concessa a Campolo e Matrona da Giovanni I. Nella carta del 937, invece, il *prefetturio* appare da solo e non è specificato in alcun modo come egli sia entrato in possesso del mulino.

Vi è un'altra attestazione che mostra un membro della famiglia dei Campoli beneficiare della proprietà di un mulino, è il caso di Campolo e Giovanni che nel 978 ricevono dai duchi Marino e Giovanni III un mulino sul corso d'acqua dell'Ausente¹⁵⁰. Non è in alcun modo specificata la motivazione di tale cessione, ed è pur vero che, come

¹⁴⁷ CDC, vol. 1, LXVIII, LXIX.

¹⁴⁸ CDC, vol. 1, XL.

¹⁴⁹ CDC, vol. 1, L.

¹⁵⁰ CDC, vol. 1, LXXIII.

vedremo nel seguente capitolo, nell'ultimo quarto del secolo X la politica dei Docibili nei confronti dei beni ducali sembra essere radicalmente cambiata, favorendo l'alienazione a persone estranee alla famiglia, nondimeno la donazione nei confronti di Campolo e Giovanni ha dell'eccezionale.

A cosa è dovuta tanta generosità nei confronti dei Campoli? Essi nel corso del secolo X si affermano come una potentissima famiglia in grado di supportare con diversi mezzi i Docibili, riconfermandosi soggetti di cui è meglio guadagnarsi il favore. Pur tuttavia resta vero che la loro potenza sembra essere quasi esclusivamente frutto delle ricche concessioni dei signori di Gaeta. Inoltre, più di ogni altra cosa, è da chiarire quale fosse la posizione e il ruolo di Campolo *prefetturio* a cavallo tra il secolo IX e quello X, prima del matrimonio con Matrona, per aver potuto godere di tali favori da parte dei Docibili e infine arrivare a sposare una di loro, evento che cambierà – o accelererà – le fortune familiari.

Patricia Skinner si è avventurata in un'indagine dell'identità di Campolo *prefetturio* per provare a spiegare l'atteggiamento dei Docibili nei suoi confronti. Non ci sentiamo di condividere, però, le conclusioni della studiosa britannica¹⁵¹. Nel suo studio, la Skinner identifica il capostipite dei Campoli come figlio e nipote di Marino e Costantino, ipati di Gaeta nel periodo pre-docibileo fino all'866. La sua ricostruzione passa attraverso l'identificazione del *prefetturio* e di un certo Campolo figlio di Marino *comes* come stessa persona. Quest'ultimo appare, anch'egli con il titolo di *prefetturio*, tra le firme testamentarie di un documento dell'890 al fianco di Docibile I e Giovanni I¹⁵². Il conte Marino, padre del Campolo testimone nell'890, andrebbe poi riconosciuto come l'ipato Marino, figlio di Costantino, che dopo aver

¹⁵¹ Skinner, *Family power*, pp. 35-37.

¹⁵² *CDC*, vol. 1, XV.

perso il potere avrebbe assunto il titolo di *comes*. Tutto ciò, renderebbe Campolo *prefetturio* un discendente, e pretendente, al ruolo di ipato di Gaeta; guadagnare il suo appoggio avrebbe significato per Docibile I eliminare un possibile pretendente al potere e allo stesso tempo ottenere ulteriore legittimazione per sé e per la sua discendenza.

Quest'ipotesi, avanzata da Patricia Skinner, benché affascinante, ci pare troppo azzardata, per una serie di motivi. Il primo, e più rilevante, è di certo quello della distanza temporale che intercorre tra i vari eventi di cui Campolo sarebbe protagonista. Nell'890 egli doveva essere già maggiorenne, come ci dimostra il fatto che sottoscriva un atto in qualità di testimone. Nel 949, sessant'anni dopo, lo troviamo ancora in vita a scambiare quote di mulini con il duca Docibile II e la moglie Orania. Secondo questa ricostruzione quindi nel 949 egli doveva avere più di 80 anni, eventualità da ritenere non impossibile ma quantomeno altamente improbabile.

C'è un altro punto, riguardo al tempo, che non ci convince in questa ricostruzione. Ipotizziamo che la persona a essere attestata nella documentazione come Campolo *prefetturio* sia sempre la stessa e che esso sia effettivamente il figlio dell'ipato Marino. Non sappiamo quando le nozze con Matrona ebbero luogo, ne abbiamo notizia certa solo nel 937¹⁵³, settant'anni dopo la presa di potere da parte di Docibile I. Se quest'ultimo avesse avuto bisogno di legittimare il proprio ruolo guadagnandosi il sostegno di Campolo, sembra logico pensare che ciò dovesse avvenire presto, subito dopo la presa di potere, magari dando in sposa una delle proprie figlie, che sappiamo esistettero e giocarono, attraverso i matrimoni, un ruolo importante proprio nella creazione di relazioni con altre famiglie influenti. Il fatto che a Campolo fu data in moglie una nipote di Docibile ipato – probabilmente anche dopo la sua morte avvenuta nel 906 –, sembra indicare che quest'ultimo non avesse

¹⁵³ *CDC*, vol. 1, XL.

una grande urgenza di guadagnarsi l'appoggio del primo. L'urgenza sembra scemare ancora se decidiamo di prendere il documento dell'890 come termine *post quem*: in esso, infatti, non viene specificato nessun legame familiare tra Campolo e gli ipati, lasciandoci immaginare che il matrimonio sia avvenuto in seguito a quella data, oltre 20 anni dopo la presa di potere di Docibile I, quando il suo potere sembra essersi ormai stabilizzato.

C'è un'ultima questione che riteniamo essere particolarmente problematica a proposito della figura di Campolo *prefetturio* e della sua ascendenza: il titolo portato dal padre. Secondo la ricostruzione di Patricia Skinner, Marino, in seguito alla perdita del potere, aveva abbandonato il titolo di ipato per assumere quello di *comes*. È vero che Marino faceva parte della discendenza del *comes* Anatolio e ciò rendeva probabile l'acquisizione del titolo da parte sua, ma è anche vero che, come abbiamo visto in precedenza, questo non sarà ereditario a Gaeta fino all'ultimo decennio del secolo X. Ci sentiamo di escludere la possibilità d'identificare nel *comes* Marino, il Marino ipato, figlio di Costantino, in tal modo negando il legame tra Campolo e la dinastia pre-docibilea.

Ricapitolando, sembra più opportuno riconoscere il Campolo dell'890 come una persona diversa dal marito di Matrona, quello del 937 e del 949, probabilmente essi sono padre e figlio visto il prestigio di cui entrambi godono nelle carte. Sembra inoltre da escludere un legame di questi con gli ipati Costantino e Marino per la flebilità delle testimonianze – il patronimico di Campolo nel documento dell'890, dove peraltro il padre Marino è titolato *comes* e non ipato¹⁵⁴ - che portano questa teoria a essere poco più che una congettura.

¹⁵⁴ *Ibid.*

Abbiamo visto come il titolo di *prefetturio* fosse assente a Gaeta prima dell'arrivo di Docibile¹⁵⁵ e come ancora fino al secondo quarto del secolo X esso sia portato solo da membri della famiglia reggente. Sappiamo invece che il titolo era particolarmente diffuso a Napoli e ad Amalfi, fatto che ci ha portato a ipotizzare un'origine non autoctona della famiglia docibilea. Riteniamo che sia lecito pensare lo stesso per quelle che sono le origini di Campolo *prefetturio* padre, quello dell'890. Avendo riconosciuto i due *prefetturii* come due persone diverse è da escludere che il titolo sia stato acquisito in seguito al matrimonio con Matrona e al conseguente ingresso nella famiglia reggente, che tra l'altro abbiamo visto avvenire dopo l'890. Ci pare quindi ipotizzabile che il titolo fosse stato acquisito in altra occasione, magari altrove, probabilmente a Napoli. Un legame con questa città potrebbe essere trovato, seppur in maniera del tutto ipotetica, in alcune testimonianze napoletane del secondo quarto del secolo X, dove appare uno dei figli di *Iohannis miles* con un nome alquanto inusuale nelle fonti campane di questo periodo: Campolo¹⁵⁶. Egli è attestato, come il padre con il titolo di *miles*, come testimone in quattro carte napoletane scritte tra il 927 e il 942¹⁵⁷, e appare in altri documenti, sempre dello stesso periodo, in azioni giudiziarie o come donatore, nei panni di proprietario di terreni nella zona della Liburia¹⁵⁸. La particolare ricorrenza di un nome inusuale, quello di Campolo, può farci pensare che tra la famiglia di *Iohannis miles* e il *prefetturio* vi potesse essere una parentela. L'affermazione resta esilmente sostenuta dalle fonti, ma ciononostante ci pare opportuno darle voce: Campolo *prefetturio* padre potrebbe essere stato un napoletano con legami in una famiglia di tradizione militare e sarebbe

¹⁵⁵ CDC, vol. 1, da I a XII.

¹⁵⁶ Anche Patricia Skinner lega Campolo *prefetturio* alla famiglia di *Iohannis miles*, cfr. *Family power*, pp. 43-45.

¹⁵⁷ *Monumenta ad Neapolitani Ducatus Historiam Pertinentia*, a cura di B. Capasso, II/1, Napoli, 1881 - 1892 (d'ora in poi *Monumenta*), 14, 16, 18, 42.

¹⁵⁸ *Monumenta*, II/1, 36, 48.

giunto a Gaeta nell'ultimo quarto del secolo IX. Questa ci sembra essere, nei limiti imposti dalle fonti, l'ipotesi più convincente.

1.3 Napoli tra Bisanzio, impero carolingio e Saraceni

Abbiamo già accennato, all'inizio di questo capitolo, alle differenze tra la realtà gaetana e quella napoletana di questo periodo, soprattutto in quello che è il percorso che porta alla formazione delle due istituzioni ducali; è ora opportuno vedere in cosa queste differenze si estrinsechino. Prima d'iniziare il racconto delle vicende del ducato napoletano, sono però necessarie alcune premesse, alcune di carattere storico, altre di carattere metodologico.

Cominciamo da queste ultime. È necessario specificare subito che il grosso della documentazione relativa al ducato di Napoli sopravvissuta e corrispondente ai *Regesta Neapolitana*, quarta parte dei *Monumenta ad Neapolitani Ducatus Pertinentia*¹⁵⁹ comincia a partire dal 912, lasciandoci ben poche testimonianze per i decenni, di nostro interesse, precedenti questa data. Per sopperire all'eventuale mancanza di fonti documentarie si è dunque deciso di rivolgersi anche a quelle cronachistiche.

Le fonti, anche quelle posteriori al 912, c'impongono poi un altro limite che riguarda la storia dei duchi, ovvero la loro presenza diretta nella documentazione. Nonostante, infatti, a Napoli vi sia una grandissima ricchezza di carte per il secolo X, la presenza ducale è attestata solo in poche di queste. Per la verità, l'azione dei duchi di Napoli

¹⁵⁹ Pare superfluo ripercorrere tutta la tormentata vicenda della perdita della documentazione originale, distrutta nell'incendio di San Paolo Belsito, e pervenutaci solo attraverso versioni edite nel secolo XIX come i *Monumenta* del Capasso o I *RNAM*.

si percepisce attraverso la documentazione come forte e pervasiva, ma nella maggioranza dei casi in maniera indiretta: le carte napoletane ci restituiscono un quadro molto più ricco della società del tempo e delle sue dinamiche, con la costante azione politica ducale sullo sfondo, piuttosto che una dettagliata storia familiare come accade invece a Gaeta. Il nostro racconto non potrà ovviamente non riflettere questa prospettiva.

Premessa storica necessaria alla narrazione è invece la maggiore importanza che le vicende internazionali sembrano ricoprire nella storia napoletana rispetto a quella gaetana. Gli attori politici sono sempre gli stessi – Bisanzio, i saraceni, il papato, il Sacro Romano Impero, i potentati longobardi – diverso è il grado d'implicazione della città. Questo, come vedremo, cambierà a seconda delle contingenze ma non ci pare sbagliato affermare che in linea generale fosse ben maggiore rispetto a Gaeta. Ciò è sicuramente legato a cause disparate: la maggiore grandezza e importanza del centro abitato; la posizione invidiabile del suo porto; la sua forza militare e diplomatica; la sua importanza strategica nel panorama politico campano dovuta alla sua posizione e alle sue fortificazioni; il valore simbolico della città, residenza storica del *magister militum Campaniae*.

La politica estera del ducato sarà sempre mutevole, con repentini cambi di fronte, che spesso porteranno Napoli a contrapporsi, di fatto, all'impero bizantino di cui faceva parte. Il filo rosso della storia ducale è la sopravvivenza della città a tutti i costi, per la quale va esperito ogni mezzo, non importa se esso comporti l'alleanza con l'antico nemico longobardo o l'incursore saraceno.

A guidare il ducato napoletano dalla metà del secolo IX fino alla presa normanna della città alla metà del XII, è la dinastia dei Sergi, che si insedia al governo nell'840 con il capostipite eponimo Sergio I. La presa del potere avviene in condizioni molto particolari, che ci obbligano

subito a chiarire come la storia di Napoli, anche quella del secolo X, sia innanzitutto la storia di un processo aperto, di lunga durata, che per certi versi non si compirà mai del tutto: l'indipendenza del ducato dall'impero bizantino. Napoli è, infatti, come abbiamo già scritto, la residenza del *magister militum Campaniae*, l'ufficiale a capo della gerarchia militare bizantina, e dalla fine del secolo VI e l'inizio del VII sempre più anche di quella civile, nella regione. Il titolo si trova spesso, nell'utilizzo, alternato con quello di *dux*, senza che l'uso dell'uno o dell'altro termine ci indichi una differenza nella qualità della carica. La designazione del duca – o *magister militum* – avviene in principio per opera dell'esarca, poi, dalla seconda metà del secolo VII, direttamente per mano dell'imperatore secondo un uso diffuso nel mondo bizantino per evitare troppa concentrazione di potere nelle mani dei funzionari immediatamente sottoposti al sovrano – in questo caso l'esarca e, dopo, il patrizio di Sicilia. Difficile però dire se gli ufficiali fossero scelti tra gli esponenti delle maggiori famiglie locali o se fossero invece inviati direttamente da Bisanzio¹⁶⁰. Oscure restano le modalità di designazione dei duchi per il secolo VIII; l'unica cosa che sappiamo di certo è che negli anni sessanta c'è un primo tentativo di dinastizzazione della carica ad opera del duca Stefano, che si assocerà al potere prima il figlio Gregorio nel 767, e poi, deceduto quest'ultimo, il genero Teofilatto. Il tentativo fallisce quando, alla morte del fondatore che nel frattempo era divenuto vescovo di Napoli, ai suoi successori non riesce di mantenere la dignità ducale. La presenza e l'influenza bizantina sembrano in questo periodo attenuarsi tanto che non è dato sapere nemmeno se ci fosse ancora una formale nomina imperiale dei duchi, fosse anche solo come riconoscimento di uno stato di fatto. Di certo l'impero torna a giocare un ruolo di primo piano quando, fallito il tentativo di dinastizzazione, si apre un periodo di

¹⁶⁰ Per quel che riguarda la presenza a Napoli del *dux* o *magister militum* dal secolo VI all'VIII cfr. Cassandro, *Il ducato bizantino in Storia di Napoli*, vol. II/1, Cava dei Tirreni, 1969, cap. I.

tumulti in città per uscire dal quale i napoletani chiedono l'intervento bizantino. Nell'801 al posto di Teofilatto, genero di Stefano deceduto solo l'anno prima, a capo del ducato troviamo un tal Antimo¹⁶¹. Non sappiamo in che modo e in che occasione avviene la successione, e neppure se quest'ultimo fosse un discendente di Stefano. Certo è che Antimo rimase al potere fino al suo decesso nell'818. Alla sua morte, si apre un periodo di conflitti interni alla città per la successione, che termina solo con l'arrivo, lo stesso anno, del *magister militum* Teoctisto, inviato, su richiesta stessa dei napoletani – o almeno della classe dominante della città –, dal patrizio di Sicilia¹⁶². Il racconto restituisce l'idea che già in questo momento fosse dunque affermata la consuetudine per i napoletani, o almeno per l'aristocrazia cittadina, di scegliere il proprio duca e che solo in mancanza di un accordo tra loro, questi si sarebbero rivolti all'ufficiale imperiale. I fatti che seguono sembrano confermarcelo. Dopo tre anni, secondo l'usanza dell'amministrazione militare bizantina, l'ufficiale Teoctisto lascia Napoli e al suo posto è inviato un sostituto di nome Teodoro, prontamente cacciato dalla cittadinanza che innalza al seggio ducale Stefano, apparentemente il nipote del vecchio duca Stefano II, deceduto nell'800¹⁶³. Probabilmente l'aristocrazia napoletana era ormai abituata a scegliere il proprio duca e non voleva che quello che era stato un evento isolato – l'invio di un *magister militum* esterno designato dal patrizio di Sicilia – divenisse una consuetudine. Stefano resta al potere per undici anni, pare, fino all'832, quando viene assassinato a seguito di una congiura, che sarebbe stata ordita dal principe beneventano Sicone¹⁶⁴, che in quel momento cingeva d'assedio Napoli. Alla morte di Stefano si

¹⁶¹ Giovanni Diacono, *MGH, Scriptores, Script. rerum Lang. et Ital.*, pp. 398-436.

¹⁶² *Ibid.*.

¹⁶³ *Monumenta*, I, *Chronicon episcoporum s. Neapolitanae Ecclesie*, XLIII, p. 303-306.

¹⁶⁴ Giovanni Diacono, *MGH, Scriptores, Script. rerum Lang. et Ital.*, pp. 398-436.

apre un periodo di torbidi che, un omicidio dietro l'altro, vede susseguirsi velocemente, nell'arco di otto anni, ben quattro duchi: Bono, Leone, Andrea, Contardo¹⁶⁵.

Ed eccoci quindi tornare alla particolare presa di potere da parte di Sergio I nell'840. Egli, all'epoca conte di Cuma, è scelto, probabilmente acclamato, dalla *militia* napoletana come nuovo duca¹⁶⁶. L'episodio è certamente degno di nota ma questa data, pur così importante, non segna in alcun modo l'inizio di un'entità istituzionale indipendente dall'impero. Volendo dare credito al racconto cronachistico, è la città di Napoli, attraverso la *militia*, la classe sociale dominante, a decidere e imporre il nuovo duca. Questo fatto non sembra poi così dirompente se guardiamo alla storia del secolo VIII, durante il quale, molto probabilmente, la designazione già avveniva per opera dei napoletani e, probabilmente, all'impero bizantino – nella persona del patrizio di Sicilia – non restava che prendere atto della scelta fatta. A farcelo pensare sono il tentativo di dinastizzare la carica ducale da parte di Stefano II e i fatti dell'818 e poi dell'821. Insomma, non sembra che quest'acclamazione, quand'anche fosse avvenuta, vada identificata come un evento di rottura nella storia del ducato. L'abbiamo già scritto ma è bene ripeterlo: il processo d'indipendenza di Napoli dall'impero bizantino è un processo che non si compirà mai fino in fondo, di certo non con cesure nette. Il ducato di Napoli, pur sviluppando delle peculiarità, istituzionali, sociali, culturali, proprie; pur non subendo più un controllo diretto dell'amministrazione imperiale; pur agendo spesso contro gli interessi di Bisanzio e al fianco dei suoi nemici; non si considererà mai un'entità a sé stante, divisa dall'impero.

¹⁶⁵ *Monumenta*, I, *Chronicon episcoporum s. Neapolitanae Ecclesie*, XLIV, p. 306-308.

¹⁶⁶ *Monumenta*, I, *Chronicon episcoporum s. Neapolitanae Ecclesie*, XLIV, p. 308-309.

Sono soprattutto elementi formali che emergono dalla documentazione a darci questa certezza. Fino alla scomparsa del ducato nel 1140, infatti, nelle carte napoletane troveremo la datazione secondo gli anni di regno degli imperatori¹⁶⁷. Le firme testamentarie, secondo le prescrizioni del diritto giustiniano, sono sempre tre e sono redatte in caratteri greci, proprio a voler rivendicare un'appartenenza a quel mondo. I titoli che ricorrono di continuo nella documentazione – di cui parleremo diffusamente più avanti – sono per la maggior parte di derivazione bizantina: *senatores*, *lociservatores*, *spatari*, *comites*, *magnifici*, *tribuni*, *prefecturii*. I duchi stessi, d'altronde, si fregeranno sempre degli attributi del potere bizantino definendosi sempre o *dux* o *magister militum*. Poi, dal 907, con Gregorio III, il titolo ufficiale diventa quello di *consul et dux* di solito accompagnato dalla formula *in Dei nomine* e dall'attributo *eminentissimus*¹⁶⁸. La titolatura resta immutata fino al secondo quarto del secolo XI quando diviene: *in Dei nomine eminentissimus consul et dux atque Domini gratia magister militum*¹⁶⁹. Riappare l'antico *magister militum* ad accompagnare la formula creata nel 907 da Gregorio III. La nuova espressione peraltro è usata solo parzialmente e i duchi nelle sottoscrizioni continueranno ad apparire solo come *consul et dux*.

Non è tutto, alla seconda metà del secolo X, probabilmente legato a una ripresa del potere bizantino nel meridione d'Italia per opera della dinastia Macedone, i duchi torneranno a fregiarsi anche dei titoli imperiali di *anthipatus patricius* o di *imperialis protosebasto*¹⁷⁰. Inoltre, segnale forte di questo senso di appartenenza al mondo greco, i trattati che potremmo definire di “politica estera” sono sottoscritti dai duchi con

¹⁶⁷ Cfr. uno qualsiasi degli oltre 600 documenti contenuti nei *Regesta Neapolitana, Monumenta*, II/1.

¹⁶⁸ *Monumenta*, II/2, 1.

¹⁶⁹ *Monumenta*, II/2, 12.

¹⁷⁰ *Monumenta*, II/2, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

la clausola *salva fidelitate sanctorum imperatorum*. Certo, quelli presentati sono elementi formali, la realtà di fatto era ben diversa, eppure sufficienti a parer nostro ad attenuare l'enfasi per la designazione di Sergio a duca di Napoli come elemento di rottura nella storia ducale, anche se ciò non significa sminuire l'importanza che per altri versi ebbe l'episodio. La presa di potere di Sergio ebbe una rilevanza notevole nelle contingenze storiche del momento.

Il ducato, infatti, nell'840 usciva da anni di durissima pressione da parte dei longobardi che, prima con Sicone, poi con Sicardo, ne aveva messo a dura prova le capacità di sopravvivenza¹⁷¹. Sergio s'impone subito sulla scena come abile politico, tracciando quasi le linee guida e i margini d'azione del potere ducale per la successiva storia napoletana. Interviene vivacemente nelle lotte che contrappongono i principati longobardi, appoggiando prima una parte poi l'altra; introduce come importante pedina sullo scacchiere politico campano lo sfruttamento dei saraceni, nei confronti dei quali vi sarà sempre un atteggiamento altalenante tra l'accordo e l'aperto conflitto; mantiene rapporti stretti, seppur ambivalenti, con continui cambi di segno, con il papato. Forse, però, tra quelli introdotti da Sergio, l'elemento di maggior rilievo per la successiva storia familiare è l'associazione al potere del futuro successore, generalmente uno dei propri figli maschi. A imitazione dell'uso invalso tra gli imperatori bizantini, questo sistema risolveva il grandissimo problema della legittimazione del potere. La condivisione del governo con il proprio erede risolveva brillantemente questo problema: chi deteneva ed esercitava già il potere, designava in maniera formale il proprio successore. Abbiamo visto, seppur brevemente, come già Stefano II avesse tentato di dare vita a una dinastia ponendo sul seggio ducale, mentre egli era ancora in vita, prima il figlio Gregorio, poi

¹⁷¹ Erchemperto, *MGH, Script. rerum Lang. et Ital.*, pp. 231-64.

il genero Teofilatto¹⁷². Questi episodi, però, sono legati all'eccezionalità delle contingenze. Stefano, mentre era ancora duca, fu eletto vescovo e abbandonando formalmente il governo della città passava il potere, probabilmente sfruttando la propria influenza, a Gregorio¹⁷³. Ben diverso è ciò che accade, decenni dopo, con Sergio I e poi con i suoi discendenti fino alla fine del ducato. Egli, infatti nell'864, un anno prima della sua morte, si associa al potere il figlio Gregorio, che a sua volta farà lo stesso con il proprio figlio Sergio nell'870¹⁷⁴.

I primi anni di governo di Sergio sono segnati dal conflitto con i Saraceni, che in questi decenni e per tutto il secolo IX, rappresenteranno un problema che andrà ben oltre i confini campani, e dell'Italia meridionale, raggiungendo Bisanzio e la corte imperiale franco-germanica. Nell'845 o 846, infatti, vi sono attacchi di flotte saracene alle coste campane: è saccheggiata Ponza, forse Ischia, e Miseno distrutta. Probabilmente Sergio, a capo di una flotta di Napoletani, Amalfitani e Gaetani, riesce a contenere i danni e poi a contrattaccare, scacciando i musulmani dal loro insediamento nella parte meridionale del golfo di Salerno, a punta Licosa¹⁷⁵. Allo stesso 846 sarebbe da attribuire l'aiuto fornito dai napoletani al papa e al popolo romano, vittime di un attacco saraceno durante il quale erano state saccheggiate le basiliche di S. Pietro e di S. Paolo fuori le mura. Ad accorrere in soccorso del pontefice sarebbe giunto Cesario, figlio cadetto di Sergio I, a capo di una flotta napoletana e amalfitana con la quale avrebbe messo in fuga i Saraceni. Lo stesso Cesario sarebbe artefice, secondo Giovanni Diacono, tre anni più tardi,

¹⁷² Giovanni Diacono, *MGH, Scriptores, Script. rerum Lang. et Ital.*, pp. 398-436.

¹⁷³ Cfr. Cassandro, *Il ducato bizantino*, pp. 50-52.

¹⁷⁴ È importante sottolineare qui come simili tentativi coevi di associazione al potere falliscano a Salerno, cfr. Paolo Delogu, *Il principato di Salerno in Storia del mezzogiorno*, a cura di G. Galasso e R. Romeo, vol.II/1, pp. 239-44. Probabilmente a Napoli il successo dell'istituto è dovuto a un elevato livello di consenso di cui gode la dinastia nascente dei Sergi.

¹⁷⁵ *Monumenta*, I, *Chronicon episcoporum s. Neapolitanae Ecclesie*, XLIV, p. 309-310.

della vittoria navale di Ostia sempre su una flotta saracena che minacciava Roma e il litorale laziale¹⁷⁶. Tutti questi avvenimenti sembrano tracciare in maniera chiara le direttive lungo le quali si muove in questo momento la politica del ducato: una decisa azione militare anti-saracena, un appoggio incondizionato al pontefice e, di conseguenza, un sostegno alle politiche meridionali degli imperatori germanici – prima Lotario, poi Ludovico II – maggiori alleati del papa. Più di ogni altra cosa, però, colpisce la totale assenza di Bisanzio in queste vicende, troppo debole politicamente e militarmente per intervenire nelle estreme propaggini occidentali dell'impero¹⁷⁷. Conseguenza di quest'assenza è la totale indipendenza d'azione del ducato, che potendo contare solo sulle proprie limitate risorse belliche non si preoccupa di dover sostenere nemici storici di Bisanzio quale l'impero carolingio.

Non sarà sempre così, le linee guide della politica estera napoletana sono tutt'altro che rigide, anzi cambieranno molto presto adattandosi al mutare delle contingenze. È il caso ad esempio del sostegno agli imperatori franchi nel Sud Italia. Essi, secondo strade già tracciate da Carlo Magno, ambivano a un controllo, se non a un vero e proprio assoggettamento, dei principati longobardi dell'Italia meridionale. Inoltre, visto il ruolo di paladini della cristianità, che essi sentivano incombere pesantemente su di loro e che li contrapponeva apertamente a Bisanzio, avevano come obiettivo la definitiva cacciata dei saraceni dagli insediamenti italiani. Tali traguardi erano visti con favore dai Sergi, fintanto che il perseguimento di questi potesse giovare in qualche modo al ducato.

In un capitolare di Lotario dell'846 che riguarda la guerra anti-saracena, si specifica come presupposto fondamentale per il buon esito

¹⁷⁶ Giovanni Diacono, *MGH, Scriptores, Script. rerum Lang. et Ital.*, c. 60, pp. 432-33.

¹⁷⁷ Georg Ostrogorsky, *Storia dell'impero bizantino*, Torino 1968, cap. III.

dell'impresa sia la risoluzione del conflitto tra Salerno e Benevento che in quegli anni sta dilaniando le forze longobarde e, di conseguenza, rafforzando le posizioni saracene¹⁷⁸. La soluzione proposta è la formalizzazione di una realtà di fatto: la divisione del principato beneventano in due istituzioni indipendenti, una facente capo a Salerno, l'altra a Benevento. All'interno del capitolare si chiama esplicitamente in causa Sergio, esortato a farsi mediatore e pacificatore tra gli avversi partiti longobardi. Non abbiamo testimonianze positive riguardo all'effettivo intervento di Sergio, ma d'altro canto non vi sono ragionevoli motivazioni per dubitarne. D'altronde la divisione del principato poteva favorire Napoli, che, se necessario, al momento opportuno avrebbe potuto alimentare conflitti tra i due principati. In meno di 15 anni, però, la funzione di pacificatore esercitata da Sergio su esortazione di Lotario venne meno. Probabilmente spaventato dalla crescente potenza salernitana, Sergio cominciò, dalla metà degli anni '50, ad appoggiare la bellicosa dinastia capuana, apertamente avversa ai signori di Salerno. Il duca, infatti, avrebbe dato in sposa una sua figlia a un figlio del conte di Capua Landone¹⁷⁹ e avrebbe fornito il suo appoggio a quest'ultimo per la presa di Salerno dell'851¹⁸⁰, per poi cambiare subito idea e fornire il suo aiuto ad Ademario, il principe messo in fuga da Landone, per rientrare a Salerno. Questi continui cambi di fronte non possono non essere visti come un fine strumento diplomatico di controllo di un nemico sempre pericoloso e ben armato. Essi segnano anche, però, la presa di distanza del ducato dai piani degli imperatori franchi per l'Italia meridionale. Distanza che andrà aumentando nella seconda metà del secolo IX.

Elemento decisivo per la rottura delle relazioni sarà il rapporto con i Saraceni, che attraversa fasi alterne e dopo un primo periodo

¹⁷⁸ *MGH, Capitularia Regum Francorum*, II, n. 203.

¹⁷⁹ Erchemperto, *MGH, Script. rerum Lang. et Ital.*, pp. 231-64.

¹⁸⁰ *Chronicon Salernitanum* in *Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia latina Stockholmiensia*, III, Stoccolma 1956, pp.95-97.

conflittuale vede la nascita di una cooperazione tra questi ultimi e i Sergi. L'opposizione alle politiche imperiali diviene manifesta dall'870 con la morte del duca Gregorio II e la presa di potere del figlio, Sergio II. Sergio I aveva nell'849 fatto eleggere al soglio episcopale il proprio figlio Attanasio. Quest'ultimo risulta ancora in vita nell'870, all'avvento di Sergio II, e sembra godere di grande rispetto presso la cittadinanza tutta. La narrazione riportata dai cronisti non sembra del tutto attendibile¹⁸¹. Essa riconduce all'invidia del giovane duca Sergio II, per la popolarità e la stima goduta dallo zio vescovo, l'esilio imposto a quest'ultimo, l'imprigionamento dei suoi collaboratori più fedeli e di buona parte dell'aristocrazia cittadina e il ricorso a truppe saracene per intimidire la popolazione napoletana, per la maggior parte sostenitrice di Attanasio¹⁸². Quest'ultimo sarebbe morto in esilio a Sorrento, probabilmente ospite dal fratello Stefano, vescovo in quella città. A rendere giustizia ad Attanasio sarebbe stato l'omonimo nipote, eletto al soglio episcopale per volontà del fratello, il duca Sergio II, nell'876. Egli avvedutosi presto delle ingiustizie subite dallo zio, uomo pio e giusto, decide di vendicarlo. Organizza, perciò, un complotto con gli *optimates* napoletani e tra l'877 e l'878 abbatte e acceca il duca, suo fratello, lo invia prigioniero a Roma e assume il controllo sulla città¹⁸³. L'operazione è fortemente avallata dal pontefice Giovanni VIII, preoccupato dell'alleanza di Sergio II con i saraceni che ha come conseguenza un intensificarsi delle scorribande di questi nei territori laziali e dell'entroterra campano. Il sostegno alla presa di potere violenta attuata da Attanasio, ha agli occhi del papa un unico fine: un cambio di rotta nella politica estera napoletana.

¹⁸¹ *Monumenta*, I, *Chronicon episcoporum s. Neapolitanae Ecclesie*, XLV, p. 312-324.

¹⁸² Giovanni Diacono, *MGH*, *Scriptores*, *Script. rerum Lang. et Ital.*, *Vita sancti Athanasii episcopi Neapolitani*, pp. 439-49.

¹⁸³ Giovanni Diacono, *MGH*, *Scriptores*, *Script. rerum Lang. et Ital.*, pp. 398-436.

Sembra evidente la presenza in città di due partiti, che potrebbero essere definiti rispettivamente filo-saraceno e filo-franco o filo-papale. A riprova di ciò ci sarebbe anche la nota epistola di Anastasio Bibliotecario scritta per conto di Ludovico II all'imperatore bizantino Basilio I¹⁸⁴. Nella parte finale della lettera, che tratta delle faccende dell'Italia meridionale, si fa esplicito riferimento a quanti danni stia procurando nella regione l'alleanza tra saraceni e napoletani:

Nam infidelibus arma et alimenta et cetera subsidia tribuentes per totius imperii nostra litora eos ducunt et cum ipsis totius beati Petri Apostolorum principis territorii fines furtim depredare conantur, ita ut facta videatur Napolis Panormus vel Africa.

Che l'alleanza con i saraceni, e le conseguenti e indisturbate scorribande di questi ultimi nei territori longobardi e pontifici, fosse al centro delle preoccupazioni papali non può essere oggetto di dubbio. Gli avvenimenti degli anni '70 e '80 del secolo IX ce ne danno un'ulteriore conferma. Attanasio II dopo aver cacciato e accecato il fratello resterà per vent'anni, fino alla sua morte nell'898, vescovo e duca della città. L'atteggiamento nei confronti dei saraceni, però, contrariamente alle aspettative papali non subì alcuna variazione. Abbiamo già visto a proposito di Gaeta, infatti, come in questo periodo il pontefice Giovanni VIII si faccia promotore di un'attiva campagna volta a distruggere gli insediamenti saraceni sul litorale campano. I piani papali, come si è detto, prevedono il coinvolgimento nell'impresa soprattutto delle città costiere campane di tradizione bizantina, Napoli, Amalfi e Gaeta. I risultati, come sappiamo, saranno disastrosi e, anziché alla cacciata dei saraceni dalla Campania, porteranno alla nascita del nuovo

¹⁸⁴ MGH, *Epistolae*, VII, pp.385-93.

insediamento sul Garigliano. Quello che più c'interessa, però, è l'incapacità del papa di portare dalla sua parte Napoli, come ci dimostra la già citata lettera di minaccia di scomunica indirizzata ai duchi e ai vescovi delle città campane riluttanti a prendere le armi contro l'infedele¹⁸⁵, ciò nonostante la città fosse governata in quegli anni dal vescovo-duca Attanasio II la cui presa del potere era stata favorita dallo stesso pontefice. Tra gli altri, l'epistola è, infatti, indirizzata anche ad Attanasio. Evidentemente lo "strumento" saraceno era divenuto, per la politica napoletana di questi anni, imprescindibile a tal punto che perfino il vescovo, divenuto anche duca, non era stato in grado di rinunciarvi.

Certamente a contribuire a questo stato di cose fu anche l'affievolirsi della presenza franca nel meridione d'Italia e il conseguente rin vigorirsi dei principati longobardi. Sembra, infatti, che, dopo l'873, data dell'ultimo intervento di Ludovico II, gli imperatori germanici abbiano una minore, se non nulla, capacità d'azione rispetto a qualche anno prima¹⁸⁶, lasciando così alle piccole realtà istituzionali campane una maggiore libertà d'azione. In questo contesto politico è facile immaginare come Napoli, ma lo stesso si potrebbe dire di Amalfi e Gaeta, vedesse nei saraceni un ottimo strumento d'offesa e di difesa contro lo storico nemico longobardo.

Un cambio di segno – per quanto dobbiamo guardarci dal vedere la storia del periodo ducale in bianco e nero – nella politica saracena napoletana si avrà solo con la battaglia del Garigliano del 915 e sarà legato sì, a un rinnovato intervento imperiale, ma dell'impero bizantino. La storia napoletana del secolo X, infatti, è segnata da una ripresa della

¹⁸⁵ *MGH, Epistolae*, VII, n. 230, p. 204.

¹⁸⁶ Si pensi al citato capitolare di Lotario dell'846 e alle imprese di Ludovico II: la liberazione di Benevento dai saraceni nell'848, l'assedio barese dell'852-53, la discesa contro Adelchi di Benevento nell'860, o ancora la discesa dell'865-66 che toccò tutte le capitali campane ad eccezione di Napoli, e infine la sua permanenza quasi ininterrotta tra l'867 e l'871. *Cfr. Capasso, Il ducato bizantino*, pp. 67-87.

presenza greca nel sud Italia che, come vedremo più nel dettaglio in seguito, avrà influenze su diversi aspetti della vita cittadina. Nonostante il ducato sia sempre più avviato lungo la strada dell'autonomia, questa presenza bizantina crescerà in maniera costante lungo tutto il secolo X e fino ai primi decenni del successivo, con l'arrivo dei primi Normanni sullo scenario italiano meridionale. Per addentrarsi nel dettaglio della storia del secolo X sembra opportuno abbandonare le cronache per ritornare a un'analisi diretta della documentazione.

1.4 Titoli, cariche e strutture istituzionali nell'entourage dei Sergi

Così come si è fatto per Gaeta, anche per Napoli sembra necessario provare a prendere in esame la struttura del potere ducale, analizzando soprattutto i titoli di cui si fregiano nella documentazione le famiglie che coadiuvano l'azione di governo dei duchi.

Come abbiamo già più volte scritto, a Napoli il legame con Bisanzio si avverte ancora in molti aspetti formali – la datazione nei documenti, l'utilizzo dei caratteri greci per le firme testamentarie, l'uso del *solidus* imperiale – non poteva essere altrimenti per la titolatura di cui si fregia la classe dirigente della città, almeno fino alla metà del secolo X. I duchi, fieri di essere i rappresentanti di Bisanzio in Campania – seppure solo formalmente ormai – imitano attorno a sé, nel *praetorium*, quella che è la corte imperiale¹⁸⁷ e così di ascendenza imperiale sono i titoli che troviamo abbondanti nella documentazione della prima metà del secolo X: *senatores*, *lociservatores*, *spatari*, *comites*, *magnifici*, *tribuni*,

¹⁸⁷ Cassandro è di parere opposto riguardo a questo punto, data l'origine provinciale del ducato non crede vi sia un tentativo d'imitazione della corte imperiale. *Il ducato bizantino*, p.198.

prefecturii. Alcuni di essi – come *prefecturii, comites, tribuni* – derivano dalla vecchia gerarchia bizantina del periodo esarcale, quando identificavano degli ufficiali che affiancavano il duca nello svolgimento delle sue funzioni amministrativo-militari. È certamente il caso dei *prefecturi*, preposti al controllo militare dei centri più importanti del ducato. Il titolo ha vita lunga: la prima attestazione risale a un documento dell'865, già in precedenza citato, in cui un Teodosio napoletano compare insieme agli ipati di Gaeta¹⁸⁸; l'ultima è del 1016 in cui appare come attributo – forse si è trasformato in cognome – di persone ormai defunte *Aloara... relicta Theodori comitis qui fuit filius domini Iohannis de domino Aligerno prefecto*¹⁸⁹. Il titolo è a volte portato da parenti dei duchi¹⁹⁰, anche se meno stretti rispetto a quanto non lo siano, come vedremo, *senatores* e *lociservatores* e in un'ipotetica scala del prestigio dei titoli napoletani, esso è subito dopo questi ultimi e prima di *comites* e *tribuni*.

Proprio i *tribuni* sappiamo essere, nella gerarchia militare bizantina, dei sottoposti dei *duces* a cui era affidato il comando di un *numerus* e del *castrum* lungo il confine nel quale era stanziato¹⁹¹. Anche questo titolo avrà vita lunga, dalla metà del secolo IX – anche se, come nel caso dei *prefecturi*, l'origine bizantina del termine deve lasciarci supporre un uso ben anteriore – alla metà del successivo¹⁹², quando i discendenti di chi se ne fregiava lo trasformeranno in un cognome carico di significato, in grado di ricordare le origini illustri della famiglia. Difficile dire se questi titoli, che erano stati propri degli ufficiali

¹⁸⁸ *CDC*, vol. 1, XII.

¹⁸⁹ *Monumenta*, II/1, 369.

¹⁹⁰ È probabilmente il caso di Teodosio del *CDC*, vol. 1, XII; certamente quello di Sergio in *Monumenta*, II/1, 355.

¹⁹¹ Salvatore Cosentino, *Storia dell'Italia bizantina - VI-XI secolo*, Bononia University Press, 2008, pp. 135-154; L. M. Hartmann, *Die Loslösung Italiens vom Oriente*, in *Geschichte Italiens im Mittelalter*, II, 2, Gotha 1903, pp. 63-68; Cassandro, *Il ducato bizantino*, p.16.

¹⁹² Si potrebbero prendere come estremi cronologici le carte *Monumenta*, II/1, 1 e 222.

dell'efficiente macchina amministrativo-militare bizantina, corrispondessero ancora a delle specifiche funzioni o se fossero divenuti ormai puramente onorifici. Discorso a parte va fatto per i *comites*. Mentre, infatti, resta incerta la loro posizione nella gerarchia bizantina che abbiamo definito di origine esarcale, è probabile, come vedremo in maniera più dettagliata in seguito, che a essi sia attribuita dalla metà del secolo X l'amministrazione di uno specifico ambito territoriale relativamente a funzioni pubbliche, soprattutto di natura militare.

Altre onorificenze ducali, come gli *spatari* e gli *ipati*, vengono dalla titolografia imperiale¹⁹³, difficile dire se per assegnazione diretta da Bisanzio o per imitazione spontanea. Altri ancora, infine, hanno un'origine incerta: sono i *senatores* e i *lociservatores*. Unica certezza che possiamo avere riguardo agli ultimi due titoli è che se ne fregiano, sempre, parenti stretti dei duchi e nelle sottoscrizioni appaiono prima degli altri titoli, indicando certamente il maggiore prestigio per chi li porta. Nel 1019 troviamo una *Drosu gloriosa senatrix* figlia del duca Giovanni IV¹⁹⁴ e nel 1075 un Giovanni senatore è figlio del duca Giovanni V¹⁹⁵. Un'apparizione tarda dunque per questo titolo, che identifica i figli cadetti della famiglia ducale.

Parenti dei duchi, anche se in un periodo ben precedente, potrebbero essere anche i *lociservatores*. Così sembrerebbe indicarci il testamento del 955 di un Gregorio, portatore del titolo, nipote di un duca, anche se l'identità di quest'ultimo resta incerta¹⁹⁶. Gregorio, infatti, è definito *filius bone recordationis domini Iohannis, filii Isiori ducis* e a quell'epoca a Napoli non è attestato alcun duca con questo nome. Oppure il documento del 949 dove appaiono ben due *lociservatores*,

¹⁹³ Cfr. Georg Ostrogorsky, *Storia dell'impero bizantino*, Torino 1968, cap. IV e V; Salvatore Cosentino, *Storia dell'Italia bizantina - VI-XI secolo*, Bononia University Press, 2008, pp. 229-233.

¹⁹⁴ *Monumenta*, II/1, 381.

¹⁹⁵ *Monumenta*, II/2, 18.

¹⁹⁶ *Monumenta*, II/1, 87.

Marino e Gregorio, il secondo dei quali sottoscrive l'atto come testimone definendosi *Gregorius locis servator filius domini Iohannis ducis*¹⁹⁷.

Le testimonianze del titolo sono numerose. Anche se non sempre è possibile trovare legami con la famiglia ducale, se ne trovano con portatori di altri titoli, cosicché ci viene restituito, in parte, il quadro degli intrecci all'interno dell'aristocrazia napoletana. Così in un documento del 937 dove appare un *dominus Iohannis Lociservatoris, filii quondam domini Leoni comobsequi*¹⁹⁸, o in uno del 952 dove Giovanni *lociservator* è imparentato con un Gregorio e con un Giovanni *prefecti*¹⁹⁹. Vi è infine un documento del 944 dal quale si evince che i portatori di quest'onorificenza dovevano godere di un prestigio maggiore rispetto a *comites, tribuni, vicarii*, in quanto tra le sottoscrizioni dell'atto essi appaiono prima²⁰⁰.

Per tutti i titoli visti finora, è difficile affermare che essi corrispondessero a un "ufficio" preciso, con uno specifico nucleo di competenze. Essi caratterizzano i "membri della classe aristocratica che fonda la sua preminenza sul possesso fondiario e sull'esercizio delle armi, e in questo senso partecipano tutti in varia guisa alla vita del ducato, ma su questo fondamento non si può costruire un articolato apparato statale, al quale ciascuna di queste categorie partecipi con compiti precisi e con le correlative responsabilità."²⁰¹

Ciò non significa ovviamente che la classe dominante napoletana non prendesse parte all'amministrazione del ducato, anzi, è da credere che essa dovesse giocarvi un ruolo d'importanza capitale, in questi decenni.

¹⁹⁷ *Monumenta*, II/2, 3.

¹⁹⁸ *Monumenta*, II/1, 38.

¹⁹⁹ *Monumenta*, II/1, 77.

²⁰⁰ *Chronicon vulturense del monaco Giovanni*, a cura di Vincenzo Federici, II, Istituto Storico Italiano, Roma 1925 - 1940, 105, 98.

²⁰¹ Cassandro, *Il ducato bizantino*, p.202.

Alcuni dei titoli illustrati continuavano ad essere legati a singoli individui, mentre altri erano ormai divenuti, nel corso dei decenni, ereditari. È questo il caso, ad esempio, della discendenza di Marino *magnifico*, per la quale è possibile seguire la trasmissione del titolo per ben sette generazioni, fino a Giovanni *magnifico*²⁰². Solamente il figlio di quest'ultimo, Marino, verso la fine del secolo X abbandonerà il titolo per acquisire un nuovo cognome, de Turre, senza per questo perdere prestigio all'interno della comunità napoletana. Il suo testamento, infatti, ci descrive un patrimonio cospicuo, degno della migliore aristocrazia, proprietaria terriera²⁰³. A cosa è dovuto allora l'abbandono del titolo? Il cambiamento è legato a una trasformazione più vasta, che inizia alla metà del secolo X e che investe le strutture sociali del ducato e i valori della classe dirigente. Marino de Turre rinuncia a un titolo illustre, il cui prestigio ormai non doveva quasi essere più percepito, per un cognome che di prestigio non ne aveva di certo ma che doveva essere maggiormente riconosciuto dai contemporanei. Il cambiamento è l'espressione più genuina di una famiglia – potremmo quasi scrivere di una classe dirigente – che si rinnova: pur mantenendo intatta la propria ricchezza e la propria posizione d'influenza, trasforma l'immagine di sé e la manifestazione esterna del proprio potere, adattandole ai nuovi costumi.

In questo periodo, infatti, assistiamo alla scomparsa di quasi tutti i vecchi titoli. Spariscono i *lociservatores*, gli *spatari*, i *prefecturi*, che a volte rimangono all'interno della documentazione come semplice memoria familiare ad accompagnare il nome del capostipite, dando riconoscibilità e prestigio alla discendenza, anche se questa ha ormai smesso di fregiarsi del titolo. Il caso più interessante è certamente quello dei *tribuni*. Essi spariscono dalla documentazione dalla metà del secolo

²⁰² Feniello, *Napoli società ed economia (902-1137)*, Istituto storico italiano per il Medioevo, Roma 2011, pp. 73-75.

²⁰³ *Monumenta*, II/1, 371,391.

X, come ci testimonia chiaramente un documento del 979, dove tutti i portatori di questo titolo sono vissuti in anni precedenti alla stesura del documento e sono indicati come defunti – *dudum tribuni*²⁰⁴. Non sappiamo perché fosse avvenuta questa sparizione: se fosse dovuta all'esaurirsi della funzione legata al titolo o se, scomparsa da tempo questa, anche la dignità avesse ormai perso il suo valore. Essa sopravvive entrando direttamente nei cognomi di alcune famiglie insieme con il nome del capostipite a marcarne l'illustre origine. Ecco che troviamo allora Leone *de Tribuno Iohanne*²⁰⁵, oppure Marino *Katasergio Tribuno de Abbatissa*²⁰⁶ o ancora i *Tribuni Brancatii*²⁰⁷ e i *Tribuno Pardo*²⁰⁸.

Tra i vecchi titoli ve n'è uno che, contrariamente agli altri, non conosce declino, si rinnova, anzi, nella seconda metà del secolo X variando completamente la sua natura, in un processo analogo a quanto abbiamo visto avvenire a Gaeta: è quello di *comes*. Anche a Napoli, infatti, in questi anni il titolo sembra assumere un valore nuovo, a esso corrispondono delle funzioni, soprattutto di natura militare, su uno specifico ambito territoriale. A partire dal terzo quarto del secolo X troviamo *comites* insediati nei *castra* di Pozzuoli, Cuma, Ischia, Somma Vesuviana, Nola, Cicala. Sembra di poter riconoscere una distrettuazione precisa e pianificata del territorio ducale, incardinata sui *castra* a capo dei quali vengono posti i *comites*. A rafforzare questa visione ci sarebbe l'ipotesi che questi ultimi avessero stretti legami di parentela tra loro e discendessero tutti da rami cadetti della famiglia ducale, che in questo modo si assicurava una salda e fedele guida dei punti strategici del ducato²⁰⁹. Il processo sembra analogo a quello che abbiamo visto negli

²⁰⁴ *Monumenta*, II/1, 222.

²⁰⁵ *Monumenta*, II/1, 102.

²⁰⁶ *Monumenta*, II/1, 16.

²⁰⁷ *Monumenta*, II/1, 119.

²⁰⁸ *Monumenta*, II/1, 614, 656, 680.

²⁰⁹ Non ha dubbi su questo punto Nicola Cilento. *Cfr.* N. Cilento, *I rapporti tra Ischia e il Ducato di Napoli nel Medioevo*, in *La tradizione storica e archeologica in età*

stessi decenni a Gaeta; l'unica differenza è che a Napoli non sono riscontrabili spinte autonomistiche di questi rinnovati comitati e la struttura gerarchico-istituzionale sembra restare saldamente nelle mani del duca. Questo, probabilmente, sarà dovuto, come vedremo nei prossimi capitoli, al persistere in certi ambiti di una amministrazione centralizzata che fa capo direttamente ai Sergi.

Il maggiore segno dello stravolgimento degli assetti sociali e amministrativi della metà del secolo X è, di certo, la comparsa e la progressiva affermazione nella documentazione di un titolo nuovo e per nulla legato alla vecchia gerarchia amministrativa esarcale: *dominus*²¹⁰. Per la verità, non sono per nulla chiare le modalità della sua attribuzione, esso non sembra in alcun modo derivare dall'autorità ducale, anzi, sembra quasi essere un riconoscimento di fatto del particolare prestigio che uno specifico individuo ha saputo guadagnarsi agli occhi dei suoi concittadini. Quello di *dominus*, infatti, è un titolo che, sebbene con molta difficoltà, si può guadagnare nell'arco della propria vita. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che esso sembri essere strettamente legato alla terra, al possesso di beni fondiari che ne costituirebbero la base legittimante.

Vediamo alcuni casi concreti. Uno dei più eloquenti è certamente quello di Gregorio il *ferrario*. Come ci indica quest'apposizione, egli doveva di certo appartenere alla classe artigiana che lavorava nell'ambito della metallurgia, tanto più che anche il padre, nel patronimico di Gregorio, ci viene presentato con lo stesso epiteto²¹¹, segno di un sapere trasmesso ereditariamente in famiglia. Nella prima testimonianza nella quale incontriamo Gregorio alla metà del secolo X, egli ha accumulato un piccolo capitale di 8 tarì e mezzo che decide d'investire in un acquisto

tardo-antica e medievale: i materiali e l'ambiente: primo colloquio di studi per il 17mo centenario di S. Restituta, Ischia 1989, pp. 148-150.

²¹⁰ Feniello, *Napoli società ed economia*, pp.78-84.

²¹¹ *Monumenta*, II/1, 144.

fondario²¹². Egli, infatti, compra da Giovanni, Marino ed Eufemia, tre fratelli, un piccolo pezzo di terra – di 10 passi per 4 – a Miano. Questo è il primo passo di un progetto di lunga durata che impegnerà Gregorio per tutta la sua vita. Il capitale, accumulato verosimilmente da Gregorio con il proprio lavoro, potrebbe essere reinvestito nell'attività artigianale o in qualche impresa commerciale, scelte che garantirebbero margini di profitto probabilmente più alti rispetto a un investimento fondiario. Invece, tutte le operazioni di compravendita di Gregorio avranno come obiettivo l'acquisizione di beni fondiari o immobiliari. Pochi mesi dopo l'acquisto sopra illustrato, Gregorio compra da un tal Leone, figlio di Urso, un altro terreno a Miano per 7 tari²¹³. Nel 970, qualche anno più tardi acquista una casa all'interno delle mura della città, nel vicolo S. Giorgio, luogo dove si concentrano molte case e botteghe di *ferrari*, non a caso Gregorio la compra da Teodonanda, figlia di Cesario, un altro *ferrario*²¹⁴. Questo investimento non rallenta l'acquisto di terreni *extra moenia*, soprattutto nella zona di Miano. Già a febbraio del 971, infatti, per 17 tari si appropria da Aligerno e dalla moglie Anna di una *petiam de terra qui ponitur in campo de Miana*²¹⁵. Mentre l'anno dopo, compra dalla suocera Drosu, detta Gemma, e dal cognato Bono un piccolo fondo nella località *Centum Pictulum* per 2 solidi²¹⁶. Nel 973, sempre in quelle zone, acquista per un totale di 19 tari altri due piccoli terreni²¹⁷. Quelli del 973 sono gli ultimi atti in cui vediamo Gregorio in azione nella documentazione, lo ritroveremo, già deceduto, solo nel 987 in una carta in cui appare come acquirente il figlio Leone: *Leoni ferrario filio quondam domini Gregorii ferrarii*. Gregorio ci viene presentato con il titolo di *dominus*, lo ha probabilmente acquisito tra il 973 e la sua morte,

²¹² *Ibid.*

²¹³ *Monumenta*, II/1, 147.

²¹⁴ *Monumenta*, II/1, 186.

²¹⁵ *Monumenta*, II/1, 188.

²¹⁶ *Monumenta*, II/1, 194.

²¹⁷ *Monumenta*, II/1, 195, 197.

che non sappiamo quando sia avvenuta con esattezza. Sembrerebbe che l'onorificenza sia guadagnata per meriti personali, probabilmente l'accumulo di possessi fondiari, e non sia ereditaria, come proverebbe il fatto che lo stesso Leone, nonostante risulti gestire un patrimonio cospicuo, non possa fregiarsi dello stesso titolo paterno²¹⁸. Prima di provare a trarre delle conclusioni su cosa questo titolo sia e perché si sia affermato in questi decenni centrali del secolo X, pare opportuno analizzare ancora un altro caso.

Restiamo ancora tra gli artigiani metallurgici: Leone, anch'egli *ferrario*, detto Papaleone, si lancerà nell'acquisto di numerose proprietà fondiarie. L'inizio della sua fortuna è databile al 997 quando prende in prestito 40 tarì dalla cognata Gemma, appartenente alla ricchissima famiglia degli Erario²¹⁹. Dopo questa data cominciano gli acquisti: nel 1001 per 22 tarì una *petiam de terra in campo de Miana* da Mira figlia di Giovanni, anch'egli *ferrario*²²⁰; nel 1005, sempre a Miano, prima una proprietà attigua alla sua da Lorenzo e da Stefano, poi una *petiam terre cum arboribus* da Leone Casurio e sua moglie Marozia. Nonostante la fervida attività di acquisto, Leone non otterrà mai la dignità di *dominus*. Lo stesso destino toccherà al figlio omonimo di Leone, che come il padre si prodigherà in compravendite fondiarie al fine di ampliare il proprio patrimonio²²¹. Si potrebbe speculare sul fatto che il nipote di Leone, Stefano, nel 1030 riuscirà a fregiarsi del titolo di *dominus*²²², se si voglia riconoscere nel *quondam domini Leoni* padre di Stefano il Leone *ferrario* Papaleone figlio²²³. Francamente questa ci sembra un'ipotesi non sostenibile, Leone e Stefano, padre e figlio avrebbero d'un tratto perso i caratteri distintivi "*ferrario*" e "Papaleone", che distinguono la

²¹⁸ *Monumenta*, II/1, 235, 251, 265.

²¹⁹ *Monumenta*, II/1, 305.

²²⁰ *Monumenta*, II/1, 315.

²²¹ *Monumenta*, II/1, 348, 349.

²²² *Monumenta*, II/1, 424.

²²³ Feniello, *Napoli società ed economia*, p.82.

famiglia nelle altre carte, e avrebbero contestualmente entrambi ottenuto il titolo di *dominus*.

*Domino Stephano, filio quondam domini Leoni*²²⁴

Ci pare più saggio identificare questi due individui come qualcuno di esterno alla famiglia Papaleone. Soprattutto se prendiamo in considerazione il documento 439 dei *Regesta Neapolitana* dove Stefano appare con un cognome diverso: quello di Pantaleone²²⁵.

Insomma, come scritto prima di addentrarsi nell'analisi di casi concreti, quella di *dominus* sembra essere una categoria fluida. Quel che è valido in un'occasione non è detto che lo sarà sempre, come abbiamo visto nei due casi dei *ferrari*: percorsi simili, esiti differenti. Tuttavia emergono alcuni elementi: che il titolo sia legato alle proprietà fondiarie come simbolo tangibile di potere; che esso identifichi una – nuova? – classe dirigente; che quest'ultima si affermi e cresca a partire dalla seconda metà del secolo X fino alla metà del secolo XI.

La crescita e l'affermazione dei *domini* è tutta nell'aumento del numero di famiglie – perlopiù sconosciute fino a quel momento – che si fregiano del titolo. Come Amedeo Feniello ha messo bene in luce, tra il 912 e il 950 sono sei i nuclei familiari a portarne la dignità, a questi nel secolo successivo, dal 951 al 1050, se ne affiancheranno altri 72²²⁶. Un tale numero non può lasciare indifferenti e non può in alcun modo farci dubitare del cambiamento in atto. È vero, alcune di queste famiglie sono tutt'altro che nuove, è la vecchia aristocrazia d'inizio secolo X, ma essa muta nella forma e nella struttura e acquisisce i costumi e lo statuto della nuova classe dirigente.

²²⁴ *Ibid.*

²²⁵ *Monumenta*, II/1, 439.

²²⁶ Feniello, *Napoli società ed economia*, Tabella 12, p.82.

Questo ruolo è innegabile, da un lato la sparizione di quasi tutte le vecchie onorificenze di origine bizantino-esarcale, dall'altra la presenza costante e crescente dei *domini* nelle carte fa di questi ultimi i protagonisti indiscussi della documentazione di questo periodo. Le fonti non rendono possibile comprendere in che modo si acquisisca il titolo di *dominus* e anche gli elementi che contraddistinguono le persone insignite di tale appellativo non sono originali, come il possesso fondiario – che emerge chiaramente nella vicenda, sopra descritta, di Gregorio *ferrario* – e la grande attenzione alla conservazione delle carte che provano la proprietà dei beni fondiari²²⁷. Tuttavia, pare innegabile l'affermazione di una nuova classe dominante.

²²⁷ *Monumenta*, II/1, 72, 106, 108, 149, 207, 222.

Capitolo 2

Terra e potere

2.1 Il *publicum* nelle fonti documentarie di Napoli e Gaeta nel secolo X

Nel *Codex Diplomaticus Cajetanus* sono 15 su 163²²⁸ i documenti del periodo del dominio docibileo in cui appare il termine *publicum* a definire dei terreni di pertinenza ducale, quasi il 10% del totale. Nei *Regesta Neapolitana* per lo stesso arco temporale le carte nelle quali è possibile riscontrare questo termine sono solo 2 su 421²²⁹, meno dello 0,5%. Queste semplici cifre potrebbero indurci a chiudere velocemente un qualsiasi confronto tra le due città della costa campana e portarci a conclusioni affrettate. Il semplice dato quantitativo, benché interessante, non è sufficiente per una ricerca approfondita e ci distrarrebbe da elementi di vitale importanza, che non possono essere trascurati, per uno studio comparativo del *publicum* a Napoli e a Gaeta. È perciò importante procedere a un'analisi dettagliata del concetto di *publicum* e della sua origine, attraverso i diversi utilizzi del termine nelle occorrenze presenti nei documenti gaetani e napoletani.

Cominciamo proprio da quest'ultima. Come abbiamo in parte già visto nel primo capitolo, è molto probabile che il *publicum* gaetano derivi dal patrimonio pontificio nella regione situato soprattutto nella zona

²²⁸ CDC, vol. 1, XLI, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLIX, LI, LV, LXIV, LXV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXXIII.

²²⁹ *Monumenta*, II/1, 43, 208.

pianeggiante alle spalle della foce del Garigliano – attorno a quella che poi diverrà la città di Traetto – e nella zona collinare nei dintorni di Fondi. Abbiamo già scritto di come, sfruttando le vicende politiche legate alla guerra anti-saracena voluta dal pontefice Giovanni VIII, Docibile I fosse riuscito, a partire di certo dall’890 forse già dall’877 o 879, a farsi affidare dal pontefice, con l’attribuzione della carica di *rector*, la gestione del patrimonio papale di Fondi e Traetto. La proprietà dei fondi restava al pontefice e i Docibili, in quanto *rectores*, quindi beneficiari di terre del patrimonio papale, dovevano probabilmente versare un tributo annuale per la gestione di queste terre, come sembra facessero i loro predecessori²³⁰. Infatti, in un documento dell’851, che presenta la datazione papale²³¹, troviamo il *domno Mercurus consul et dux patrimonio traiectano* - che firmerà poi il documento come *domno Mercuru rector* - locare a un tal Bono delle terre nella località di Paniano. Si specifica che viene concessa a Bono ogni pertinenza sulla terra, *salba domini pensione iure sancte romane ecclesie*²³², da ritenere con buone probabilità un tributo annuale da versare al pontefice. Anche in un documento dell’862, nel quale si usa la datazione papale e Mercurio firma come *rector*, avviene lo stesso:

*me domnum Mercurius consul et dux patrimoni traiectani concessisse adque concessimus et adlocasse et adlocabimus tibi pauli portionem [...] omnia et in omnibus ad ipsa portionem pertinentibus salba dominica pensione iuris sancte nostre romane ecclesie*²³³

²³⁰ CDC, vol. 1, IX, XI.

²³¹ *Vicesima quarta die mensis magio indictione decima temporibus domni Nicolai ter beatissimi summi pontifici et unibersali pape.*

²³² CDC, vol. 1, IX.

²³³ CDC, vol. 1, XI.

Di fatto è molto probabile che al tempo dei Docibili questi tributi non fossero versati nelle casse pontificie, bensì trattenuti a Gaeta, consentendo così alla famiglia l'accumulo di enormi ricchezze finanziarie e in natura, come sembra testimoniare l'assenza di riferimenti alla *dominica pensio* nel primo documento in cui Docibile e Giovanni appaiono con il titolo di *rectores*²³⁴.

Molto probabilmente gli anni di svolta nella storia di queste terre sono quelli iniziali del secolo X – forse proprio il 915 con la battaglia del Garigliano – quando da un controllo strategico dei possedimenti pontifici i Docibili passarono a un vero e proprio possesso. È probabile, infatti, che dinanzi a una realtà di fatto, che li vedeva come gli effettivi proprietari dei terreni, il pontefice Giovanni X, promotore di una lega anti-saracena destinata ad avere maggiore successo rispetto a quella del predecessore Giovanni VIII²³⁵, avesse stabilito di cedere anche formalmente il patrimonio di Fondi e Traetto a Giovanni I e Docibile II in cambio di una loro partecipazione attiva nel conflitto contro i saraceni del Garigliano.

Purtroppo non ci è rimasta testimonianza diretta di questa cessione, della cui esistenza dunque non possiamo essere certi, nonostante la ricostruzione del documento fatta dal Vehse, già illustrata nel primo²³⁶. Che la cessione papale ci sia stata o meno è di fatto elemento marginale nel nostro discorso. Infatti, il nesso tra il *publicum* e il patrimonio pontificio di Fondi e Traetto risulta probabile sulla base della convergenza di tre elementi: da un lato la scomparsa del titolo di *rector* dai documenti gaetani posteriori al 915 – quest'evenienza non può

²³⁴ CDC, vol. 1, XV.

²³⁵ P. Delogu, *Il ducato di Gaeta dal IX all'XI secolo*, pp. 196-98; Skinner, *Family power*, pp. 27-56.

²³⁶ Otto Vehse, *Das Bündnis gegen die Sarazenen vom Jahre 915*, Roma 1927, la ricostruzione si basa soprattutto su un documento del 1014: CDC, vol. 1, CXXX, e su un inventario di documenti papali del 1347, Biblioteca Apostolica Vaticana, *Cod. Vat. Lat.* 12634.

essere casuale e probabilmente testimonia un cambio di funzione o *status* giuridico dei Docibili nei confronti delle terre papali –, dall’altro l’apparizione qualche anno più tardi del termine *publicum*²³⁷; l’altissima concentrazione di terre pubbliche nei pressi di Fondi e Traetto, città attorno alle quali si estendeva il patrimonio pontificio²³⁸; il ricordo che gli stessi Docibili mantengono riguardo all’acquisizione del patrimonio traettano, pervenutoci attraverso il placito di Castro d’Argento²³⁹, nel quale viene citata una carta, poi giudicata falsa, che vede dei generici Docibile e Giovanni “gloriosi ipati e duchi” beneficiari di vastissime donazioni da parte di un non specificato pontefice Giovanni. Che ci sia stata un’effettiva donazione pontificia o meno, durante tutto il secolo X vedremo i signori di Gaeta disporre liberamente del patrimonio traettano come se fosse una loro proprietà, sebbene una proprietà dallo statuto giuridico particolare.

A Napoli la situazione è completamente differente. La documentazione non ci permette d’ipotizzare un eventuale legame tra le terre pubbliche e il patrimonio papale nella regione. Sappiamo con certezza che un simile patrimonio doveva essere esistito anche a Napoli; esso era gestito da un *rector*, le cui poche testimonianze rimaste si trovano nelle epistole di Gregorio Magno della fine del secolo VI. Nel 593 a ricoprire la carica troviamo un tale Pietro *subdiaconus Campaniae*²⁴⁰, mentre dal 596 al 603 un certo Antemio²⁴¹. Il patrimonio papale nelle terre del ducato era particolarmente esteso, così ad amministrarlo era certamente chiamata una persona di fiducia del pontefice²⁴². A dimostrarcelo ci sarebbe anche il fatto che nel capoluogo campano i

²³⁷ Il primo documento in cui appare il termine è *CDC*, vol. 1, XLI.

²³⁸ *CDC*, vol. 1, II, III, V, VII, IX, XI; *cfr.* anche P. Delogu, *Il ducato di Gaeta dal IX all’XI secolo*, pp. 191-94

²³⁹ *CDC*, vol. 1, CXXX.

²⁴⁰ *MGH, Gregorii I papae Registrum epistolarum*, III, 34, 35, 39.

²⁴¹ *MGH, Gregorii I papae Registrum epistolarum*, IX, 84, 94, 121, 142, 163; XIII, 31.

²⁴² Cassandro, *Il ducato bizantino*, p. 30-39.

rectores fossero considerati dallo stesso papa dei suoi rappresentanti nella regione. Pare, infatti, che essi si occupassero oltre che della gestione del patrimonio anche di questioni religiose e politiche o di coadiuvare l'azione del vescovo²⁴³. Purtroppo, a causa della scarsità di fonti, precipuamente per il secolo VII ma anche per l'VIII e il IX, non ci è possibile seguire l'evoluzione delle terre pontificie entro i confini napoletani. Nonostante ciò, sia Giovanni Cassandro sia Jean-Marie Martin, sono convinti che esso fosse confluito nel *publicum* ducale. Il primo crede che si debba far risalire al periodo dell'iconoclastia una confisca del patrimonio papale a opera di ufficiali bizantini, che lo fecero confluire nel fisco imperiale²⁴⁴. Questo si sarebbe poi, naturalmente, nel corso del tempo trasformato nel *publicum* ducale. Lo storico francese, invece, crede che la dispersione del patrimonio avvenga attraverso un processo di concessione diretta delle terre ai duchi – o ad enti ecclesiastici e monastici – in cambio di un tributo annuale²⁴⁵. Le concessioni sarebbero iniziate con il papa Gregorio II nel 717 e avrebbero velocemente disperso il patrimonio nel corso del secolo VIII. Nonostante entrambe le ipotesi illustrate appaiano valide, a causa dell'assenza di fonti non abbiamo modo di accertare l'evoluzione del patrimonio pontificio in *publicum* ducale.

Nello studio delle terre pubbliche a Napoli e a Gaeta, sono tre gli elementi, approfonditi di seguito, che a una prima lettura delle carte appaiono in risalto: il rapporto *publicum* - famiglia ducale; l'identificazione di un preciso gruppo sociale, etnico o familiare come destinatario privilegiato di eventuali alienazioni di terre pubbliche; la proporzione, nelle fonti in cui il termine compare, tra alienazioni e dispute giudiziarie.

²⁴³ MGH, *Gregorii I papae Registrum epistolarum*, III, 1; IX, 68,108.

²⁴⁴ Cassandro, *Il ducato bizantino*, p. 39 e p. 262.

²⁴⁵ Martin, *Guerres, accords et frontière en Italie méridionale pendant le haut moyen-âge*, École française de Rome, Rome, 2005, p. 26 e ss.

A Gaeta le terre pubbliche appaiono sempre in documenti fatti redigere da qualche membro della famiglia ducale; per quel che riguarda l'identità dei destinatari delle alienazioni, è possibile riconoscere due precise strategie nella politica di alienazione del *publicum* da parte dei Docibili, corrispondenti a due precisi momenti "storici" della famiglia, che vedremo di seguito; in più dell'ottanta per cento dei casi²⁴⁶, i documenti del *Codex Diplomaticus Cajetanus* testimoniano una cessione del terreno da parte dei duchi e non sono carte processuali, come invece è la restante parte²⁴⁷.

Pur essendo solo due i documenti presi in considerazione per Napoli²⁴⁸, si può facilmente affermare che in essi la situazione non pare così definita come a Gaeta: in una delle due carte in cui ritroviamo il termine non figura, almeno apparentemente, la famiglia ducale, nell'altra invece il Duca ne è l'attore; non è possibile riconoscere una precisa strategia di alienazione delle terre pubbliche che favorisca un determinato nucleo familiare o sociale; in uno dei due documenti è riportata una disputa giudiziaria²⁴⁹, nell'altro una donazione²⁵⁰.

A questo punto sembra opportuno addentrarsi nell'analisi diretta delle fonti, prima gaetane, poi napoletane, per provare a capire meglio cosa il termine *publicum* identificasse, quando e come esso veniva utilizzato, quale fosse la sua funzione e il suo utilizzo e se quest'ultimo divergesse poi di fatto da quello dei terreni privati.

La prima cosa da capire è se, a Gaeta, la differenza tra terreni privati e *publicum* fosse solo nominale o se a essa corrispondesse effettivamente un diverso statuto del bene. Il *Codex Diplomaticus*

²⁴⁶ *CDC*, vol. 1, XLI, XLIV, XLV, XLVI, LXIV, LXV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXXIII.

²⁴⁷ *CDC*, vol. 1, XLVII, XLIX.

²⁴⁸ *Monumenta*, II/1, 43, 208.

²⁴⁹ *Monumenta*, II/1, 43.

²⁵⁰ *Monumenta*, II/1, 208.

Cajetanus sembra darci indizi contrastanti su quale fosse, riguardo a ciò, l'atteggiamento dei Docibili.

Cominciamo con una constatazione rilevante: nel testamento del duca Docibile II²⁵¹, non appare nessuno dei terreni descritti come pubblici in altri documenti firmati dal duca. Questo sembrerebbe un indizio fortissimo a favore della capacità dei Docibili di distinguere tra terre private, lasciate per via testamentaria ai propri eredi, e *publicum* che restava nelle mani di chi sarebbe asceso al seggio ducale.

Purtroppo, però, altri documenti, molti di questi fatti redigere dallo stesso Docibile II, non sembrano comprovare quest'ipotesi. È quanto evinciamo dalla lettura di un documento del 944, nel quale Docibile II concede ai suoi cugini Giovanni e Docibile un vasto appezzamento di terreno nella località di Paterno. Questa terra, nella stessa carta, è prima definita come appartenuta a Giovanni I, defunto padre del duca, e poi come *publicum*.

Qua de re nos dociblis et iohannes domini gratia duces et ypati istius deo servatore civitatis gaietane huno consilio uno tenore pariter ab hodierna die et omnem futurum tempus damus donamus cedimus atque trascrivimus vobis quoque iohanni et decibile huterinis fratribus consovrinibus meis filii quoddam vone memorie. domni leoni prefecturii thio nostro habitatores aurem istius civitatis gaietane idest terra seminataria capiente satione modia triginta at iustum modium mensurata per ipso passo publico de vone memorie iohannis patricii²⁵²

iam dicta modia de terra triginta seminataria ubi vobis placuerit ipsud levare sicuti et quomodo superius legitur qui est iure publico nostro et ideo vobis illut donavimus propter

²⁵¹ CDC, vol. 1, LII.

²⁵² CDC, vol. 1, XLIV.

*nimum amorem et dilectionem quem erga bos habemus et propter dignum et amabilem vestrum servitium quot contra nos ostendistis*²⁵³

Sempre nello stesso anno il duca concede a suo figlio Gregorio una proprietà, in località Timozzano, definita pubblica²⁵⁴, ma che probabilmente è da identificare con uno dei beni divisi tra gli eredi di Docibile I, in una carta del 924. In questa precedente apparizione, il fondo in questione, come tutti quelli presenti nel documento, non è definito pubblico.

*Et omnia quantum fuit pertinentia suprascripti domini docibili ypati in temuzzano*²⁵⁵

Che una certa confusione si fosse venuta a creare è provato anche da un documento del 945, nel quale lo stesso duca dichiara di lasciare al figlio Marino tutto quanto possedeva per eredità, per *publicum*, per averlo acquistato o per averlo ottenuto tramite scambi nelle località di Mola, Aqua Longa e Seriana.

omniam et in omnibus quantum infrascripte finis et decurrenzie seu bacabula avere et possidere bisi sumus sive a parentorum nostrorum hereditatibus sive de nostro publico sive de comparatum sive de concabiatum sive de donum sive de concessum ividem aliquit avere visi sumus omniam et in omnibus vobis illo inclite donavimus et nihil nobis nec aliqui exinde aliquit reserbavimus set totum et inclitum vobis donavimus quantum undecumque aliquit de suprascripte finis

²⁵³ *Ibid.*

²⁵⁴ *CDC*, vol. 1, XLV.

²⁵⁵ *CDC*, vol. 1, XXXI.

*et bocabula abere et possidere visi sumus*²⁵⁶

Una confusione testimoniata ancora da una disputa del 946 tra Docibile II e i suoi cugini Giovanni e Docibile a proposito di due proprietà, *caput piro* e *caput iuniano*. I cugini reclamarono parte di quei terreni, appartenuti al nonno Docibile I, per via ereditaria, il duca sostenne che la terra in quelle località fosse di esclusiva pertinenza del *publicum*. Si arrivò a un compromesso e le proprietà vennero divise. Una resa all'impossibilità di rintracciarne l'origine.

*Quoniam dicebat iohannes et docibilis suprascripti fratribus quia ab ipsa arca antiqua et quotmodo descendit directo at ipsum flumicello pertinentiam de casale qui dicitur caput piri est quem suprascriptum casalem domnum docibilis dux abius noster comparabit et in portione evenit domni leoni prefecturii bone memorie patri nostro et modo causa nostra est. ad quos suprascriptos fratres respondebat pars suprascripti domni docibili glorioso duci et dicebat noli deus ut ita sit set sicut est ipse carnarius ita est finis de vestro casale in sursum et finis de casale qui dicitur iuniano qui est de nostro publico. dum et inter se contederent*²⁵⁷

Una grande ambiguità, dunque, traspare da queste testimonianze riguardo a ciò che è pubblico e ciò che è privato. Non sembra esserci a Gaeta nel secolo X una gestione razionale e coerente di un patrimonio fondiario diviso in terre pubbliche e private che abbiano rispettivamente diversi statuti e diversi circuiti di trasmissione e di distribuzione. La differenza tra *publicum* e terreni privati, secondo quanto ci hanno rivelato le fonti finora, resta solo nominale.

²⁵⁶ CDC, vol. 1, XLVI.

²⁵⁷ CDC, vol. 1, XLIX.

Nelle politiche di alienazione dei terreni pubblici, invece, è possibile riconoscere due precise strategie di segno opposto corrispondenti a due precisi momenti "storici" della famiglia dei Docibili.

Con il ducato di Docibile II, con quello di Giovanni II e infine con quello di Gregorio, la quasi totalità di concessioni di terre pubbliche è a favore di parenti stretti, componenti della famiglia docibilea²⁵⁸, che, sempre più col passare degli anni, non saranno altrettanto scrupolosi nelle alienazioni.

È molto importante sottolineare che in nessun caso troviamo nei documenti gaetani relativi al periodo di dominio dei duchi citati poc'anzi, donazioni di terreni pubblici a istituzioni ecclesiastiche – se si eccettua la concessione, fatta dal duca Giovanni II al monastero di San Teodoro martire e San Martino confessore, dei diritti sul lago di Capratica Longa, definiti anch'essi *publicum*²⁵⁹. Donazioni di fondi che, invece, appaiono frequenti quando si tratta di terre private dei duchi²⁶⁰.

A partire dagli anni settanta del secolo X con il ducato di Marino e del figlio Giovanni III, la politica delle alienazioni sembra assumere un segno opposto a quello dei primi tempi; la stragrande maggioranza delle carte di questo secondo periodo testimonia cessioni di terre pubbliche a persone esterne alla famiglia²⁶¹ e, caso unico nel *Codex Diplomaticus Cajetanus*, in una di esse il *publicum* viene ceduto alla chiesa di San Martino affinché vi si possa edificare una cisterna²⁶². La lotta per il controllo di queste vaste proprietà era diventata un fattore d'instabilità smisurato, che stava lentamente minando il potere dei Docibili. I conti di Traetto, parenti dei duchi, attraverso il controllo di vasti patrimoni -

²⁵⁸ CDC, vol. 1, XLI, XLIV, XLV, XLVI, LXIV, LXV.

²⁵⁹ CDC, vol. 1, LV.

²⁶⁰ CDC, vol. 1, XXX, XXXIII, XXXIX, LXXII.

²⁶¹ CDC, vol. 1, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXXIII.

²⁶² CDC, vol. 1, LXXVIII.

costituiti soprattutto da terre pubbliche - si erano trasformati o si stavano trasformando nei più pericolosi nemici dei duchi stessi²⁶³.

A Napoli, come abbiamo visto, la situazione è completamente diversa. Innanzitutto il termine *publicum*, a indicare beni di pertinenza ducale, appare solamente in due documenti²⁶⁴. Nella prima testimonianza nella quale incontriamo il termine *publicum*, esso si accompagna all'espressione *publica potestas*: è una carta del 941 che ci riporta una disputa giudiziaria tra un tale Giovanni e un tale Gregorio a proposito di un terreno nell'attuale Torre del Greco. Il primo dei due rivendica i propri diritti sul fondo affermando che su quella terra *publica potestas habuerat dominationem*, mentre il secondo, probabilmente un contadino, si oppone con forza a tale rivendicazione.

de quibus pars Iohannis dicebat: quod publica potestas habuerat dominationem intus ipsas coherentias et ideo volebat ibidem licerem habere, et pars Gregorii respondebat, ut non esset ita, quod publica potestas per 60 annos intus nominatas coherentias in ipsa terra quamlibet dominationem habuisset. Post multam vero altercationem ecce ipse Gregorius atfirmavit per sacramentum quod in ipsa terra 20 modios ad exagonum intus nominatas coherentias publica potestas nullam dominationem habuit, et exinde ipse Iohannes definivit cum memorato Gregorio et cum heredibus eius in omnibus pro vice de cessione, quam ipse Iohannes apprehenderat da publicum. Insuper stetit quod si ipse Iohannes vel heredes sui per alias chartulas ostendere potuerit aliquid ibi habere, clara facta veritate, in ipsius terris per ratiocineas intrare debeant, sicut per ipsas chartulas intrare potuerint, quia ita iudicatum est²⁶⁵.

²⁶³ P. Delogu, *Il ducato di Gaeta dal IX all'XI secolo*, pp. 205-212.

²⁶⁴ *Monumenta*, II/1, 43, 208.

²⁶⁵ *Monumenta*, II/1, 43.

Purtroppo la testimonianza non ci fornisce informazioni sufficienti a capire per quale motivo la *dominationem* della *publica potestas* avrebbe garantito a Giovanni il possesso del terreno conteso. L'utilizzo combinato dei termini *publicum* e *publica potestas* prova una capacità di distinguere tra bene fisico e potere su di esso, più nello specifico, tra il terreno e il diritto di amministrarlo. Una simile capacità di distinzione non è mai presente nei documenti di Gaeta, dove anzi spesso si usa il termine *publicum* a indicare il pubblico potere, ovvero il potere ducale. È questo il caso, ad esempio, della disputa giudiziaria del 945 – molto simile a quella napoletana presa in analisi – tra Pietro detto Miro, un cugino del duca di Gaeta, e Marino, il vescovo della città. Quest'ultimo, per respingere le pretese di Pietro, afferma perentoriamente che *ibidem publicus nihil haberet*²⁶⁶. D'altronde l'espressione *publica potestas* non compare mai nelle carte gaetane.

A Napoli, di documenti nei quali i duchi dispongono direttamente del *publicum*, ce n'è rimasto solo uno. È un diploma²⁶⁷ del 975 nel quale il duca Marino concede tributi e prestazioni pubbliche a lui dovute al monastero dei SS. Severino e Sossio:

Nos marinus in dei nomine eminentissimus Consul et dux atque imperiali anthipatus patricius. A presenti die pro dei amore et mercede et salbationis anime nostre concessimus et tradidimus vobis domino petro veneravile abate monasterii sanctorum seberini et sossi ubi eorum veneravilia quiescunt corpora et per vos in memorato sancto et veneravili vestro monasterio eiusque memorate vestre congregationis monachorum presentibus. et futuris. Idest omnibus hospitibus et commenditis censitis seu

²⁶⁶ CDC, vol. 1, XLVII.

²⁶⁷ Inizialmente pubblicato dal Capasso nei *Regesta Neapolitana* è stato poi trasferito nell'edizione curata da Rosaria Pilone nei *Diplomata et Chartae, Monumenta*, II/2, 5.

serbi prefati vestri monasterii ubique eos habueritis in toto ducatu istius nostre civitatis.

Una cum uxores et filiis filiabus nuruus adque nepotibus illorum et cum omnes. illorum fundoras et terris seu cespites vel omnem consuetudinarias censoras et regulis seu responsaticas et angarias et salutes et cum omnibus adiacentibus et pertinentibus eis simul et cum omnem illorum paratum et conquesitum que habent vel abuerint et que amodo in antea parare vel conquirere potuerint per quovis modum omnibusque eis pertinentibus. seu concessimus et firmamus vobis et omnem publicum una cum omnem licerem et pertinentias quas ipse iure publico nostri habent vel abuerint per quobis modum in memoratis omnibus hospitibus et commenditis censitis et serbi memorati vestri monasterio quantos et qualis modo abetis vel abituris fueritis per quovis modum: et av odierna die et deinceps omnibus memoratis qualiter superius legitur totum et inclitum a nobis vobis et per vos in memorato sancto et venerabili vestro monasterio eiusque memorate vestre congregationis monachorum presentibus et futuris sint concessum et traditum in vestra posterisque²⁶⁸.

Il diploma riporta la concessione di tributi e prestazioni pubbliche – definite *publicum*. Non troviamo traccia, invece, di simili alienazioni a Gaeta, dove a essere concesso è sempre il terreno – con la sola dubbia eccezione della carta del 937 relativa al lago di Capratica Longa

È interessante inoltre notare come l'espressione *seu concessimus et firmamus vobis et omnem publicum una cum omnem licerem et pertinentias quas ipse iure publico nostri habent vel abuerint* appare di una maturità linguistica e giuridica introvabile a Gaeta.

²⁶⁸ *Monumenta*, II/1, 208.

Ci siamo finora limitati a uno studio quantitativo e qualitativo dei documenti in cui appare il termine *publicum*, e a una sua possibile interpretazione. È bene ora allargare lo spettro d'analisi e prendere in considerazione altri elementi che riguardano le terre pubbliche e la loro gestione. Il più importante tra questi elementi è, senza dubbio, quello delle forze armate, del loro mantenimento e del loro armamento.

Nelle fonti gaetane sono quasi del tutto assenti riferimenti alla forza e all'organizzazione militare della famiglia docibilea, che pure deve essere stata rilevante se teniamo conto della sua misteriosa ascesa al potere. Questo silenzio delle fonti congiunto alla certezza dell'ampia disponibilità finanziaria della famiglia, testimoniata dalla cessione testamentaria di Docibile I²⁶⁹, ha fatto pensare ai governanti di Gaeta come a dei signori a capo di un esercito mercenario²⁷⁰. Ciò che è importante sottolineare qui è che la quasi totale assenza del termine *miles* o *milites* nel *Codex Diplomaticus Caietanus* è stata una delle principali leve a sostegno della tesi dell'esercito mercenario.

Vi è, però, una carta del tardo secolo X, quando, come sappiamo, l'assetto istituzionale e familiare docibileo era totalmente cambiato, che ha fatto molto discutere. Benché non appaia il termine *miles*, compare una parola ben più inusuale per le fonti gaetane dell'epoca, ovvero *fidelis*, utilizzata per indicare due beneficiari della cessione di terre pubbliche. La scelta di questo sostantivo ha generato diverse interpretazioni da parte della storiografia del passato sulla possibilità di vedere nei documenti gaetani nascenti forme di rapporto vassallatico-beneficiario. Leggiamo la fonte:

*Qua de res nos marinus et iohannes domini gratia consuli et dux
... dodamus donamus et tradimus aque a die presentis*

²⁶⁹ CDC, vol. 1, XIX.

²⁷⁰ Skinner, *Family power*, pp. 69-70.

transcivimus vobis quoque marinus et martinus, fidelis nostris. Idest donamus vobis suprascriptis a die presentis ipsa terra de nostro publico foras murum istius suprascripte civitatis ubi vos ambos suprascripti marinus et martinus domum ligneam facta abetis.

Nel 980 i duchi Marino e Giovanni III concedono a Marino e Martino parte del *publicum*, poco fuori le mura di Gaeta, dove i due uomini hanno già costruito una casa di legno²⁷¹. Quest'ultimo dato ci fa sospettare che il documento sia semplicemente la formalizzazione di un fatto compiuto. Marino e Martino sono, di certo, già in possesso della terra, tanto da averci costruito sopra una casa. Senza dubbio, l'aspetto più importante per noi è che i due sono definiti nel documento «*fidelis nostris*».

What did these men do to earn the title fideles? Clearly they served the dukes in some way. They may have sworn an oath to do so, and are likely to have been soldiers, settled close to the city to protect their lord in times of trouble²⁷².

Certo, l'utilizzo del termine *fidelis* ha una forte valenza, vista soprattutto la sua inusualità per le fonti gaetane ma, contrariamente a quanto sostiene Patricia Skinner in questo passo, che il suo uso sia subordinato a un giuramento e che Marino e Martino fossero due uomini d'arme rimane solo una congettura. Troppo scarse, infatti, sono le fonti a proposito dell'organizzazione militare di Gaeta per poter affermarlo con certezza. Questa ipotesi si basa sull'assunto che - come è stato spesso teorizzato dalla storiografia su Gaeta²⁷³ - il potenziale bellico dei primi Docibili fosse rappresentato da truppe mercenarie saracene. A capo di

²⁷¹ CDC, vol. 1, LXXV.

²⁷² Skinner, *Family power*, p. 69.

²⁷³ P. Delogu, *Il ducato di Gaeta dal IX all'XI secolo*, pp. 195-96; Skinner, *Family power in Southern Italy*, pp. 69-70.

queste troviamo il capostipite della famiglia quando, negli anni '70 del secolo IX, è costretto a liberare Gaeta da un assedio longobardo²⁷⁴. La principale risorsa bellica gaetana, le truppe mercenarie saracene, sarebbe dunque venuta a mancare dopo la battaglia del Garigliano, costringendo i Docibili a sostituirla in fretta.

A questa ricostruzione si potrebbe, obiettare che, ancora alla metà del secolo X, non solo non troviamo traccia di un nuovo sistema di reclutamento degli armati, ma continuiamo a riscontrare, invece, un'ampia disponibilità di moneta provata dal testamento di Docibile II²⁷⁵, che mostrerebbe la capacità della famiglia ducale di ingaggiare, ancora – qualora questo fosse mai stato vero –, truppe mercenarie, fossero esse saracene o meno.

Senza speculare su caratteristiche e implicazioni dei rapporti di fedeltà o sul ricorso a truppe mercenarie, di cui sappiamo troppo poco, è possibile ipotizzare che, nei decenni prima dell'anno Mille, qualcosa fosse cambiato, o stesse cambiando, nella gestione delle forze armate a Gaeta. Infatti, è probabile che verso la fine del secolo X si sia passati a un nuovo sistema di mantenimento dei soldati, basato sul conferimento a questi ultimi di terre pubbliche.

Il linguaggio delle carte sembra cambiato in questo periodo. Oltre al documento relativo a Marino e Martino, infatti, ne troviamo un altro, del 991, nelle cui clausole appare l'espressione: "*territorio de milite*"²⁷⁶. Questo terreno, come quello concesso a Marino e Martino, si trova appena fuori le mura della città.

²⁷⁴ Leone Ostiense, *Chronica monasterii Casinensis*, a cura di H. Hoffmann, in *MGH, Scriptores*, 34, p. 112 ss.

²⁷⁵ *CDC*, vol. 1, LII.

²⁷⁶ *CDC*, vol. 1, LXXXIX.

Unde ad vicem ei et ad suo monasterio dedisti una petia de terra de vestra ecclesia qui sunt duocenti passi posita in territorio de milite super silice in locum qui dicitur balle helena.

L'espressione *territorio de milite*, oltre a spingerci a credere che porzioni di terre pubbliche fossero a quest'epoca divenute a tutti gli effetti delle terre militari, presenta un interessante parallelo con le testimonianze che troviamo nella documentazione napoletana.

2.2 – Le terre militari nel ducato napoletano

Una considerazione imprescindibile per poter avviare il discorso sulle terre militari a Napoli è la totale difformità che riscontriamo rispetto al contesto gaetano. L'esercizio delle armi era elemento costitutivo della città, il cui capo era prima di tutto un capo militare, e la *militia* rappresentava la classe sociale egemone della vita urbana²⁷⁷. Soprattutto grazie a essa Napoli era riuscita, nel corso dei secoli, a mantenersi indipendente dall'aggressivo vicino longobardo e a preservare la, seppur formale, fedeltà a Bisanzio. Abbiamo visto come lo stesso titolo di duca, almeno fino all'avvento dei Sergi poco prima della metà del secolo IX e poi di nuovo dagli anni '40 dell'XI, fosse interscambiabile o accompagnato da quello di *magister militum*²⁷⁸, il capo dei *milites* appunto, quasi a riconoscere un'unità simbiotica tra la città e la *militia*. L'affermazione di quest'ultima avvenne certamente attraverso un lungo processo, che sembrerebbe scaturire dalle sempre maggiori difficoltà che incontrò l'impero bizantino

²⁷⁷ Cassandro, *Il ducato bizantino*, p.1-66; pp. 233-44.

²⁷⁸ Feniello, *Napoli società ed economia*, p.67-70.

nell'approvvigionamento e dunque nello spostamento delle proprie guarnigioni da una provincia all'altra²⁷⁹. Probabilmente nella seconda metà del secolo VII, in uno dei tanti processi che segnano il passaggio dall'impero tardo-antico a quello bizantino, l'approvvigionamento delle truppe diviene a carattere territoriale e l'esercito sempre più stanziale: "I soldati erano reclutati *in loco* e rimanevano locali"²⁸⁰. È molto probabile che questo fenomeno toccasse anche il ducato napoletano, sancendo di fatto la nascita della *militia*. Giovanni Cassandro è convinto che il gruppo dei *milites* fosse – sin dall'inizio della sua storia e non solo nel secolo X – in verità estremamente variegato al suo interno – per censo e per posizione sociale –, e che questa varietà si manifestasse nel possesso della terra. Di fianco a una folta schiera di soldati concessionari di piccoli fondi ricavati dal fisco imperiale – concessione la cui tradizione lo storico pugliese fa discendere da quella dei *limitanei*²⁸¹ –, secondo Giovanni Cassandro è da riconoscere la presenza di proprietari fondiari che offrivano il loro contributo alle forze armate sia in maniera diretta, attraverso una partecipazione attiva alle azioni militari, sia in maniera indiretta, provvedendo con i profitti derivanti dalle loro terre all'armamento e al mantenimento dei soldati²⁸². È probabile che questi ultimi fossero a capo della milizia e che fossero i guerrieri meglio armati e addestrati, probabilmente provvisti di cavallo.

Torniamo però ai *milites* concessionari di terre pubbliche e, prima di analizzare la natura delle concessioni, vediamo come essi ci appaiono nei *Regesta Neapolitana*. Le carte nelle quali si fa esplicito riferimento a dei *milites* sono numerose, ben quindici²⁸³, e il termine appare sin dal

²⁷⁹ Chris Wickham, *L'eredità di Roma. Storia d'Europa dal 400 al 1000 d.C.*, Editori Laterza, Bari 2014, pp.277-87.

²⁸⁰ Chris Wickham, *L'eredità di Roma. Storia d'Europa dal 400 al 1000 d.C.*, Editori Laterza, Bari 2014, p.283.

²⁸¹ A proposito dei *limitanei* nel VI secolo Guy Halsall, *Warfare and society in the barbarian west, 450-900*, Routledge, Oxon, New York, 2003, pp. 40 -41.

²⁸² Cassandro, *Il ducato bizantino*, p. 16-22.

²⁸³ *Monumenta*, II/1, 1, 2, 7, 9, 25, 27, 30, 35, 36, 40, 48, 55, 87, 102, 116.

912 – anno a cui risalgono i primi documenti della silloge. Il dato interessante è che la sua presenza non pare in alcun modo essere legata a quella del duca. I documenti nei quali troviamo il termine *miles* sono, per la maggior parte, delle carte private, prive di riferimenti a membri della famiglia ducale: sono solo due²⁸⁴ quelle in cui si citano i duchi e in un caso si ha perfino difficoltà a identificare la persona che si presenta con tale titolo. Nella carta leggiamo, infatti, di un tale *Isiori ducis*, benché non vi sia a Napoli a quel tempo nessun duca con quel nome.

*Gregorius Lociserbator, filius bone recordationis d. Iohannis,
filii Isiori ducis*²⁸⁵

I *militēs* appaiono come un gruppo sociale estremamente compatto: spesso laddove ne troviamo uno, ve ne sono anche altri, a volte sono legati tra loro da legami di parentela. Questo è il caso, per esempio, di una carta del 921 nella quale troviamo i militi Anastasio e Marino, tra loro cugini acquisiti:

*Theodonanda cum consensu d. Anastasii militis, viri sui, et
Theodorus germanus eiusdem, de terris portionis eorum positis
infra fundum in Casamiana pagant et refundunt d. Marino
militi, exadelfo germano eorum*²⁸⁶.

Oppure del documento del 936, in cui è presente un'intera famiglia di *militēs*:

*Anna et Gregorius miles, genitrix et filius, filia et nepos q. d.
Pascalis militis cognomento Picculi, relictā et filius d. Iohannis*

²⁸⁴ *Monumenta*, II/1, 55, 87.

²⁸⁵ *Monumenta*, II/1, 87.

²⁸⁶ *Monumenta*, II/1, 7.

*militis cata..., offerunt b. Vito martiri et pro eo d. Sergio presbytero, nepoti et consobrino eorum, filio q. d. Stephani militis*²⁸⁷.

O ancora nel 937 e nel 955, nei documenti leggiamo rispettivamente:

*Campulum militem filium, d. Iohannis militis et Stephanum militem, filium q. Iohannis*²⁸⁸

e

*a q. Cesario filio d. Iohannis militis et a Petro milite, filio q. Elie militis*²⁸⁹.

Queste testimonianze sembrerebbero indicarci un'ereditarietà del titolo di *miles* e della funzione militare a esso legata. Eppure non doveva essere una regola ferrea, poiché se è vero che in numerose testimonianze troviamo traccia di figli di *militēs* indicati con il medesimo titolo del genitore, altrettanto frequenti sono le attestazioni di casi opposti, in cui solo una delle due persone viene indicata con il termine *miles*²⁹⁰. Ad ogni modo, nonostante le carte non ci restituiscano sempre una consanguineità diretta tra i membri della *militia*, testimoniano che quest'ultima era di certo un gruppo sociale compatto.

Non a caso, registriamo anche una certa concentrazione di beni fondiari dei *militēs*: spesso anche le proprietà detenute a titolo personale dagli uomini d'arme napoletani, non facenti parte dunque delle terre militari, sono confinanti. È il caso per esempio di una carta del 958 – che

²⁸⁷ *Monumenta*, II/1, 30.

²⁸⁸ *Monumenta*, II/1, 36.

²⁸⁹ *Monumenta*, II/1, 87.

²⁹⁰ *Monumenta*, II/1, 1, 2, 25.

analizzeremo più specificamente in seguito – nella quale il soldato longobardo Gari divide con il monaco Stefano delle terre in località *at Mulianum*. Almeno tre di questi appezzamenti confinano, secondo la descrizione fatta nel documento, con proprietà di un altro *miles*.

Et sunt nominative ipsas terras vid. 1. petia, que nominatur at bespulum at S. Archangelum, que abet fines ab uno latere terra cellerari Capuani... et ab alio latere terra Lupi militis et de uno capite... 4. campum qui nominatur campu maiore iuxta pontianum, abente ab uno latere terra de fundora de Pontianum, et ab alio latere terra Lupis militis et ab uno capite terra hominibus de Pontianum et ab alio capite via publica; 5. campum qui nominatur casalauri abente de uno latere terra hominibus de Pontianum et ab alio latere terra de Iohannis de Cesarium et ab alio capite terra memorati Lupi militi;... 7. campum qui nominatur at casale abente ab uno latere terra S.Iulianiet ab alio latere terra Vesi Pergulfi et de uno capite terra Lupi militis et ab alio capite campum qui nominatur at olibas...²⁹¹

I *milites*, dunque, si presentano, tra IX e X secolo come un gruppo sociale compatto, i cui membri sono probabilmente accomunati dal fatto di essere soldati professionisti. In realtà, non abbiamo evidenze positive, per l'arco cronologico di nostro interesse, del fatto che i *milites* siano dei combattenti, il titolo che portano, però, sembra indicarci questa direzione; propendiamo perciò a dare credito a questa ipotesi. Sappiamo con certezza, lo abbiamo appena visto, che sono proprietari di beni fondiari di diversa grandezza. Inoltre, sappiamo che esistono fondi pubblici preposti al loro armamento e, probabilmente, al loro

²⁹¹ *Monumenta*, II/1, 102.

sostentamento. Pare necessario a questo punto addentrarsi in uno studio di queste terre militari e del loro statuto.

Secondo Jean-Marie Martin²⁹², a partire dal secolo VIII terre militari dovevano essere presenti lungo tutte le frontiere del ducato napoletano. Due carte della prima metà del X testimoniano di *militēs* possedere terreni facenti parte di una *massa publica*, a Sud, nella penisola sorrentina vicino al confine con il ducato di Amalfi²⁹³ – probabilmente corrispondente all’odierna Massa Lubrense. In entrambi i documenti troviamo numerosi *militēs* stretti tra loro da legami di parentela: nel primo, un *miles* insieme alla madre, figlia e vedova di uomini d’arme, cede un terreno della *massa publica* a un suo cugino, a sua volta figlio di un soldato²⁹⁴; nel secondo un figlio di *miles* lascia l’eredità paterna, di cui fanno parte anche terreni della *massa publica*, al monastero dell’isolotto di Rovigliano. Benché in queste due carte le terre non vengano esplicitamente definite militari – come invece accade per i più famosi casi riguardanti la zona della Liburia, di cui ci occuperemo in seguito – la presenza di terre pubbliche e l’alta concentrazione di *militēs* sembrerebbero indicarci con buona probabilità che la funzione di questi fondi fosse la stessa delle terre militari, nonostante lo statuto sembri sensibilmente diverso. Le proprietà donate in queste due carte, infatti, sono detenute dai *militēs* a titolo individuale: sono degli individui, attori degli atti, a possedere i fondi facenti parte di una *massa publica*. Come vedremo in seguito, invece, non vi sono casi – eccetto quello di Campolo che analizzeremo a breve²⁹⁵ – di terre della *militia* napoletana possedute da un singolo *miles*²⁹⁶.

²⁹² Martin, *Guerres, accords et frontière*, pp. 115-16.

²⁹³ *Monumenta*, II/1, 30, 40.

²⁹⁴ *Monumenta*, II/1, 30.

²⁹⁵ *Monumenta*, II/1, 102, 116.

²⁹⁶ Martin, *Guerres, accords et frontière*, pp. 117-18 e p. 137.

Infatti, anche lungo le frontiere orientali e settentrionali troviamo terre militari, e la situazione è molto meglio documentata. Non solo, i terreni in queste zone sembrano avere un particolare *status* giuridico, testimoniato ancora dalla documentazione dei secoli IX, X e in parte XI, ma che ha di certo un'origine più antica. Per provare a decifrare tale *status* giuridico e rintracciarne l'origine è necessario addentrarsi in un'analisi dei cosiddetti *pacta de Liburia*, un insieme di documenti che vanno dall'VIII alla prima metà del X secolo, fatti redigere di volta in volta da diversi duchi o principi, longobardi o napoletani, per regolamentare la distribuzione, la divisione e lo sfruttamento delle terre militari poste ai confini con i nemici. È molto probabile che queste regolamentazioni avessero perso già verso la fine del secolo IX la loro efficacia, così come le terre la loro funzione originaria, ovvero quella di provvedere al mantenimento degli armati. È, invece, certo che mantenessero il loro peculiare statuto giuridico, come ci mostrano ancora alcune carte dei secoli X²⁹⁷ e XI²⁹⁸, sebbene questa particolarità sembri essere la sopravvivenza di antiche formule ormai prive di validità.

Prima di addentrarsi nell'analisi dei testi che compongono i *pacta de Liburia* è, però, opportuno vedere come terre di pertinenza degli uomini d'arme ci si presentano attraverso alcune testimonianze della prima metà del secolo X. Per questi cinquant'anni, infatti, sono ben sette²⁹⁹ le carte nelle quali troviamo traccia di fondi che sembrano avere una specifica natura giuridica. Due testimonianze riguardano alcuni fondi posti nella zona settentrionale del ducato, nella regione della cosiddetta Liburia. Il primo documento del 958 definisce la divisione per metà di questi terreni tra Gari, *exerchitalis* longobardo e il monaco Stefano che agisce in vece del suocero Campolo.

²⁹⁷ *Monumenta*, II/1, 28, 63, 97, 102, 116.

²⁹⁸ A. Spinelli, *Regii Neapolitani Archivi Monumenta*, Napoli, 1845-1861, 6 vol., (d'ora in poi *RNAM*), V, 392.

²⁹⁹ *Monumenta*, II/1, 1, 10, 28, 63, 97, 102, 116.

Gari exerchitalis langobardorum, filius q. Teudi exerchitali langobardorum, et Stephanus monachus, filius q. d. Leonis monachi cum Domini ausilio et per colloquia bonorum hominum conveniunt et dividunt inter se fundora et terras de loco qui nominatur at Mulianum, unde medietate pertinebat exinde nominatum Gari pro partibus ipsius langobardorum, et alia medietate nominato d. Stephano pro partibus militie Neapolitanorum pro vice q. d. Campuli soceri sui³⁰⁰.

Et omnes memorati campi pertinent de memorato fundo de Amulianum et debeant ipsos dividere inter eos in secundam partem per equaliter: ipse Stephanus medietatem pro partibus militie, et ipse Gari medietatem pro partibus Langobardorum³⁰¹.

La divisione per metà di questi fondi avviene dunque *pro partibus militie* e *pro partibus langobardorum*: la loro attribuzione è intrinsecamente legata all'esercizio di funzioni militari, tanto da divenire segno distintivo del terreno stesso e origine di qualsiasi diritto su di esso. Ogni forma di certificazione o di rivendicazione di possesso avviene *pro partibus militie*, come ci dimostra anche una carta del 960 che ci riporta la disputa giudiziaria tra il monaco Stefano, genero di Campolo, e l'*exerchitalis* Adelgiso. Quest'ultimo tenta d'impadronirsi della totalità di alcuni fondi che possiede per metà con il monaco Stefano, lo stesso che abbiamo visto due anni prima dividere dei fondi con Gari.

Hec autem memorata campora cum ipsa fundora, sicuti ex omnes parte termines et signates exfinad insimul cum arvoribus et cum putea sua et pischinis et omnibus. Quesiverat ipse

³⁰⁰ *Monumenta*, II/1, 102.

³⁰¹ *Ibid.*

Adelgisus adversus ipsum Stephanum dicendo: "quia memorata fundora et memorata campora nostra propria sunt, et mihi pertinet a parti militie et langobardorum; et ego una cum d. Lamberto germano meo illos tenuimus et dominavimus pro parti militie et langobardorum." Pars autem Stephani dicebat: "ut non esset ita set in illis avemus medietate pro parte nostre militie et nos et memorato d. Campulo socero, et genitore nostro dominavimus a parte militie, et vos una cum Gari langubardo illos dominastitis pro partibus langubardorum³⁰²."

È interessante notare come in entrambi i documenti gli attori dell'atto siano, da un lato, un soldato longobardo – nel primo Gari, nel secondo Adelgiso – e, dall'altra, un monaco napoletano che agisce però per conto del suocero Campolo. Benché, infatti, nelle carte appena lette, non venga definito come *miles*, non ci pare azzardato riconoscere il Campolo del 958 e del 960 con il *Campulum militem* che, dopo aver vinto insieme a dei parenti un processo, nel già citato documento del 937³⁰³, possiede numerose proprietà nella località *at Mulianum* che ci sembra di poter identificare con l'*Amulianum* del 958 e del 960. Non è tutto: delle 13 terre contese tra Adelgiso e Stefano 9 sono presenti nel documento del 937³⁰⁴.

Nelle altre carte in cui troviamo l'espressione *partibus militie* e *partibus langobardorum*, questa appare nella *defensio* del documento, laddove il venditore s'impegna per il futuro a difendere l'acquirente da eventuali rivendicazioni fatte da terzi. La particolarità di queste testimonianze risiede nel fatto che in esse sia ben specificato da chi

³⁰² *Monumenta*, II/1, 116.

³⁰³ *Monumenta*, II/1, 36.

³⁰⁴ I nomi dei fondi corrispondenti sono: Caucursum, Castanietum e Terula, Teborola, Tebora, Giniolo, Magene, Ceradonati, S. Ianuari, Butrinianum. *Cfr Monumenta*, II/1, 36 e 116. Tra un documento e l'altro possiamo trovare una lettera diversa all'interno del nome.

l'acquirente debba essere difeso: la *militia* napoletana o l'esercito longobardo³⁰⁵.

*Insuper ab omni homine omnique persona omni tempore ipse Iohannes et heredes eius in omnibus antestare et defensare debeant a partibus militie et a partibus langobardorum*³⁰⁶.

*Insuper venditores promittunt omni tempore ipsos Stephanum et Leonem exinde in omnibus antestare et defensare a parte militie*³⁰⁷.

In alcune di queste carte gli attori sono dei *milites*, è pertanto facile comprendere le ragioni dell'utilizzo di un'esplicita formula di difesa da eventuali rivendicazioni della *militia*. Troviamo, però, la stessa formula di difesa anche in documenti³⁰⁸, in cui gli attori non sono *milites*, ciò ci costringe a pensare che questi terreni fossero per statuto ritenuti di pertinenza dell'esercito: delle terre della *militia*, insomma. È, per esempio, il caso delle sei once di terra vendute nel 922 dal contadino Lupo al genero Leone:

*liberas vero ab omni censum, regula seu responsaticum. Insuper promittit eas defensare ab omni homine omnique persona a partibus militie in perpetuum*³⁰⁹.

Oppure quanto accade nel 935 quando Giovanni e Benefatta vendono a Spendeo sei once di terra a *Pumilianum Massa Atellana* e *promittunt illas in omnibus defensare a partibus militie*³¹⁰.

³⁰⁵ *Monumenta*, II/1, 1, 10, 28, 63, 97.

³⁰⁶ *Monumenta*, II/1, 63.

³⁰⁷ *Monumenta*, II/1, 1.

³⁰⁸ *Monumenta*, II/1, 10, 28, 63.

³⁰⁹ *Monumenta*, II/1, 10.

³¹⁰ *Monumenta*, II/1, 28.

Cos'era dunque la *pars militie*? Cosa la *pars langobardorum*? Per avanzare una risposta è necessario rivolgerci ai *pacta de Liburia*, un *corpus* di documenti redatti a partire dal secolo VIII fino alla prima metà del X volto, come abbiamo già scritto, a regolamentare le terre militari condivise tra napoletani e longobardi e poste sui territori di confine, in questo caso specifico la Liburia. Per la nostra analisi faremo spesso riferimento al lavoro di Jean-Marie Martin: *Guerres, accords et frontières en Italie méridionale pendant le haut moyen-âge*, dove si è proposta una rilettura, nonché una riedizione critica di tutto il *corpus* documentario. Quest'ultimo sarebbe composto, secondo la ricostruzione fatta dallo storico francese, non da tre, bensì da quattro testi diversi, in quanto quello che storicamente è stato considerato ed edito come il Capitolare di Arechi II principe di Benevento, sarebbe da suddividere, in realtà, in due documenti distinti. I due Capitolari di Arechi II molto probabilmente del periodo 784-787, il *pactum* contenente la tregua offerta da Sicardo ai napoletani nell'836 e la *promissio* del duca di Napoli Giovanni III del 936. Benché di questi documenti solo il primo abbia come unico scopo la regolamentazione dell'utilizzo delle terre militari da parte della *militia* napoletana e dell'esercito longobardo, lo stesso argomento è parte cospicua, se non maggioritaria, anche degli altri due. Prima di addentrarci nella lettura di questi documenti, pare necessario descrivere molto brevemente il contesto storico nel quale ognuno di questi atti è stato scritto. Tutti gli atti che compongono i *pacta de Liburia* sono fatti redigere da un sovrano per il popolo vicino. Sebbene, infatti, questi documenti si occupino, totalmente o in parte, della Liburia, che sappiamo essere una regione di confine ma per la maggior parte di pertinenza del ducato napoletano, tre su quattro di questi sono redatti da principi longobardi. Ciò è spiegabile con due motivazioni: per ogni documento giunto fino a noi doveva esistere uno speculare redatto dalla parte opposta; questi testi erano scritti al termine di un conflitto o

in un periodo di tregua durante una guerra ed esprimono l’iniziativa della parte più aggressiva. La prima motivazione non può che rimanere un’ipotesi, la seconda invece è circostanziata dagli avvenimenti storici. I patti di Arechi II, a cui manca una datazione, molto probabilmente sono stati scritti tra il 784 e il 787, in un periodo generale di preminenza di Benevento su Napoli ma in un contesto politico-diplomatico particolarmente difficile per il principe longobardo³¹¹ e, soprattutto, all’indomani di una pesante sconfitta subita ad opera dei napoletani nel 784 nei pressi di Amalfi³¹². In questo contesto di delicato equilibrio politico presero forma i due patti di Arechi volti a perfezionare lo statuto delle terre militari presenti nella parte della Liburia posta sotto giurisdizione napoletana – proprio nel primo di questi due atti è specificato come una parte della regione fosse sotto controllo longobardo. Il *pactum* di Sicardo, invece, è scritto in un contesto storico del tutto differente: nell’836 il principe longobardo è sotto le mura di Napoli a cingerla d’assedio. Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di assedi tenutisi nei 15 anni precedenti, frutto dell’aggressiva politica longobarda degli anni ’20 e ’30 del secolo IX³¹³. Il documento, del 4 luglio 836, riporta le condizioni imposte da Sicardo per una tregua di cinque anni tra longobardi e napoletani. Nel documento vi sono anche disposizioni che riguardano le terre militari. Il giuramento del duca Giovanni III, infine, è redatto a seguito di decenni di successi napoletani cominciati alla metà del secolo IX con l’affermazione della dinastia dei Sergi e che raggiungono il loro apice negli anni ’80 con la politica “espansionistica” del duca-vescovo Attanasio II³¹⁴. Sembra certo che

³¹¹ Minacciato dalla discesa di Carlomagno in Italia da un lato e dalla costante minaccia bizantina dall’altro. Cfr. Martin, *Guerres, accords et frontière*, pp. 78-82.

³¹² Martin, *Guerres, accords et frontière*, pp. 78-82.

³¹³ Cassandro, *Il ducato bizantino*, pp. 41-54.

³¹⁴ Cassandro, *Il ducato bizantino*, pp.107-120.

negli anni '30 del secolo X, quando il documento è redatto, la Liburia sia ormai tornata per la quasi totalità sotto il controllo napoletano.

Per analizzare le disposizioni di questi documenti, cominciamo dall'esame dei più antichi, i Capitolari di Arechi II. Nel primo capitolare, che è databile al 784, viene disposta dal principe longobardo una divisione e regolamentazione delle terre liburiane tra napoletani e longobardi ma queste non verranno mai messe in pratica perché rifiutate dai napoletani, forse a causa delle condizioni particolarmente svantaggiose per loro. Si comincia con lo specificare che le terre presenti nella regione, tenute da più di vent'anni dai napoletani senza avere versato alcuna forma di censo ai longobardi, resteranno pienamente nelle mani dei napoletani. Lo stesso vale, nell'altro senso, per i longobardi³¹⁵. Tutti gli altri fondi, siano essi *fundati* – ovvero provvisti di un agricoltore, della cui posizione giuridica ci occuperemo di seguito, che si occupi della terra – o *exfundati*, vanno divisi per metà tra la *militia* napoletana e l'esercito longobardo³¹⁶. Viene poi affrontato uno dei punti più complessi da regolare ovvero quello dei beni che sono stati venduti a terzi. Per queste terre si aprono due opzioni, la prima è che Arechi decida di voler reimpossessarsene, la seconda è che invece vi rinunci. Nel primo caso, l'acquirente dovrà essere rimborsato per metà dai napoletani, per metà dai longobardi. Nel secondo caso, invece, colui che aveva comprato il terreno poteva restarne in possesso ma solo per un terzo, i restanti due terzi andavano distribuiti a napoletani e longobardi che li avrebbero divisi in maniera equa – un terzo per parte³¹⁷. Inoltre, è fatto divieto per chi acquista terre dai longobardi di rivenderle, darle in concessione o in qualsiasi modo alienarle ai napoletani. Lo stesso vale nel senso opposto.

³¹⁵ *Capitulare*, 1, in Martin, *Guerres, accords et frontière*, p. 179.

³¹⁶ *Ibid.*

³¹⁷ *Ibid.*

Et fundoras vel terras qui in partes Langobardorum venerint in sortem, nullo modo ipsi homines, qui habitant ipsa fundora, possint infiduciare, vel vendere, aut per quaecumque argumentum alienare parte Napolitanorum; et si factum fuerit, ipsos solidos pereant et ipsas res revertatur in parte Langobardorum. Similiter et parte Napolitanorum perficiatur.³¹⁸

Questo passo ci pare di particolare rilievo per l'importanza che pone sia sull'inalienabilità di questi terreni, sia sulla necessità di preservare l'equilibrio tra le due forze presenti in Liburia.

Viene specificato come le disposizioni non riguardino le terre presenti nella parte longobarda della Liburia, bensì solo quelle presenti entro i confini ducali. Viene però fatto esplicito divieto ai longobardi di esercitare alcuna sovranità politica – *dominationem* – sulle terre di cui sono concessionari nella Liburia napoletana.

Et omnia que in parte Langobardorum venerint per nullum modum, aut per quaecumque ingenium querant habere dominationem Langobardi.³¹⁹

Nell'ultima parte del testo si vieta a entrambe le parti d'impadronirsi degli schiavi dell'altra. Nel caso in cui ciò dovesse verificarsi, la multa sarebbe di 100 soldi per schiavo.

L'atto è di estremo interesse per lo studio delle terre militari, non solo perché è una delle testimonianze più antiche della loro esistenza ma anche perché descrive alcuni aspetti del loro particolare statuto giuridico. Le disposizioni appena illustrate erano state però rifiutate dai

³¹⁸ *Capitulare*, 1, in Martin, *Guerres, accords et frontière*, p. 180.

³¹⁹ *Ibid.*

napoletani, secondo quanto ci dice, in una glossa tra i due capitolari di Arechi, il copista che trascrisse i testi nel codice di Cava.

Transgressi sunt Neapolitani ipsum pactum, et noluerunt de omnibus predictis rebus vivere secundum pacti tinorem, “nullo modo consensimus ei illud”³²⁰

Fu quindi necessario preparare un nuovo documento con lo stesso oggetto le cui disposizioni fossero meno svantaggiose per i napoletani. Il secondo Capitolare di Arechi è databile agli anni '80 del secolo VIII, probabilmente fu redatto tra il 784 e il 787³²¹. Esso è composto da 5 capitoli che regolamentano, in maniera più specifica di quanto non facesse il precedente documento, l'utilizzo delle terre liburiane da parte di longobardi e napoletani.

Nel primo capitolo ci si occupa della divisione delle terre che sono state acquistate da terzi. Le procedure di recupero appaiono ben più complesse di quanto non fosse stabilito nel Capitolare del 784, differenziandosi a seconda della nazionalità dell'acquirente³²². Se, infatti, la terra è stata acquistata da un longobardo, ma l'acquisto è messo in dubbio dai napoletani, esso dovrà essere dimostrato dal giuramento di tre persone scelte da una lista di sei, stilata dai napoletani. Se i tre giuramenti vanno a buon fine e confermano l'acquisto, il fondo verrà allora diviso in tre parti, due andranno ai longobardi – *unam pars Langobardorum, aliam pro ipsi solidi datis* – la terza ai napoletani. Per quel che riguarda il caso di un acquirente napoletano, il testo – in parte illeggibile – sembra prendere in considerazione solo un particolare tipo di terre: quelle restituite dai conti di Capua al ducato di Napoli solo dopo la stesura del primo Capitolare e quindi esplicitamente escluse dalle

³²⁰ *Capitulare*, 1, in Martin, *Guerres, accords et frontière*, p. 180.

³²¹ Martin, *Guerres, accords et frontière*, pp. 78-82; pp. 132-33.

³²² *Capitulare*, 2, in Martin, *Guerres, accords et frontière*, p. 182.

divisioni disposte in quell'atto³²³. Anche nel caso dell'acquirente napoletano si manterrà l'obbligo di giuramento nella stessa modalità vista per i longobardi; questa volta, però, la procedura dovrà essere ripetuta due volte: prima il *prior de Capua* – figura non riconoscibile – dovrà far giurare tre persone, scelte da una lista di sei stilata dai napoletani, che le terre in questione sono state parte del territorio capuano, poi, i napoletani, con lo stesso tipo di giuramento, dovranno confermare l'acquisto. A conclusione della procedura si aprono due possibili opzioni: o i capuani decideranno di restituire metà del prezzo di acquisto e la terra sarà così divisa a metà tra napoletani e longobardi, oppure i napoletani ne manterranno i due terzi – *unam partem [...] pro ipsa hospitatica et aliam pro ipsi solidi* – e i capuani il restante.

Nel secondo capitolo, si cerca di stabilire un criterio per *fundare* i beni *exfundati*, sui quali un tempo vi erano delle famiglie di coltivatori, senza creare conflitti tra i napoletani e i longobardi. Il modo più semplice per risolvere il problema era rintracciare il *tertiator* – così viene definito l'agricoltore legato al fondo –, un tempo responsabile del terreno o i suoi discendenti. Però il vincolo giuridico che legava i *tertiatores* e le loro famiglie a un determinato fondo non era oggetto di un atto scritto, l'unico modo di risalire alla persona giusta era il ricorso al giuramento di testimoni. Preoccupazione di Arechi era evitare inutili spergiuri e per questo motivo invita a *inquiratur diligenter ad qualia hospitatica fuerunt pertinentia antiquitus*³²⁴. Abbiamo già scritto che dello statuto giuridico degli agricoltori legati ai fondi, i *tertiatores*, ci occuperemo in seguito; si pone, però, già qui urgente il problema. Se nel secondo capitolo appena esaminato sembrerebbe che questi non fossero uomini liberi e che fossero legati alla terra dalla quale non si potevano

³²³ Probabilmente la restituzione avvenne a seguito della pesante sconfitta inflitta dai napoletani ad Arechi nel 784. Cfr. Cassandro, *Il ducato bizantino*, pp. 41-54.

³²⁴ *Capitulare*, 2, in Martin, *Guerres, accords et frontière* p. 182-83.

allontanare, nel terzo capitolo ne abbiamo un'immagine del tutto diversa.

Vi si specifica, infatti, in modo chiaro come essi, qualora decidessero di abbandonare il fondo – *exfundare se de ipso fundo* – per l'eccessiva oppressione subita, non dovessero far altro, secondo un'antica consuetudine, che lasciare un bastone davanti alla propria porta di casa e allontanarsene liberamente. Torneremo in seguito più specificamente su quest'usanza e su questo capitolo³²⁵.

I capitoli 4 e 5 riguardano i *servi* delle terre liburiane, sia quelli di pertinenza esclusiva dei longobardi sia quelli in comune tra le due parti. I capitoli mirano a regolare i comportamenti da avere in caso di morte o di fuga del servo³²⁶.

Del patto di Sicardo ci occuperemo più nello specifico in seguito; qui è comunque bene enunciare la struttura: il documento si apriva con un'introduzione contenente la promessa di pace per 5 anni fatta da Sicardo al duca Andrea e, a seguire, 47 capitoli a definire le condizioni della tregua. Di questi capitoli sono sopravvissuti i primi 19, dei restanti 28 abbiamo solo i titoli³²⁷. Pur non trattando direttamente delle terre militari o della Liburia, molti capitoli del *pactum* si occupano dei *tertiatores*, coltivatori legati a quel tipo di terre.

Nella *promissio* del duca di Napoli Giovanni III, sono due i capitoli che riguardano la Liburia³²⁸. Il documento fu redatto nel 936, quando, ormai da qualche decennio, i napoletani avevano riacquisito il totale controllo della regione. I due capitoli – il terzo e il quarto – sono una conferma importante di come le peculiari istituzioni liburiane fossero ancora vive, pur essendosi probabilmente evolute e completamente

³²⁵ *Capitulare*, 2, in Martin, *Guerres, accords et frontière*, p. 183.

³²⁶ *Ibid.*

³²⁷ *Praeceptum promissionis iuratum sive capitulare*, in Martin, *Guerres, accords et frontière*, pp. 185-200.

³²⁸ *Instrumentum pacis iuratum sive capitulare*, Martin, *Guerres, accords et frontière*, pp. 217-19.

trasformate, nella prima metà del secolo X. Il capitolo 3 garantisce ai longobardi, purché essi siano in grado di provare i loro diritti, i beni che essi posseggono in Liburia e li distingue in due differenti categorie. La prima riguarda le proprietà concesse ai longobardi dai duchi napoletani a partire dal tempo dei non meglio identificati Atenolfo e Sergio, rispettivamente conte di Capua e duca di Napoli. Se la concessione è messa in dubbio da qualche napoletano, il concessionario sarà tenuto a validarla attraverso il giuramento di sei persone scelte dai napoletani. La seconda categoria è invece rappresentata dai terreni acquisiti, in questo caso sarà sufficiente il giuramento di sole tre persone scelte, ancora una volta, da una lista di sei preparata dai napoletani. In seguito al giuramento, se il responso dovesse essere positivo si provvederà a redigere una *firmitatis scriptio*³²⁹.

Il capitolo 4 prende in considerazione i disaccordi tra longobardi e napoletani in Liburia che riguardano tutte le proprietà escluse dai primi due casi: in quest'evenienza si seguirà una procedura canonica dando inizio a un processo di diritto romano o longobardo, a seconda di dove si terrà, ovvero se in territorio napoletano o capuano. Il capitolo prosegue poi analizzando le obiezioni che i longobardi potrebbero avanzare per terreni venduti da questi ultimi ai napoletani. In tal caso, sarà sufficiente presentare il documento alla presenza dell'autore: se i longobardi non dovessero essere soddisfatti, si potrà procedere al giuramento che richiederà un differente numero di persone a seconda del valore della proprietà: per un valore superiore ai 30 soldi, sarà necessario il giuramento di sei persone, per uno inferiore solo tre³³⁰.

Dall'analisi dei *pacta de Liburia* emergono dunque alcuni dati interessanti che è bene qui enumerare brevemente. Innanzitutto, dalla documentazione si percepisce come vi fossero dalla fine dell'VIII secolo

³²⁹ *Ibid.*

³³⁰ *Ibid.*

e fino alla prima metà del X tre diversi tipi di terre militari: quelle possedute unicamente dai longobardi, quelle possedute unicamente dai napoletani e quelle in comune tra le due parti. Abbiamo visto come Arechi con il primo Capitolare tentasse di dividere le terre tenute in comune dalla *militia* napoletana e dall'esercito longobardo, ma sappiamo, come ci dimostrano i documenti della prima metà del secolo X riguardanti i *milites* sopra illustrati, che il tentativo resterà senza successo. La comunione di questi beni, infatti, pur seguendo una propria particolare evoluzione, resterà viva nella Liburia ancora per secoli dopo il Capitolare di Arechi. Sarà proprio da essa che prenderà vita il particolarissimo istituto della *tertia*.

Abbiamo visto come, secondo il primo capitolare di Arechi, le terre militari della Liburia – salvo alcuni casi ben specificati nel testo – dovessero essere divise a metà tra napoletani e longobardi. In questa divisione ponevano un problema le terre che erano state vendute a terzi: esse potevano essere recuperate integralmente, attraverso un rimborso all'acquirente di cui si facevano carico per metà i napoletani per metà i longobardi, oppure parzialmente, in questo caso il bene sarebbe stato diviso in tre parti uguali assegnandone una all'acquirente e le altre due rispettivamente all'esercito napoletano e a quello longobardo. Abbiamo poi visto nel secondo documento fatto redigere da Arechi come questa triplice ripartizione si complichì a seconda della nazionalità dell'acquirente. Seppure la divisione in tre parti sembri aiutarci non poco nell'interpretazione dell'istituto della *tertia*³³¹, purtroppo la situazione non è così limpida e le fonti, sia anteriori sia posteriori, ci restituiscono un quadro estremamente complesso e difficilmente inquadrabile a proposito di quest'istituto, che sembra essere particolarmente mutevole, subire alterazioni nel corso del tempo e discostarsi molto dalle disposizioni dei Capitolari di Arechi.

³³¹ Cassandro, *Il ducato bizantino*, pp. 129-156.

In un documento del 703³³² Pietro, *dispositor* del monastero dei SS. Teodoro e Sebastiano a Napoli, compra dalla vedova Selberada e dai suoi figli metà del servo Mauremundo e della moglie Colossa *qui fuerunt tertiatores communes* – nel documento vengono enunciati i nomi dei servi per indicare i terreni sui quali sono *fundati*, vero oggetto della compravendita. Che queste terre fossero militari lo si deduce dalla sottoscrizione dell'atto da parte di quattro *casindi* e un *arimannus* e dalle clausole che respingono ogni futura rivendicazione *a parte Langovardorum*, come sappiamo formula usata molto di frequente per le terre militari. Appare anche qui il termine *tertiator* a indicare gli individui oggetto della compravendita insieme al fondo. La proprietà del terreno, così come quella dei due servi, è senza dubbio divisa in due parti uguali e non in tre. Lo si deduce, infatti, dal fatto che dopo l'acquisto della metà, e non di un terzo, di Mauremundo e Colossa da Selberada, Pietro e il monastero dei SS. Teodoro e Sebastiano avranno il diritto di scambiare, vendere e alienare in qualsiasi modo piaccia loro la coppia. Il monastero, evidentemente possedeva già l'altra metà di Mauremundo e Colossa – forse acquistato dai napoletani. Dunque, nonostante l'utilizzo della parola *tertiator* in questo documento, la proprietà è divisa in due parti. Ci pare quindi possibile ipotizzare che la divisione tripartita e la parola stessa *tertiator* si riferissero non tanto alla proprietà del bene quanto alle rendite da esso generate³³³.

Ancora più particolare è la testimonianza di un documento di epoca tarda, redatto nel 1050 a Capua³³⁴, quando ormai la Liburia era in mano normanna, nel quale quattro abitanti di *Casale* in Liburia vendono per 22 soldi aurei bizantini un grosso fondo in località *Quadrapanis*. Il

³³² RNAM, vol. I, 1. H. Zielinski, *Codice Diplomatico Longobardo*, V, *Le chartae dei ducati di Spoleto e di Benevento*, Roma, 1986, I (d'ora in poi CDL).

³³³ Martin, *Guerres, accords et frontière*, p.127.

³³⁴ RNAM, vol. V, 392.

documento ci si presenta come una normale trascrizione di un atto di vendita, se non fosse per una lunga e inconsueta clausola posta alla fine:

tamen si aliquando tempore nos qui supra benditores vel nostris heredibus de ipsa fundora nostra exfundati fuerimus et pars militie Neapolitanorum in memorata terra que vobis superius benumdedimus pertinentiam habere quesierimus et quiscumque ex nobis vel de nostris heredibus fuerit et a talis partibus ipsas vobis vel ad vestris heredibus defendere non potuerimus quatenus nos et nostris heredibus dare debeamus vobis et ad vestris heredibus auri solidos tres bonos Byzanteos et bene pesantes et medium ad vestra potestate per ipsam tertiam partem que a parte militie inde perdideritis per ipsum fundum ubi fundati sumus secundum consuetudine de Liburie, et ipse relique quinque sorte ex eadem terra abeatitis et possideatis ipsos bos et heredibus vestris in perpetuum³³⁵

La prima particolarità del documento è certamente il fatto che i venditori si definiscono *fundati* sul fondo che stanno vendendo: sappiamo che questo è un attributo che normalmente qualifica i *tertiatores*, individui di stato servile, eppure essi non si definiscono tali nella prima parte del documento e addirittura affermano di avere due carte, che trasferiscono insieme al fondo, in grado di provarne la proprietà. Degna di nota, inoltre, è anche la possibilità, che si evince dalla lunga clausola, che il fondo facesse parte delle terre militari, forse di quelle condivise tra napoletani e longobardi. Sembra, infatti, che i venditori non abbiano l'assenso alla vendita da parte della *militia*: non si esclude che quest'ultima possa un giorno reclamare i propri diritti sul fondo, in quel caso non vi è nulla che i venditori o i propri eredi possano fare se non rimborsare una parte del prezzo d'acquisto all'acquirente.

³³⁵ *Ibid.*

Quel che è peculiare di questo rimborso è la sua entità: tre soldi aurei bizantini e mezzo, restituiti *per ipsam tertiam partem que a parte militie inde perdideritis per ipsum fundum*. Eppure la somma non corrisponde alla terza parte del valore del prezzo d'acquisto – 22 soldi-, bensì a quasi un sesto del totale. D'altronde, nell'ultimo rigo della clausola viene esplicitato come, anche nello sfortunato caso in cui la *militia* dovesse rivendicare il fondo, agli acquirenti resterebbero i cinque sestieri del terreno:

et ipse relique quinque sorte ex eadem terra abeat et possideatis ipsos bos et heredibus vestris in perpetuum.

Jean-Marie Martin crede che si arrivi a questa ripartizione del fondo in sei porzioni perché su ogni metà del terreno militare, sia quella longobarda sia quella napoletana, insistesse una divisione tripartita delle rendite tra chi coltivava il campo – fosse esso di condizione servile o semi-servile –, il concessionario e l'esercito³³⁶. Sarebbe dunque solo alla metà napoletana del fondo, *a parte militie*, che si riferisce la terza parte persa per la quale i venditori s'impegnano a effettuare un rimborso di 3,5 soldi aurei bizantini. La ripartizione così intesa sembrerebbe l'unico modo per arrivare a spiegare il valore del rimborso e le peculiarità della clausola.

Le testimonianze non ci danno modo né di confermare né di confutare quest'interpretazione, l'unica certezza che ci sembra emergere è che l'istituto della *tertia*, spesso non definito così o non definito affatto, è sopravvissuto per diversi secoli, seppur con grandi variazioni nel tempo e nell'uso³³⁷. Non è possibile escludere, quindi, che in alcuni casi – come i Capitolari di Arechi o il documento del 1050 appena esaminato

³³⁶ Martin, *Guerres, accords et frontière*, p. 126.

³³⁷ Oltre ai *Pacta de Liburia* e i documenti appena citati, *cfr.* RNAM, vol. I, 1; RNAM, vol. V, 392; *cfr.* anche RNAM, vol. I, 36; RNAM, vol. II, 169.

– esso si riferisse alla proprietà del bene, mentre in altri al reddito generato dal terreno – la carta del 703.

Connesso alla *tertia* è il termine *tertiator* ma, come abbiamo in parte già visto, non è chiaro quale fosse il vincolo giuridico che legava gli individui designati con tale sostantivo e l'istituto. Il termine non ha vita longeva quanto quella dell'istituto della *tertia*: la prima apparizione è da far risalire al documento del 703³³⁸ analizzato in precedenza e l'ultima al patto di Sicardo dell'836³³⁹. Cronologicamente, nel mezzo tra queste due testimonianze, il termine appare anche nel secondo patto di Arechi³⁴⁰. Benché l'uso della parola *tertiator* in queste testimonianze possa essere ambiguo, la natura servile di chi viene designato con tale titolo sembra molto probabile.

Essa appare probabile per Mauremundo e Colossa che sono oggetto di acquisto insieme al fondo sul quale sono *fundati*. Meno certezze ci danno, invece, gli atti principeschi, nonostante le indicazioni che ci spingono nella direzione di uno statuto non libero dei *tertiatores* siano comunque numerose. Innanzitutto, nel capitolo 2 del secondo patto di Arechi³⁴¹, come abbiamo visto, si cerca di porre rimedio alla difficoltà di rintracciare la titolarità dei *fundi exfundati*: non essendo più presenti su queste terre i *tertiatores*, infatti, secondo l'uso enunciato poc'anzi, non è possibile determinarne in maniera certa l'appartenenza. Per accertarne la titolarità, è necessario risalire al *tertiator* che teneva e lavorava il fondo. Il capitolo 3 dello stesso patto è di certo uno dei passi più ambigui sull'argomento. In prima istanza perché, all'inizio dell'enunciato, fa corrispondere il *tertiator* al *censilis homo*: Jean-Marie Martin è convinto che questa definizione non debba stupire in quanto, a

³³⁸ RNAM, vol. I, 1. CDL V, I.

³³⁹ *Praeceptum promissionis iuratum sive capitulare*, in Martin, *Guerres, accords et frontière*, pp. 185-200.

³⁴⁰ *Capitulare*, 2, in Martin, *Guerres, accords et frontière*, p. 182-83.

³⁴¹ *Ibid.*

suo parere, i coltivatori di natura servile erano tenuti a consegnare alle forze militari i due terzi delle rendite fondiari, questi erano considerati un *censum*³⁴². Poi, soprattutto, per la particolare consuetudine enunciata in questo capitolo del patto di Arechi, che fa porre delle domande sulla natura servile dei *tertiatores*. Nel caso in cui, infatti, uno di questi avesse subito maltrattamenti *a parte de Neapolim* aveva il diritto di abbandonare il fondo assegnatogli semplicemente ponendo un bastone dietro la porta della propria abitazione, *sicut antiqua fuit consuetudo*. Così facendo il *tertiator* avrebbe guadagnato la libertà di andare dove avrebbe voluto³⁴³.

Il patto di Sicardo dedica a questi coltivatori probabilmente 10 capitoli, di cui però solo 2 ci sono rimasti per intero: il quarto e il quattordicesimo, degli altri non abbiamo che il titolo³⁴⁴. Il capitolo 4 consente ai longobardi la vendita di *tertiatores* ai napoletani, purché questi ultimi s'impegnino a non rivenderli oltremare – ovvero a mercanti di schiavi saraceni. Tale vendita è consentita solo nel caso in cui il coltivatore abbia commesso omicidio³⁴⁵. Il capitolo 14 definisce quali siano le tasse e i diritti ai quali i *tertiatores* sono soggetti e garantisce al duca di Napoli di non imporne nuovi. Si specifica così che

nulla nova eis a parte rei publice imponatur, excepto antiqua consuetudine, hoc responsaticum solum et angaris et calcarias, simul et ad dominas suas angarias et pensionem secundum

³⁴² Martin, *Guerres, accords et frontière*, pp. 128-132.

³⁴³ *Capitulare*, 2, in Martin, *Guerres, accords et frontière*, p. 183.

³⁴⁴ *Praeceptum promissionis iuratum sive capitulare*, in Martin, *Guerres, accords et frontière*, pp. 185-200.

³⁴⁵ *Praeceptum promissionis iuratum sive capitulare*, in Martin, *Guerres, accords et frontière*, p. 189.

*antiqua consuetudinem, nec non et exenium unum semel in annum, quod fuit prisca consuetudo*³⁴⁶.

I *tertiatores* erano soggetti alla vecchia *consuetudo*, che sembra li costringesse a prestazioni e tassazioni dirette da parte del ducato, la *res publica*. Non è ben chiaro cosa significhino alcune di queste voci. Sappiamo con certezza che l'*angaria* è una sorta di *corvée*, una prestazione spesso finalizzata alla manutenzione di strutture militari come mura, torri e *castra*³⁴⁷. Il *responsaticum* è quasi certamente un canone, probabilmente in natura, sulla rendita di un terreno, mentre di difficile interpretazione appare la *calcaria*³⁴⁸. L'*exenium* infine è una tassa straordinaria con cadenza annuale che prevede un pagamento diretto al duca³⁴⁹. Chiare sono invece le tasse e le prestazioni dovute *ad dominas suas*: sono l'*angaria*, che abbiamo visto corrispondere a una sorta di *corvée*, e la *pensionem*, un generico canone. Molto probabilmente i *dominas* sono da identificare con i concessionari della *tertia* – ossia i privati titolari, secondo il Capitolare di Arechi, della terza parte dei fondi o dei loro redditi condivisi con l'esercito longobardo e la *militia* napoletana –, e risulta di grande interesse per noi la loro menzione nel capitolo 14, in cui inoltre è riportata la testimonianza diretta dei canoni e delle prestazioni che i *tertiatores* erano tenuti a corrispondere loro.

Anche se la maggior parte dei capitoli riguardanti i *tertiatores* sono andati perduti, alcuni dei titoli sopravvissuti sono per noi

³⁴⁶ *Praeceptum promissionis iuratum sive capitulare*, in Martin, *Guerres, accords et frontière*, pp. 194-95.

³⁴⁷ Feniello, *Poteri pubblici nei ducati tirrenici*, in *L'heritage byzantin en Italie (VIII – XII siècle). 2. Les cadres juridiques et sociaux et les institutions publiques*, Roma, 2012, p. 340.

³⁴⁸ Martin ritiene possa essere una prestazione legata al lavoro nei forni per la calce, o comunque a opere edili. Vedi Martin, *Guerres, accords et frontière*, p. 130 nota 122.

³⁴⁹ Lo troviamo ancora in alcuni testi del secolo X, come ad esempio *Monumenta*, II/1, 1. Cfr. Feniello, *Poteri pubblici*, p. 340.

comunque molto eloquenti. Il 20 e il 21 ad esempio impongono di non rendere in alcun modo un *tertiator* un uomo d'arme, sia esso un *exerchitale* – così spesso sono definiti nelle fonti i soldati longobardi - o un *miles*. Evidentemente la prossimità con i militari aveva reso questa pratica abbastanza comune se si sentiva la necessità di doverla vietare in modo esplicito. Il capitolo 22 tratta del matrimonio di un uomo libero con una coltivatrice di stato servile, mentre il 25 cerca di scoraggiare i reati di cui i *tertiatores* potrebbero essere vittima. Il 26, invece, si occupa dei casi in cui qualcuno *cum tertiatore causam habuerit a parte rei puplice*. Il capitolo 29 esenta questi coltivatori dal pagamento di *escaticum et porcos*³⁵⁰ – la tassazione per il pascolo dei maiali nei boschi –, il 30 infine vieta a chiunque di forzare i *tertiatores* alla vendita di grano o vino³⁵¹.

Un ulteriore indizio nella definizione di uno stato servile dei *tertiatores* è la sparizione del termine in seguito al patto di Sicardo dell'836. Lo stesso Jean-Marie Martin, infatti, è convinto che la natura giuridica di questi coltivatori avesse seguito l'evoluzione di quella della servitù rurale nel meridione d'Italia, andando a sparire agli inizi del secolo X³⁵². Ovviamente, questa trasformazione non fu repentina come la sparizione del termine *tertiatores* e in alcune testimonianze dei decenni intorno al mille, sebbene i coltivatori non siano definiti tali, si trovano ancora in situazioni di semi-libertà. È così per esempio per due fratelli che nel 979³⁵³ si autodefiniscono *hospites et servi* del monastero dei SS. Sergio e Bacco *partibus militie et partibus Langobardorum*. Nonostante la dichiarazione di uno status giuridico servile, essi hanno

³⁵⁰Certamente da intendersi per *excusaticum et porcos*.

³⁵¹ Per tutti i capitoli qui enunciati, 20, 21, 22, 25, 26, 29 e 30 *cfr. Praeceptum promissionis iuratum sive capitulare*, in Martin, *Guerres, accords et frontière*, pp. 198-99.

³⁵² Martin, *Guerres, accords et frontière*, pp. 131-132.

³⁵³ *RNAM*, vol. II, 169.

però guadagnato alcuni diritti come quello di sposarsi liberamente³⁵⁴ o quello di far subentrare una figlia femmina nella gestione del fondo nel caso di assenza di discendenti maschi. Ancor più eloquente è il caso di Cutignano del 1014³⁵⁵, dove un gruppo di coltivatori, che si definiscono *hospites*, dichiara che i propri genitori hanno ricevuto proprietà fondiaria del monastero dei SS. Sergio e Bacco attraverso una carta fatta dagli *arbitri monasterii partibus militie et partibus Langobardorum*. Questi coltivatori, padri e figli, sembrano essere liberi individui sottoposti all'istituto della *tertia*. Probabilmente essi erano ancora tenuti a trattenere un terzo delle rendite e a concedere gli altri due terzi, ma non molto altro siamo in grado di dire sulla loro statuto giuridica. Ultimo in ordine cronologico è il già citato documento del 1050 di *Quadrapanis*, nel quale i venditori stessi dichiarano di essere *fundati* sul terreno che stanno vendendo, nonostante agiscano come liberi individui³⁵⁶.

Un'ultima osservazione sull'utilizzo del termine va fatta: esso, fatto salvo il documento del 703³⁵⁷, appare solo in testi fatti redigere da principi Longobardi³⁵⁸. Non sembra forzato dunque immaginare che *tertiator* fosse un antico termine e che, già negli anni in cui furono redatti i *pacta* di Arechi e poi quello di Sicardo, esso non fosse più in uso comunemente sebbene ancora usato nel linguaggio giuridico.

A questo punto pare opportuno tirare le somme di quanto scritto finora. I termini *tertia* e *tertiatores*, seppur con percorsi evolutivi differenti, appaiono entrambi legati alle terre militari – principalmente quelle della Liburia ma non solo – e alla suddivisione delle loro rendite. La *tertia* sembra essere un istituto giuridico volto alla suddivisione dei fondi militari o delle loro rendite; i *tertiatores* erano i coltivatori, quasi

³⁵⁴ Martin, *Guerres, accords et frontière*, p. 131.

³⁵⁵ *RNAM*, vol. IV, 291.

³⁵⁶ *RNAM*, vol. V, 392.

³⁵⁷ *RNAM*, vol. I, 1. *CDL V*, I.

³⁵⁸ Il secondo patto di Arechi e il *pactum* di Sicardo.

certamente di natura servile, che lavoravano queste terre, trattenendone un terzo dei frutti per la propria sussistenza, e che erano tenuti a una serie di tributi e prestazioni. Vi era, insomma, una particolare attenzione, sia da parte napoletana sia da parte longobarda, alla regolamentazione e al controllo delle terre militari che avevano generato, probabilmente nel corso dei secoli, quegli istituti e quelle consuetudini tanto complesse e intricate che abbiamo avuto modo di osservare. Ma qual era l'origine delle terre militari? Come si era arrivati a una condivisione, spesso problematica, di beni tra eserciti di fronti opposti?

Abbiamo visto come Giovanni Cassandro sia convinto che l'origine di queste terre discenda dagli antichi fondi concessi ai *limitanei*, volti a garantire il mantenimento degli armati stanziati nei *castra* sul fronte³⁵⁹. Questa interpretazione, per quanto valida, non è del tutto esaustiva ed è ben poco argomentata, e dà perciò l'impressione di basarsi sulla semplice analogia tra la posizione delle terre: quelle della *militia* come quelle dei *limitanei* si trovano a ridosso dei confini. Jean-Marie Martin, invece, è convinto che l'istituzione delle terre militari debba essere fatta risalire alla prima metà del VII secolo, subito dopo la lenta e discontinua discesa longobarda in Italia meridionale, all'epoca della definizione delle frontiere³⁶⁰. Probabilmente esse ebbero origine, a quel tempo, in ambito longobardo: per garantire la protezione delle frontiere in maniera efficace, uomini armati³⁶¹ dell'esercito longobardo, venivano stanziati su fondi in prossimità dei confini. Lo studioso francese è convinto che l'origine longobarda di queste terre sia da prediligere rispetto a quella bizantina per un insieme di ragioni: non abbiamo traccia altrove, lungo le frontiere delle province bizantine in Italia, di questo istituto; esso è invece molto simile al *gualdus arimannorum* e agli insediamenti frontalieri presenti nelle istituzioni longobarde del Nord e Centro Italia;

³⁵⁹ Cassandro, *Il ducato bizantino*, p. 16-22.

³⁶⁰ Martin, *Guerres, accords et frontière*, pp. 75-78.

³⁶¹ Martin, *Guerres, accords et frontière*, p. 44-46.

le terre militari, inoltre, non vengono citate dallo *Strategikon* di Maurizio³⁶².

È molto probabile che questo sistema fosse stato “importato” dal territorio longobardo anche in quello napoletano per un fenomeno imitativo che potesse garantire la stessa efficacia difensiva. Le esigenze di difesa militare, come abbiamo visto, erano di primaria importanza per la sopravvivenza del ducato. Un'altra ipotesi è che le terre militari fossero state create dai longobardi stessi in qualche momento del VII secolo, durante il quale avevano il controllo delle pianure a nord e a est di Napoli. Con la definizione delle frontiere, poi, che faceva ricadere la Liburia in mano ducale, è probabile che i napoletani decidessero di mantenere e magari estendere l'istituto delle terre militari.

L'unica certezza che ci sembra di poter avere è che queste ultime si affermarono nel corso del secolo VII: sono già presenti nel documento più volte menzionato del 703³⁶³, mentre non ve n'è traccia nelle lettere di Gregorio Magno scritte a cavallo tra VI e VII secolo. Napoli, infatti, come sappiamo attraverso le epistole del grande pontefice, pur essendo d'importanza strategica per Bisanzio, aveva goduto solo parzialmente dell'invio di guarnigioni imperiali da parte dell'esarco³⁶⁴. Certo, i *milites* sono presenti sul territorio napoletano già al tempo di Gregorio Magno, ma nulla sappiamo della loro organizzazione interna e non abbiamo alcuna notizia riguardo a terre militari nel ducato di Napoli. Non emerge, inoltre, tra quelle presenti in città e citate nelle epistole pontificie, alcuna classe di combattenti. I *milites* di cui abbiamo notizia sembrano essere spesso violenti, stranieri e di bassa provenienza sociale³⁶⁵. Inoltre, dalle notizie che ricaviamo sempre da Gregorio Magno circa la necessità di

³⁶² Martin, *Guerres, accords et frontière*, pp. 75-78.

³⁶³ RNAM, vol. I, 1. CDL V, I.

³⁶⁴ Martin, *Guerres, accords et frontière*, p. 24-34.

³⁶⁵ MGH, *Gregorii I papae Registrum epistolarum*, IX, 81; X, 9; XIV, 10.

trovare alloggio per queste truppe³⁶⁶, è lecito pensare che esse fossero soprattutto guarnigioni imperiali inviate a difesa del ducato napoletano contro l'invasione longobarda. Nulla ci fa invece pensare, di fronte a queste testimonianze a cavallo tra VI e VII secolo, che vi fosse a Napoli un esercito di professionisti composto da locali. È probabile che l'organizzazione di questo fu contestuale – se non propedeutica – alla nascita delle terre militari. Così come è probabile che questo doppio fenomeno maturasse alla metà del secolo VII³⁶⁷, nel periodo di definizione delle frontiere. Forse la necessità di garantire ai territori napoletani un'efficace e pronta difesa aveva spinto le comunità locali a emanciparsi gradualmente – ma mai del tutto – dalla politica militare bizantina attraverso la creazione o il rafforzamento di truppe locali stanziali. Questa emancipazione vide, secondo quanto teorizzato da Giovanni Cassandro, da un lato il ricorso sempre più frequente alle truppe locali, dall'altro l'intervento sempre più sporadico delle guarnigioni imperiali³⁶⁸. La nuova *militia* locale, seppur non direttamente dipendente da Bisanzio, s'inquadrava ad ogni modo come un esercito pubblico e in quanto tale aveva delle necessità di armamento e mantenimento, alle quali la comunità, il ducato, doveva provvedere. È forse in queste circostanze che si affermò, non sappiamo con quali modalità, l'istituzione longobarda delle terre militari: queste consentiranno al piccolo ducato di creare e mantenere un'armata di professionisti, a piedi e a cavallo: i *milites*. Come abbiamo visto, tra IX e X secolo troviamo terre di loro pertinenza dislocate nei pressi di tutte le frontiere: quella settentrionale, quella orientale e quella meridionale. L'istituzione doveva essersi rivelata particolarmente funzionale al mantenimento dell'esercito.

³⁶⁶ MGH, *Gregorii I papae Registrum epistolarum*, IX, 207; X, 9.

³⁶⁷ Chris Wickham, *L'eredità di Roma. Storia d'Europa dal 400 al 1000 d.C.*, Editori Laterza, Bari 2014, pp.277-87.

³⁶⁸ Cassandro, *Il ducato bizantino*, p. 28.

Particolarmente interessante risulta essere la teoria di Jean-Marie Martin secondo cui l'istituzione delle terre militari sarebbe nata in un periodo in cui gli eserciti pubblici di coscrizione rappresentavano ancora il nucleo delle forze armate delle realtà istituzionali meridionali³⁶⁹ - secolo VII - e la loro funzione sarebbe stata quella di consentire l'armamento e il mantenimento di questi ultimi. Lo studioso francese arriva a ipotizzare ciò attraverso un interessante studio comparato tra il ducato napoletano e le confinanti realtà longobarde in cui prende in esame diversi fattori: entità e composizione degli eserciti in Italia meridionale sia attraverso fonti documentarie che narrative; diffusione e natura delle immunità concesse dai principi in territorio longobardo; persistenza, sempre nel medesimo territorio, degli eserciti di coscrizione, studiata soprattutto attraverso fonti di produzione principesca come capitolari e precetti³⁷⁰.

Come abbiamo già scritto, le terre militari sarebbero state istituite in ambito longobardo nella prima metà del secolo VII per sostenere le forze armate allora ancora costituite da uomini liberi coscritti. È vero, il termine utilizzato nel regno longobardo del Nord per identificare gli uomini liberi tenuti alle prestazioni militari è quello di *arimannus*, termine che nella documentazione relativa alle istituzioni longobarde del Sud Italia appare una volta sola nel già citato documento del 703³⁷¹. Così come non appare il *gualdus arimannorum*, espressione con cui nel regno e nel ducato di Spoleto si definivano i terreni finalizzati al sostentamento degli *arimanni*, gli uomini liberi tenuti alle prestazioni militari³⁷². Eppure, le terre militari lungo il confine napoletano svolgono, se non la stessa, una funzione molto simile a quella dei *gualdi arimannorum*: sostengono un esercito pubblico, composto da

³⁶⁹ Martin, *Guerres, accords et frontière*, pp. 72-74.

³⁷⁰ Martin, *Guerres, accords et frontière*, p. 23-74.

³⁷¹ *RNAM*, vol. I, 1. *CDL V*, I.

³⁷² Tabacco, *I liberi del re nell'Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto, 1966.

*exercitales*³⁷³, termine sinonimico a quello di *arimanni*³⁷⁴. Infatti, il ricorso a un tale tipo di esercito pubblico da parte dei principi longobardi è testimoniato ancora a lungo dopo l'invasione di fine secolo VI, fino al periodo di nostro interesse. Non è così, invece, per le terre militari che spariscono dal meridione longobardo ad eccezione, come abbiamo visto, di quelle liburiane³⁷⁵.

Innanzitutto è attraverso uno studio delle immunità in ambito longobardo che Jean-Marie Martin illustra il persistere di un diritto pubblico di chiamata alle armi. Le immunità longobarde di cui ci è rimasta traccia iniziano nell'anno 810³⁷⁶ e proseguono sino alla metà del secolo XI crescendo con un ritmo esponenziale. Il momento di svolta è rappresentato dagli anni '60 del secolo X, con il regno di Pandolfo I Testa di Ferro, durante il quale sono concesse ben 16 immunità³⁷⁷, mentre per tutto il secolo IX ne abbiamo solo 2 – 4, se si considerano anche quelle concesse dagli imperatori franchi che hanno però natura totalmente diversa e inoltre esentano da obblighi dovuti a questi ultimi e non ai sovrani longobardi. In territorio longobardo le immunità esentano da prestazioni pubbliche e da determinati tributi pubblici, in moneta o in natura, e sono incentrate sulla proprietà, soprattutto quella fondiaria. Benché i tributi e le prestazioni siano di norma citati in forma generica, in alcuni casi avviene che essi siano elencati in modo specifico. È in presenza di questi elenchi specifici che possiamo riscontrare tra le prestazioni dovute alla *res publica* quelle di ordine militare.

³⁷³ *Monumenta*, II/1, 102, 116.

³⁷⁴ Stefano Gasparri, *Italia longobarda*, Laterza, 2012, pp.42-46 e 55-61.

³⁷⁵ Martin, *Guerres, accords et frontière*, p. 114-137.

³⁷⁶ Gattola, *Ad historiam abbatiae cassinensis accessiones*, 2 vol., Venezia, 1734, p. 97.

³⁷⁷ *Cfr.* i precetti dei principi longobardi 101, 104, 108, 109, 115, 117, 118, 126, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 178, in R. Poupardin, *Étude sur les institutions politiques et administratives des principautés lombardes de l'Italie méridionale (IX – XI siècles)*, Parigi, 1907.

La prima occorrenza è del secolo IX ed è presente in un documento dell'871 con il quale l'imperatore franco Ludovico II concede, al vescovo di Benevento e al Santuario di Monte Sant'Angelo di sua proprietà, un'immunità per gli uomini liberi abitanti del *castellum* di Monte Sant'Angelo³⁷⁸. Questi ultimi sono esentati da tributi e prestazioni pubbliche, le esenzioni vengono elencate specificamente e tra esse possiamo leggere che gli uomini non dovranno più *in exercitum ire*. Le prestazioni, benché non più dovute alla *res publica* andranno in favore dell'episcopato di Benevento e del Santuario:

quando coguntur a gastaldio vel quodlibet actionario publico ire in exercitum, sint in oboedientia ipsius sancti oratorii ad restaurandum et cooperandum, queque illic necessaria esse paruerint interius exteriusque, iuxta voluntatem et perceptionem Beneventani pontificis vel eorum, qui ab ipso ibi preordinati fuerunt.

Anche il servizio militare, dunque, è concesso al vescovo, nonostante sia riconvertito in lavori di ricostruzione e manutenzione del castello.

Nei documenti d'immunità concessi dai principi longobardi, invece, il servizio militare per il quale si concede l'esenzione è definito *hostis*. Il primo caso è datato al 943:

*aut in angariam aut in hoste aut in quocumque servitio publico eos minare*³⁷⁹.

Un altro caso, del 952, è in favore di Montecassino: si fa esplicito divieto agli agenti pubblici di *tollere boves aut carrum... per*

³⁷⁸ MGH, DD LII, IV, 54, pp. 172-73.

³⁷⁹ R. Poupardin, *Étude sur les institutions*, IX.

*qualiscumque servitium publicum vel in oste eos minandum*³⁸⁰. Ancora, nel 980 in un precetto d'immunità con il quale Pandolfo I Testa di Ferro concede ad Agelmundo, un suo *fidelis*, l'esenzione da qualsiasi servizio pubblico, si specifica che l'*hostis* non viene concesso e che anzi continua ad essere dovuto:

*excepto quod non concedimus vobis et filios vestros osten, quem semper facere deveatis*³⁸¹.

Probabilmente Agelmundo era un *fidelis* del principe in quanto militare professionista e proprio per questo motivo non viene esentato dall'*hostis*.

Le immunità in ambito longobardo, dunque, testimoniano ancora nella seconda metà del secolo X l'esistenza di eserciti pubblici di coscritti, anche se proprio il diffondersi dello strumento immunitario sembra provare il ruolo sempre meno determinante di questi. A partire dal secondo quarto del secolo XI le immunità cambieranno natura, registrando così un profondo cambiamento nelle strutture istituzionali, probabilmente dovuto anche al neo-insediamento in Campania dei Normanni.

Quello delle immunità, tra l'altro, non è l'unico indizio in questo senso. Ancora Jean-Marie Martin, sempre nell'ambito territoriale longobardo, ha posto in relazione il declino degli eserciti pubblici con la sparizione dalle fonti dell'elemento pedestre nelle forze armate.

Abbiamo visto come con il termine *hostis* si definisca il dovere per gli uomini liberi di prestare servizio militare per la *res publica*. Questo però non è l'unico uso del termine che riscontriamo nelle fonti. In alcuni

³⁸⁰ Gattola, *Ad historiam abbatiae cassinensis*, p. 54-56.

³⁸¹ A. Gallo, *I diplomi dei principi longobardi di Benevento, di Capua e di Salerno nella tradizione cassinese*, in *Bullettino dell'istituto storico italiano per il Medio Evo*, n. 52, 1937, III.

casi, infatti, sembra proprio che il termine sia utilizzato per indicare l'intero esercito di coscritti, con significato sinonimico a quello di *exercitus*³⁸². Di fianco a questi due termini generici, troviamo, a partire dal secolo IX, quello di *scara* o di *scamara* utilizzato per definire un gruppo di combattenti professionisti, o comunque particolarmente ben addestrati, facenti parte dell'*entourage* dei principi. Il primo è utilizzato in ambito franco, già ai tempi di Carlo Magno, per designare i guerrieri d'élite dell'esercito carolingio che agiscono di fianco al sovrano non solo sul campo di battaglia: essi vivono nel palazzo regio o nei dintorni e formano, di fatto, una piccola armata permanente di professionisti delle armi, probabilmente a cavallo, pronta ad agire in qualsiasi momento³⁸³. La *scamara*, che indica lo stesso nucleo sociale, era probabilmente una variante longobarda del termine d'importazione franca *scara*. Quest'ultimo termine è presente nel terzo capitolo della *Divisio* del principato di Benevento dell'849³⁸⁴, nel quale si concede a Siconolfo, in caso di necessità, di attraversare il territorio ormai di Radelchi *hostiliter et cum scara*. Espressione che sembra traducibile come: con l'esercito di coscritti e con l'élite di combattenti a cavallo. Nell'introduzione e nei primi due capitoli del *pactum* di Sicardo troviamo la parola *scamara*, utilizzata sempre in opposizione ai termini, equivalenti tra loro, di *hostis* e *exercitus*³⁸⁵. Qui la *scamara* sembra indicare delle specifiche azioni militari: un raid puntuale e circoscritto o un'azione di spionaggio, compiute dagli *scamatores*. Questi ultimi per intraprendere azioni che richiedevano una grande preparazione tecnica dovevano di certo essere dei guerrieri particolarmente allenati e ben equipaggiati, quasi certamente provvisti di cavalcatura. Sembra che durante il secolo IX il

³⁸² Martin, *Guerres, accords et frontière*, pp. 68-69.

³⁸³ Martin, *Guerres, accords et frontière*, p. 70.

³⁸⁴ *Praeceptum concessionis sive capitulare*, in Martin, *Guerres, accords et frontière*, p. 202.

³⁸⁵ *Praeceptum promissionis iuratum sive capitulare*, in Martin, *Guerres, accords et frontière*, pp. 185-87.

termine *scamara* potesse dunque indicare sia specifiche azioni militari sia la ristretta cerchia di combattenti qualificati che le compiva e che si distingueva dall'esercito di coscritti – definito, come abbiamo visto, *exercitus o hostis*.

Sembrerebbe dunque che le forze armate longobarde abbiano al secolo IX una struttura bipartita fondata sull'estrazione sociale: da un lato l'*hostis*, o l'*exercitus*, ovvero i liberi uomini coscritti: dall'altro l'aristocrazia guerriera del principato, l'*entourage* del principe stesso³⁸⁶. Da alcune fonti narrative sembrerebbe che questa duplice struttura riflettesse anche una separazione netta dei ruoli, delle funzioni e delle competenze da svolgere. Erchemperto ci dice per esempio che nell'esercito di Landone di Capua che nell'881 avanza verso Calvi, *pars autem nobilium parata erat ad prelium, et pars vulgi vallis et parietibus construebat*³⁸⁷. I *nobiles* sono coloro i quali sosterranno di fatto il conflitto armato, mentre il *vulgus* si occupa di costruire le fortificazioni necessarie. Il *Chronicon Salernitanum* ci scrive, secondo una descrizione del tutto tradizionale, della *densitas equorum necnon et pedestrium* per illustrare la composizione delle forze armate con cui Adelchi salva Salerno da un attacco musulmano³⁸⁸. Di nuovo Erchemperto, questa volta per descrivere le truppe napoletane che nell'859 marciano contro Capua, usa l'espressione *exercitus pedestris quam et equitum*³⁸⁹ e, sempre a proposito dell'esercito napoletano, quella *exercitus equitantium et pedestrium*³⁹⁰. Menzioni di questa ripartizione degli eserciti longobardi spariscono del tutto con il secolo X. Certo, testimonianze di questo tipo non sono sufficienti ad affermare che

³⁸⁶ Martin, *Guerres, accords et frontière*, pp. 63-74.

³⁸⁷ Erchemperto, *MGH, Script. rerum Lang. et Ital.*, 45, p. 254.

³⁸⁸ *Chronicon Salernitanum. A critical edition with studies on literary and hiostrical sources and on language*, a cura di Ulla Westerbergh, Stoccolma - Lund, 1956, 111 p.124.

³⁸⁹ Erchemperto, *MGH, Script. rerum Lang. et Ital.*, 27, p. 244.

³⁹⁰ Erchemperto, *MGH, Script. rerum Lang. et Ital.*, 73, p. 262.

all'interno dell'esercito la fanteria, e le truppe di supporto responsabili della logistica, fosse rappresentata unicamente dagli uomini liberi coscritti, mentre la cavalleria fosse espressione univoca dell'entourage del principe. Tuttavia, per usare le parole di Jean-Marie Martin: «*une telle vision n'est certainement pas très éloignée de la réalité*»³⁹¹.

Sembra possibile, a questo punto, ipotizzare un nesso tra eserciti di coscrizione, terre militari e tecniche di combattimento. Un obbligo di prestazione militare doveva ricadere su tutti gli uomini liberi proprietari fondiari ancora fino al secolo X. L'esercito di coscritti aveva probabilmente rappresentato il nerbo portante degli eserciti longobardi nei primi secoli dell'alto medioevo; comincia però, nel secolo IX, un processo di marginalizzazione che lo porta, nel X, a perdere del tutto la propria centralità. Ciò sembra provato da un doppio processo tra secolo IX e X: da un lato la sparizione dalle fonti dei rimandi alla struttura bipartita dell'esercito – con la distinzione tra l'elemento pedestre e quello equestre –, dall'altro il moltiplicarsi d'immunità che esentano o concedono – perlopiù a istituti monastici – le prestazioni pubbliche, tra cui quelle militari. Se fosse vero che, come abbiamo visto, i coscritti sono identificabili con la parte pedestre e non professionista dell'esercito, sarebbe lecito pensare che il loro armamento, e probabilmente la loro preparazione, li avesse resi tra secolo IX e X dei combattenti sempre meno efficaci³⁹².

Ritorniamo, in conclusione, all'interno dei confini ducali: la documentazione – i *Pacta de Liburia* innanzitutto, ma anche alcune carte della prima metà del secolo X – non lascia dubbi riguardo all'esistenza a Napoli di terre militari di pertinenza di un esercito pubblico, la *militia* ducale, quasi nulla invece ci dice riguardo alla

³⁹¹ Martin, *Guerres, accords et frontière*, p. 67.

³⁹² Ciò non deve, però, indurre a immaginare una sparizione dell'elemento pedestre dall'esercito cfr. Paolo Grillo, *Cavalieri e popoli in armi. Le istituzioni militari nell'Italia medievale*, Laterza, Bari, 2008, pp. 18-21 e 41-48.

struttura di questo esercito o riguardo all'impiego di coscritti. All'infuori delle testimonianze di Erchemperto³⁹³, non abbiamo altre fonti che ci parlino dell'elemento pedestre tra le forze armate napoletane. Nonostante tutto ciò, così come abbiamo ipotizzato, sulla scia di Jean-Marie Martin, un parallelismo tra l'introduzione delle terre militari nel ducato e nei territori longobardi – forse introdotte sotto l'influenza longobarda attraverso il *gualdus arimannorum* –, non sembra insensato vedere un parallelismo anche nel declino. In questa chiave, particolarmente significativa risulta essere la concomitanza tra il doppio fenomeno, sopra descritto, che matura in *Langobardia minor* e la sparizione dalle carte napoletane dei *milites* e delle vecchie cariche di origine esarcale. Scemerebbe, dunque, la rilevanza degli eserciti pubblici e la stessa sorte tocca alle terre militari che quegli eserciti dovevano sostenere: a Napoli, con la seconda metà del secolo X, diminuiscono le occorrenze relative alle terre della *militia*, probabilmente perché funzionali a una struttura bellica non più efficace. Molto probabilmente i *milites* hanno rappresentato l'asse portante della forza militare napoletana fino alla prima metà del secolo X, nonché, la classe sociale sulla quale i duchi poggiano il loro consenso e dalla quale essi stessi provengono. La loro forza si basa sull'essere guerrieri di professione, e, probabilmente, sulle rendite dei fondi ducali di loro pertinenza. È molto probabile che questo sistema si fosse lentamente dissolto o che esso non fosse più adeguato ad assicurare la necessaria forza bellica per i fini difensivi del ducato. Probabilmente le terre destinate alla *militia* avevano perso la loro funzione di mantenimento degli armati.

Abbiamo finora correlato questi cambiamenti a una più ampia trasformazione sociale delle strutture militari e delle tecniche di combattimento, ipotizzando una perdita di centralità della fanteria all'interno delle forze armate. Che una simile trasformazione fosse

³⁹³ Erchemperto, *MGH, Script. rerum Lang. et Ital.*, 27, p. 244; 73, p. 262.

avvenuta nella seconda metà del secolo X è molto probabile, forse, però, non è tanto, o non solo, a un ridimensionamento dell'elemento pedestre che si deve guardare, quanto piuttosto a una sua "privatizzazione". È proprio durante il secolo X che nell'Italia centro-meridionale assistiamo – probabilmente come conseguenza del fenomeno dell'incastellamento – alla nascita di truppe signorili: queste sono legate al sovrano o alla *res publica* solo se lo è il loro signore³⁹⁴. Nulla ha a che vedere con Napoli, ovviamente, il fenomeno dell'incastellamento o l'affermazione di poteri signorili, eppure un passaggio di una carta del 1025 lascia intravedere anche qui una possibile "privatizzazione" del servizio militare. Il documento in questione è il testamento di Sergio Amalfitano: i suoi figli Leone, Manso, Mastalo, Mauro, ricevono, indiviso, un vasto patrimonio immobiliare e fondiario: numerose e lussuose case a Napoli nella zona del Nilo; terre nel territorio *Abellano* e in quello *quod nominatur Rominianum*; case e terre incolte nella città di Amalfi, e nel suo territorio; ogni cosa in suo possesso sull'isola di Capri. In particolare, ciò che più ci interessa è il passaggio in cui Sergio Amalfitano lascia armi, corazze e cavalcature ai propri figli maschi, specificando che:

*supradicti filii sui militare et defendere debeant per militias suas, secundum usum et consuetudinem ipsius civitatis*³⁹⁵.

Con chi sono da identificare le milizie di cui ci parla il testamento? Possibile ipotizzare, come sembra indicarci il testo, che nel primo quarto del secolo XI l'aristocrazia napoletana fosse tenuta a prestazioni militari non solo per sé ma anche con propri seguiti armati?

³⁹⁴ Martin, *Guerres, accords et frontière*, p. 60-61.

³⁹⁵ *Monumenta*, II/1, 402.

È probabile che, ridimensionatasi ormai la centralità delle terre militari, con il passaggio di millennio l'esercizio delle armi sia sempre più legato ai grandi possessori fondiari³⁹⁶.

Capitolo 3

Amministrazione della giustizia e forme documentarie

3.1 *Chartule securitatis e chartule convenientiae* a Napoli

Nella documentazione relativa al periodo di nostro interesse, le carte concernenti dispute giudiziarie sono 51 su 421 e rappresentano il

³⁹⁶ Secondo Cassandro la *consuetudo*, ovvero l'obbligo militare, fu a Napoli, a partire da questo periodo, legata al possesso fondiario. In ciò egli ha voluto riconoscere un'influenza ottoniana, seppur indiretta, nella trasformazione in atto. Feniello, invece, è convinto che il modello derivi dal mondo bizantino – tanto che egli riconduce il termine stesso di *dominus* a origini bizantine –, dove è in atto la riorganizzazione macedone iniziata da Niceforo Foca che in maniera così decisa sta trasformando proprio le forze armate. A Bisanzio si decide di coinvolgere sempre più i ceti economicamente rilevanti nella vita militare, triplicando il costo di mantenimento di un cavaliere catafratto al fine di procurargli un armamento pesante. Per una più approfondita trattazione degli argomenti presentati, si rimanda a Cassandro, *Il ducato bizantino*, cap. V; Feniello, *Napoli società ed economia*, p.77-78; G. Dragon e H. Mihaescu, *Le traité sur la Guérilla (De velitatione) de l'empereur Nicéphore Phocas (963-969)*, a cura di G. Dragon e J.-C. Cheynet, Parigi 1986, p. 279.

12% del totale³⁹⁷. Tra queste è possibile riconoscere due – forse tre – tipologie differenti di documenti: le *chartule securitatis* o *firmitatis* e le *chartule convenientiae*, di cui ci sono rimaste rispettivamente 33³⁹⁸ e 18³⁹⁹ testimonianze. Sebbene le differenze formali tra queste siano spesso evidenti, meno lo sono alcuni aspetti giuridici e di procedura, in quanto, purtroppo, sappiamo quasi nulla riguardo alle modalità di svolgimento del processo a Napoli.

Le fonti, infatti, non ci consentono di ricostruire le varie fasi del giudizio. Le tipologie di carte sopra menzionate, che quasi sicuramente erano redatte dopo la formulazione del giudizio, non danno informazioni sulle fasi precedenti del processo.

Le fonti stesse sembrano indicarci la consequenzialità della redazione di questi documenti alla formulazione del giudizio: un richiamo, coniugato in un tempo passato, al giudizio già pronunciato – *iudicatum est* o *iudicatum fuit* – è sempre presente nelle *chartule securitatis* e frequente nelle *chartule convenientiae*. Infatti, solo alcune di queste ultime sono una fase del giudizio⁴⁰⁰ o ne sono una trascrizione, mentre la maggior parte di questi documenti non sembrano essere redatti in seguito a un processo, bensì in maniera del tutto indipendente⁴⁰¹.

Pare opportuno iniziare con l'analisi diretta delle fonti per portare subito alla luce le differenze intrinseche tra i documenti e poter poi valutare quelle estrinseche. Poiché le *chartule securitatis* hanno una struttura abbastanza rigida, che resta pressoché invariata per tutto il

³⁹⁷ *Monumenta*, II/1, 13, 21, 36, 38, 43, 48, 70, 73, 76, 80, 84, 102, 105, 114, 115, 116, 125, 127, 130, 132, 136, 143, 154, 163, 167, 172, 180, 193, 201, 210, 216, 217, 232, 237, 247, 254, 256, 259, 276, 277, 301, 304, 313, 323, 340, 354, 356, 374, 390, 415, 418.

³⁹⁸ *Monumenta*, II/1, 13, 21, 36, 43, 48, 73, 76, 114, 116, 127, 132, 136, 143, 180, 193, 201, 210, 217, 237, 254, 256, 259, 276, 277, 301, 304, 313, 340, 354, 356, 374, 378, 415.

³⁹⁹ *Monumenta*, II/1, 38, 70, 80, 84, 102, 105, 115, 125, 130, 154, 163, 167, 172, 216, 232, 247, 323, 418.

⁴⁰⁰ *Monumenta*, II/1, 38, 80, 136, 154, 418.

⁴⁰¹ *Monumenta*, II/1, 70, 84, 102, 105, 115, 216.

periodo di nostro interesse, la si esaminerà attraverso due documenti, uno del 20 maggio 937, l'altro del 7 maggio 970. Nel primo, si dirime una contesa tra Giovanni *magnificum* e Campolo *militem* con alcuni suoi parenti a proposito del possesso di numerose terre in località *Amulianum*. Giovanni rivendica i propri diritti su queste terre, affermando che esse furono dei propri genitori, Campolo e i suoi parenti gli rispondono che quelle proprietà erano appartenute ai loro genitori e che sono in grado di dimostrarlo attraverso una prova scritta. Il giudizio emesso è a favore di Campolo e dei suoi parenti, pertanto Giovanni *magnificum* è costretto a sottoscrivere la *chartula securitatis*, rinunciando a ogni diritto di rivendicazione futura.

Nel secondo documento preso in esame, quello del 970, Gemma e Pitru si contendono parte di un fondo a Clivo, in località San Pietro a Patierno; entrambe le donne ritengono che il terreno spetti loro per diritto ereditario. Gemma non è in grado di far valere i propri diritti su Pitru, che invece può mostrare un atto scritto che provi il suo possesso sul bene; il processo si conclude così a suo favore.

Subito dopo la datazione topica e cronologica, comune a tutti i documenti napoletani, le *chartule securitatis* iniziano, nella maggior parte dei casi, con la formula *orta intentione inter* seguita dall'enunciazione delle parti. Viene poi presentato il bene conteso introdotto da *propter*:

Horta est itaque intentio inter me iohannem magnificum filium quidem theofilacti comitis castri cummani. et vos videlicet campulo miles filio quidem domini iohannis militis et stephano militi filio quidem iohannis et maria honesta femina filia quidem iohannis coniux presenti idem iohanni hoc est parentes et consortes: De intentione quem inter nobis habuimus, pro integrum fundum qui fuit quidem palumbi et iohannis genitori

*et filio de loco qui nominatur amulianum territorio Leguriano.*⁴⁰²

*Horta est itaque intentio inter gemma filia quondam domini sergii et quondam domina anna honesta femina iugalibus personarum: Una cum consensum domini sergii viri mei: et te videlicet domina pitru honesta femina. filia quondam domini campuli: conius quidem domini stephani militis, de intentione que inter nos abuimus: propter una petia de fundum positum: super clibu at sanctum petrum at paternum: qui abet fines ab uno latere fundum monasterii sancti: sebastiani et ab alio latere a parte septemtrionis coheret fundum tuum memorata domina pitru qui tivi pertinet per quondam domina maria genitrice tua: et at memorata genitrice tua pertinuit: per quondam domino urso genitorem suum: abio tuo: sicut inter se termines exfinat, et at memorato domino urso pertinuit: per commutatio que at eum fecit dominum iohannem filium quondam domini marini tribuni: et ab uno capite: coheret via compeniaria: et ab alio capite est fundum qui detinet leo exadelfo germano meo: quod est ad equale mensura*⁴⁰³

Molto spesso dopo l'introduzione è presentata la lite in varie forme anche se, di fatto, c'è sempre una delle parti – presumibilmente l'attore – a interpellare l'altra, che risponde:

De qua vos quesivi dicendo pars mea memorati iohannis quia memorati iohannis quia memoratus palumbus et iohannes genitore et filio fundati de parentibus meis fuerunt et prenominate camporas ex ipso fundo pertinent et parentibus meis illos dominaverunt quando laborati fuerunt: pars autem

⁴⁰² RNAM, vol. I, XXVII, pp.93-94; Monumenta, II/1, 36.

⁴⁰³ RNAM, vol. II, CXL, p. 190; Monumenta, II/1, 180.

*vestras replicando respondeva dicens bere memoratus fundus cum memoratas nominatiba camporas qualiter nunc finiendo per termines et per signates eas exegregravimus ipsas sunt quas continent monitionis chartule nostre quas tibi nunc ostenximus et quando fuerunt lavoratas parentibus nostris eas dominaverunt et parentibus tuis per legem ibidem nulla dominationem habuerunt.*⁴⁰⁴

*de qua dicebat pars mea: atbersus te quia memorata petia de memoratum fundum: qualiter memoratas coherentias circundant: mea est et mihi pertinet per quondam memorata domina anna, genetrice mea: et at memorata genetrice mea pertinuit: per quondam domina theodonanda: avia mea, genetrice sua: et ipsa avia mea in portione tetigit: a quondam memorato domino urso avio tuo, germano ipsius domina theodonanda: abia mea pars tua dicebat: apsit quia veritas non est: set memorata petia ex ipsum fundum: qualiter memoratas coherentias circundant: tuum siat et memorato domino urso avio tuo: in portione tetigisset: da memorata domina theodonanda: abia mea: propter quod ipsa domina theodonanda, abia mea: at bicem tetigisset: ipsa portio que ex ipsum fundum detinet memorato leo exadelfo meo: quod est in trabersum divisum: et est ad equalem mensura: insuper ostensistis mihi in iudicio: et una chartula securitatis: que fecerat: memorata domina theodonanda: abia mea: at nomen quondam domini ursi: germani sui abii tui.*⁴⁰⁵

Di norma, è solo a questo punto che il documento cita il giudizio, quasi certamente già formulato, di cui la *chartula securitatis* sembra essere l'atto finale:

⁴⁰⁴ RNAM, vol. I, XXVII, pp.95-96; *Monumenta*, II/1, 36.

⁴⁰⁵ RNAM, vol. II, CXL, pp. 190-191; *Monumenta*, II/1, 180.

*et dum exinde inter nos intentio berteretur iudicatum est*⁴⁰⁶

*et dum multum litigium exinde: abuimus et ipse iudes, qui inter nos exinde iudicandum diressimus: ipse chartules: relegere audisset, iudicabit inter nobis*⁴⁰⁷

Al termine del documento si riporta l'esito del giudizio che può essere di due tipi.

In alcuni casi, infatti, esso assume forma di sentenza condizionata⁴⁰⁸: se una data parte – l'attore o il convenuto – è in grado di provare il proprio diritto, l'altra parte è tenuta a rilasciare una *chartula securitatis*, rinunciando a ogni rivendicazione sul bene e impegnandosi a non sollevare contestazioni future. Nel caso in cui la parte chiamata in prima istanza a provare il proprio diritto non sia in grado di farlo, allora spetterà all'altra mostrare le proprie prove e ricevere la *chartula securitatis* dalla prima parte. Il termine utilizzato per l'atto di esperire il mezzo probatorio è quello di *ostensio*: le parti sono chiamate a *ostensionem facere* di una prova scritta, un documento in proprio possesso, oppure, in alternativa, di una prova testimoniale fornita attraverso il giuramento delle parti e di terzi.

In altri casi, invece, è disposto direttamente che una delle parti esperisca il mezzo probatorio, giuri e riceva la *chartula securitatis* dalla parte soccombente. Probabilmente ciò accadeva nei casi in cui la risoluzione della lite appariva estremamente semplice, come per esempio nel documento del 937.

⁴⁰⁶ RNAM, vol. I, XXVII, p. 96; *Monumenta*, II/1, 36.

⁴⁰⁷ RNAM, vol. II, CXL, p. 191; *Monumenta*, II/1, 180.

⁴⁰⁸ Carlo Gamba nel suo lavoro *Comunità e statuti della terra di lavoro*, Viella, 2006, analizzando le carte del processo gaetano medievale, definisce questo tipo di sentenza dichiarativa. Definizione che si è preferito non utilizzare in questo studio per non generare confusione con l'utilizzo odierno di questa dicitura che non coincide con la funzione svolta dalle sentenze nelle carte in analisi.

*ut si potuerit: pars mea memorata gemma tui memorata
domina pitru hostensionem facere: ut quando memorata
domina theodonanda: divisit: cum memorato domino urso.
ipsa petia de memoratum fundum qualiter memoratas
coherentias circumdant: ipsa domina theodonanda: tetigisset tu
ponere mihi exinde: securitatem: sin autem iuraret: pars tua
mihi et dicere: ut ipsa petia ex ipsum fundum: qualiter
memoratas coherentias circumdant: memorato domino urso
abio tuo tetigisset: in portione da memorata domina
theodonanda: abia mea: et at bice exinde: tetigisset ipsa abia
mea ipsa portio quam modo detinet: memorato leo exadelfo
meo: quod est ad eguale mensura. Et memoratum alium
fundum tuum: qui est at memorata parte septentrionis: at
memorato abio tuo pertinuisset: per memorata chartula
comparationis: et per memorata chartula commutationis:
quam mihi in iudicio: ostensistis: ego ponere tui exinde
securitatem⁴⁰⁹*

*ut personas vestras de totis tres mihi prebere sacramentum
dicentes mihi qualiter superius exinde asseruistis et ego vobis
exinde ponere hanc securitatem. nunc autem in presenti a
personas vestras memorata sacramenta et definivi exinde
vobiscum in omnibus. Ut av odierna die et semper hanc
perpetuis temporibus iam nominatum integrum fundum ex
fundatum qui fuit memorati genitori et filio palumbus et
iohannis una cum memoratas nominatas camporas [...] unde
nunc vobis cum sacramentaviliter definivi ut super legitur in
vestra vestrique heredibus sint potestate quidquid exinde facere
volueritis. Et neque a me nominato Iohanne magnifico neque a
meis heredibus nec a nobis summissis personis nullo tempore
exinde habeatis aliquando quacumque requisitione aut molestia*

⁴⁰⁹ *Ibid.*

[...] *Insuper omni tempore ego et heredes meis vobis vestrisque heredibus exinde omnibus consortibus meis eorumque heredibus desuper tollere debeamus absque omni vestra damnietate nulla dante hoccasione. Ut inter nobis iudicatum est. Quod si quotienscumque tempore ego aut heredes contra hanc chartulam securitatis ut suoer legitur venire presumserimus et minime adimpleverimus hec omnia nominata et in aliquid offensi fuerimus per quovis modum aut summissis personis tunc componimus vobis vestrisque heredibus auri solidos trigintasex bytianteos et hec chartula securitatis qualiter continet firma permeneat in perpetuum*⁴¹⁰

Dalle due testimonianze esaminate, così come da tutte le altre *chartule securitatis* rimasteci, sembrerebbe che il compito prioritario di chi giudica sia stabilire a quale parte spetti provare per prima il proprio diritto sul bene o sui beni contesi. Purtroppo, non è possibile dire su che base avvenisse la scelta in quanto, come abbiamo già scritto, non ci restano testimonianze scritte di eventuali altre fasi del processo. Sulla base di alcuni documenti⁴¹¹ è ipotizzabile, almeno per quel che concerne le prove scritte, che queste fossero lette già prima della fase dispositiva del giudizio. Questa direzione sarebbe indicata anche dall'utilizzo del termine *religere* nella fase dispositiva del giudizio; probabilmente la *charta* era già stata letta ad alta voce in precedenza.

Il fatto che non ci siano pervenuti atti scritti delle varie fasi del processo, non ci consente di definire quale fosse la procedura a Napoli. Non è possibile affermare che si fosse mantenuta la tradizione bizantina, secondo la quale la disputa giudiziaria iniziava in seguito a una notifica al convenuto di un libello scritto, da parte dell'attore⁴¹². Né abbiamo

⁴¹⁰ RNAM, vol. I, XXVII, pp. 96-97; *Monumenta*, II/1, 36.

⁴¹¹ *Monumenta*, II/1, 36, 48, 143, 180, 193, 277.

⁴¹² Cassandro, *Il ducato*, p. 212.

testimonianze della consuetudine veneziana secondo cui l'attore si presentava presso la curia ed era poi questa a inoltrare la notifica al convenuto⁴¹³.

Poco, purtroppo, sappiamo anche su coloro che conducevano il processo: nella maggior parte delle carte che tramandano dispute giudiziarie, si scrive genericamente che “il giudizio è pronunciato” senza menzionare alcun giudice. Solo in un caso si specifica che il giudizio è emesso da un *iudex* – il documento analizzato del 7 maggio 970 è l'unico esempio⁴¹⁴ - o, più spesso⁴¹⁵, da *iudices publici*:

*De qua multa altercatione exinde inter nos habuimus nunc autem perrexisimus ibidem super cum iudices publici et dum taliter altercassemus iudicabit exinde inter nobis*⁴¹⁶

*et dum taliter altercassemus ante iudicem publici que ambas partes ibidem portabimus ad iudicandum tribuerunt inter nos hoc iudicium ut per partes ibidem chartula ostenderemus.*⁴¹⁷

L'espressione non sembra equivocabile, benché le attestazioni siano poche, sembra molto probabile che a Napoli vi fossero dei pubblici funzionari incaricati di amministrare la giustizia. Di questi giudici non viene mai specificato il nome, così da rendere impossibile la loro identificazione personale e sociale. A proposito di essi e della loro attività, le fonti ci consentono di affermare ben poco. Giovanni Cassandro è convinto che a Napoli ci fosse una struttura istituzionale responsabile dell'amministrazione della giustizia⁴¹⁸. Egli si domanda,

⁴¹³ Enrico Besta, Riccardo Predelli, *Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242*, Venezia, 1901, pp. 31-32.

⁴¹⁴ *Monumenta*, II/1, 180.

⁴¹⁵ *Monumenta*, II/1, 276, 354, 356.

⁴¹⁶ *RNAM*, CCXXVIII, vol. III, p.119; *Monumenta*, II/1, 276.

⁴¹⁷ *RNAM*, CCXCI, vol. IV, p.72; *Monumenta*, II/1, 354.

⁴¹⁸ Cassandro, *Il ducato*, p. 210.

inoltre, se coloro che facevano parte di questa struttura fossero “nominati” dai duchi o se fossero espressi dalla comunità, che riconosceva loro un’elevata competenza in ambito giuridico. La risposta che lo storico del diritto elabora è che anche qualora ci fosse una nomina ducale di un pubblico funzionario preposto ad amministrare la giustizia, di certo questi doveva già essere riconosciuto dalla comunità come un giurisperito.

Giovanni Cassandro, inoltre, pone al vertice della struttura giuridica napoletana i duchi, poiché essi in due occasioni appaiono a presiedere un processo, nel 932⁴¹⁹ e nel 992⁴²⁰. La testimonianza del 992, in particolare, è davvero eloquente, in quanto ci presenta quello che sembra essere un pubblico tribunale e pare comprovare la posizione di preminenza del duca nella struttura di amministrazione della giustizia:

*et quia ambe partes perrexerunt ante vestigia gloriose
potestatis d. Sergii, in Dei nomine eminentissimo consul et dux,
et ante iudices eorum in publico*

Queste due testimonianze sono quelle che hanno spinto Leonardo Carriero a ipotizzare nel ducato tre livelli di giudizio sulla base dell’importanza dei casi: al livello più basso troveremmo i processi amministrati da una generica «autorità pubblicamente riconosciuta»⁴²¹, che corrisponderebbero alla documentazione priva di specificazione su chi abbia condotto il giudizio; per i casi un po’ più importanti, il secondo livello, le parti si recherebbero davanti agli *iudices publici*; infine, al terzo livello, troveremmo i processi che per importanza, della disputa o delle parti, sono condotti dai duchi. Immaginare una struttura con una triplice ripartizione sembra un’ipotesi alquanto fantasiosa. Sembra che

⁴¹⁹ *Monumenta*, II/1, 21.

⁴²⁰ *Monumenta*, II/1, 277.

⁴²¹ Carriero, *La città medievale*, p.103.

Leonardo Carriero confonda le testimonianze scritte, quindi la trascrizione dell'esito del processo, con il giudizio stesso: l'assenza di riferimenti ai giudici nelle carte potrebbe ascriversi a una consuetudine documentaria e non significa che si debba necessariamente pensare a un'assenza dei giudici anche nel processo.

Ultima osservazione di rilievo a proposito delle *chartule securitatis* è che esse sembrano avere sempre la funzione di assegnare la vittoria di una parte sull'altra, indipendentemente dal fatto che la sentenza sia dispositiva o condizionata; un accordo tra le parti non è mai contemplato in questa tipologia di documento. Vi è invece, nella documentazione napoletana, di fianco alle *chartule securitatis*, un altro strumento di ricomposizione delle liti: sono le *chartule convenientiae*, testi scritti nei quali le parti definiscono un accordo tra loro che preveda la divisione di un bene o una compensazione per chi è disposto a rinunciare alle proprie pretese.

Sembra di poter identificare due tipi di *chartule convenientiae*: uno riporta accordi extragiudiziali⁴²², l'altro accordi post-giudiziali⁴²³. Mentre il primo tipo di *convenientia* presenta una struttura molto meno rigida rispetto a quella delle *chartule securitatis*, il secondo tipo, invece, è nella forma pressoché identico a queste ultime.

Gli accordi extragiudiziali, sebbene non presentino una struttura rigida, sono sempre espressi dal verbo *convenit*:

*Omnia suprascripta plurima fuit inter nobis altercatio per modis multis; set aiubante domino deo, qui est omnium bonorum reformator, per colloquium multorum bonorum hominum, comvenit exinde inter nobis amica pactione*⁴²⁴

⁴²² *Monumenta*, II/1, 70, 84, 102, 105, 115, 125, 130, 163, 167, 172, 216, 232, 247, 323.

⁴²³ *Monumenta*, II/1, 38, 80, 136, 154, 418.

⁴²⁴ *Codex Diplomaticus Cavensis*, vol. 1, CLXXVIII, pp. 230-32; *Monumenta*, II/1, 70.

Combenit itaque cum Domini auxilio et parentali ordinem inter me anna honesta femina filia quondam domini gregorii, et quondam domine marie iugalium personarum, relicta autem quondam domini anastasii et te videlicet domino stephano uterino germano meo et ecce in presentis per anc chartulam firmavimus inter nobis divisionis de omnem nostram hereditate quam iam divisum abet⁴²⁵

La prima citazione riportata è particolarmente interessante poiché si fa esplicito riferimento alla lite intercorsa tra le parti, riferimento che non troviamo nelle altre carte di questo tipo. Inoltre, sempre nella stessa carta è possibile vedere come a volte nel testo il verbo *convenit* sia accompagnato ad altre espressioni come *per colloquium bonorum hominum*. Espressione che ricorre anche in altri documenti, come in uno del 958:

Comvenit denique cum domini ausilio et per colloquia vonorum ominum⁴²⁶

Dopo questa fase, troviamo, talvolta trattate in maniera estremamente lunga e dettagliata, la descrizione del bene e le modalità di spartizione di questo:

et impresenti divisimus inter nobis in duas partes domum portionis nostre qui nos tetigit per chartulam combenientie divisionis a germanas et germano nostris, positam vero intus cesareum, regionis thermense: De qua tetigit de nominato petro herario et maiorario germano meo. IDest. sexuncias de inferiora et de superiora super se et de statione et de superiora

⁴²⁵ RNAM, LXXXIV, vol. II, p.68; *Monumenta*, II/1, 105.

⁴²⁶ RNAM, LXXXII, vol. II, p.65; *Monumenta*, II/1, 102.

*super ipsa statione hoc est, insimul a parte occidentis. De qua reliquas sexuncias ex eas parte horientis iuxta domum er statione portionis quidem mariae et aligerni herario germanis nostris tetigerunt me nominato leoni herario. omni tempore inferius et superius ambe portionis ad equale mensura, preter in nominata inferiora et in nominate duabus superiore habeat omni tempore nominata portio mea plus de nominata portione tua pedes duos ad manum virile et ubi iam de mensura benerit ut diximus in predicta inferiora et in memorate duabus superiore ambes partes inter nobis ibidem claudere debeamus cumque nobis combenerit a terra usque sub sternimentum et a sternimenta usque ad tectum ad omni communem expendium.*⁴²⁷

Invece, le *chartule convenientiae* che riportano accordi post-giudiziali, di cui abbiamo cinque testimonianze⁴²⁸, seguono pressoché per intero la struttura delle *chartule securitatis*. Iniziano sempre, infatti, con la locuzione *orta intentione inter* per l'enunciazione delle parti, seguita dalla presentazione del bene conteso introdotto da *propter*, la descrizione della lite con le pretese delle parti e infine, in tre casi su cinque⁴²⁹, il richiamo al giudizio. La differenza con le *chartule securitatis* è che in questo tipo di documento, in seguito al richiamo al giudizio o alla sentenza, viene trascritto l'accordo tra le parti.

Si potrebbe pensare, a mero titolo d'ipotesi, che, nei casi incerti, fosse disposto nel giudizio stesso che le due parti trovassero un accordo: o la divisione del bene conteso o una compensazione in denaro per la parte soccombente da parte di quella vincente. Quest'ultimo sembrerebbe essere il caso, per esempio, della carta del 23 agosto 1028,

⁴²⁷ RNAM, LXVIII, vol. II, p.36; *Monumenta*, II/1, 84.

⁴²⁸ *Monumenta*, II/1, 38,80, 136, 154, 418.

⁴²⁹ *Monumenta*, II/1, 136, 154, 418.

nella quale i fratelli Marino e Gregorio ricevono l'equivalente di 8 soldi, corrisposti in tarì, a fronte della promessa di rinunciare nel presente e nel futuro alle pretese sulle case e le terre del prete Maraldo, di Gizio e Giovanni, zio e nipote, e dei loro parenti, situate in territorio liburiano, presso il lago Patria.

Et quia pars istorum non potuit quidem taliter ostendere et pars Gregorii parata esset prebere ipsum sacramentum, nunc per colloquia vonorum hominum venerunt exinde ad combenientiam ud ipse Gregorius daret memoratis germanis auri sol. 8 de tari ana etc., et ipsi germani repromitterent memorato d. Gregorio quia nullatenus presumment eum aut heredes eius querere de memoratis casis Maraldi presbyteri, Gictii seu Iohannis, thios et nepote, una cum filiis, filiabus, nuruis atque nepotibus, et cum ipsorum fundoris et cum terris fundatis et exfundatis et cum cespitibus et consuetudinibus eorum et cum omnes hangarias et dationibus illorum⁴³⁰

Per provare a tracciare dunque un profilo della documentazione analizzata finora, possiamo affermare che le *chartule convenientiae*, contrariamente alle *chartule securitatis*, riportano sempre un accordo tra le parti, non presentano una struttura rigida e sembra che solo in alcuni casi costituiscano una delle fasi del processo. Come interpretare dunque le differenze tra queste due tipologie di testimonianze, che riportano entrambe la composizione di liti?

Giovanni Cassandro è convinto che la differenza debba essere cercata nel carattere pubblicistico o privatistico della composizione. Abbiamo visto, infatti, come egli creda che vi sia a Napoli una struttura di *iudices publici* preposta all'amministrazione della giustizia; al loro fianco sarebbe da riconoscere la presenza, non altrettanto strutturata, di

⁴³⁰ *Monumenta*, II/1, 418.

arbitri privati, che talvolta incontriamo nelle *chartule convenientiae* indicati come *boni homines*⁴³¹. Essi sono chiamati dalle parti per comporre in maniera amichevole il conflitto:

la loro attività consiste nell'interloquire tra le parti ("*colloquia*", "*eloquia bonorum hominem*") per metterle d'accordo; ma non pronunziano un lòdo (o almeno le fonti non ne fanno menzione) e la lite si conclude con l'accordo delle parti ("*convenientia*")⁴³².

Le *chartule convenientiae* sarebbero dunque degli accordi extragiudiziali di carattere privato concertati da arbitri non investiti della funzione pubblica di giudici. L'argomentazione proposta da Giovanni Cassandro riguardo allo statuto dei *boni homines*, per quanto plausibile, è debolmente o quasi per nulla sostenuta dalle fonti. L'unico elemento che possa avvalorare questa teoria è il fatto che la loro presenza non sia riscontrabile nelle *chartule securitatis*.

Leonardo Carriero, invece, propone un'altra ipotesi: non solo le *chartule convenientiae* ma anche le *chartule securitatis* – che egli definisce *promissionis* – sarebbero da considerarsi accordi extragiudiziali, che verrebbero redatti dalle parti per compensare l'inefficacia dei giudizi pubblici relativamente al rispetto delle sentenze.

Anch'egli, infatti, ritiene indubitabile che a Napoli esista un processo pubblico amministrato da giudici pubblici e i numerosi riferimenti a essi nelle fonti scritte rappresenterebbero le evidenze positive. Del processo vero e proprio, però, non sarebbe rimasta alcuna testimonianza diretta e le *chartule convenientiae* e *chartule securitatis* sarebbero delle: «forme di risoluzione informali, per ribadire o correggere la precedente sentenza»⁴³³. Leonardo Carriero sembra infatti

⁴³¹ Cassandro, *Il ducato*, p. 211.

⁴³² *Ibid.*

⁴³³ Carriero, *La città medievale*, p. 97.

convinto che a Napoli forme di risoluzione informali fossero parte integrante del sistema giudiziario:

è probabile che sentenza pubblica e accordo tra privati costituissero due fasi complementari per la risoluzione di una disputa. Non è da escludere che la sentenza iniziale servisse essenzialmente a creare una posizione di vantaggio sull'avversario, ed in seguito, proprio grazie al vantaggio conseguito, si potesse contrattare con più libertà e facilità sui termini dell'accordo⁴³⁴.

Questa ricostruzione ci pare del tutto congetturale. Innanzitutto sembra esserci una contraddizione nella stessa affermazione: se, infatti, il sistema giudiziario non aveva la capacità di far rispettare pienamente le proprie sentenze, non si capisce per quale motivo queste dovessero porre una delle parti in una posizione di vantaggio sull'avversario.

In secondo luogo, se è probabile che le *chartule convenientiae* fossero degli accordi extragiudiziali, come proverebbe il fatto che alcune di queste non abbiano alcun richiamo al giudizio e non rispettino una struttura rigida, pare invece improbabile affermare lo stesso per le *chartule securitatis*. Queste ultime, infatti, presentano sempre un richiamo al giudizio: ciò sembrerebbe indicarci che esse, se non possono essere considerate una vera e propria fase del processo, sono quasi certamente una trascrizione posteriore dello stesso. Sentenza peraltro che, contrariamente a quanto afferma Leonardo Carriero, favorisce sempre una parte rispetto all'altra, a differenza delle *chartule convenientiae*, che definiscono un accordo tra le due.

L'ultima osservazione di rilievo riguardo alle differenze tra le due tipologie di documenti sopra elencati è relativa al documento del 964⁴³⁵,

⁴³⁴ Carriero, *La città medievale*, p. 98.

⁴³⁵ *Monumenta*, II/1, 136.

nel quale la parte soccombente prima pone *securitate* alla parte vincente e poi – *post dato et atfirmato iudicio* – entrambe le parti sottoscrivono un accordo – *conbenientia facta est*.

Questo documento risulta di grande interesse perché sembrerebbe provare che qualora le parti, per motivi a noi ignoti, dopo il giudizio avessero ritenuto opportuno trovare un accordo, l'avrebbero trascritto all'interno della stessa carta. Inoltre, questo documento – nello specifico il passo *et ponere ipse Stephanus eidem Cicino exinde securitate; et post dato et atfirmato iudicio, Deo auxiliante et per colloquia vonis hominibus, conbenientia facta est exinde* – è un'ulteriore testimonianza di quanto affermato prima: le *chartule securitatis* devono essere considerate una verbalizzazione del suo esito.

Et iudicatum est inter eos, ut iurare et dicere ut memoratum fundum ipsius Cicini via carraria habuit per 40 annos da memorata via communi per memoratum fundum Stephani et iuxta iam dictum fundum prenominati d. Gregorii curialis et scriniarii, et ponere ipse Stephanus eidem Cicino exinde securitate; et post dato et atfirmato iudicio, Deo auxiliante et per colloquia vonis hominibus, conbenientia facta est exinde, et repromissit ipse Stephanus memorato Cicino, ut a nunc et deinceps omni tempore memoratum fundum Cicini via at omnium et at petelium at manu traendum habere debeat da memorata via comunale per memoratum fundum Stephani et iuxta iam dictum fundum d. Gregorii curialis et scriniarii; eo quod accepit per eandem convenientiam a Cicino aurum tare unum et medium; pena in auri sol. 12 byt.⁴³⁶

Per quanto questo documento, in cui prima si pone *securitate* e poi si arriva a *convenientia* nello stesso testo, rappresenti un *unicum*, è

⁴³⁶ *Monumenta*, II/1, 136.

importante notare che in nessun caso appaiono due documenti relativi alla stessa disputa, in cui vengano riportate due soluzioni di segno opposto, a meno che Leonardo Carriero non consideri i 5 documenti menzionati prima, come degli accordi privati posteriori e indipendenti da un giudizio di cui non è rimasta traccia. Ipotesi non attendibile, dato che il rigoroso attenersi alla struttura delle *chartule securitatis* e il richiamo, in 3 di quelle carte, al giudizio svoltosi farebbero pensare alla risoluzione pacifica come a un esito prescritto dai giudici in fase di processo.

Per riassumere qui in maniera sintetica le differenze tra le diverse tipologie di carte, ci pare opportuno ribadire che: mentre le *chartule securitatis* sembrano essere strettamente legate al giudizio, ciò non è sempre vero per le *chartule convenientiae*, che lo sono solo in alcuni casi. Queste ultime inoltre, contrariamente alle *chartule securitatis*, non presentano una struttura particolarmente rigida, anzi piuttosto variabile. Le *chartule convenientiae*, infine, riportano sempre un accordo tra le parti – sia questo la divisione del bene conteso o una compensazione in denaro per la parte che rinuncia alle proprie pretese – mentre le *chartule securitatis* presentano una sentenza che favorisce in maniera esclusiva una parte o l'altra.

In generale per lo studio delle carte giudiziarie a Napoli, sembra inutile, se non addirittura dannoso, cercare d'incasellare in categorie troppo strette le diverse testimonianze: le *chartule convenientiae* talvolta riportano degli accordi extragiudiziali, talvolta sembrano essere l'esito di un processo; esistevano di certo giudici pubblici – sono le fonti a dircelo –; non è chiaro se i *boni viri* possano essere identificati con degli arbitri privati o se fosse solo un altro modo di nominare i giudici nelle carte; resta difficile stabilire su che base si stabilisse in alcuni casi di emettere una sentenza dispositiva, in altri una condizionale.

3.2 Il processo nel *Codex Diplomaticus Cajetanus*

A Gaeta, dalla metà del secolo IX agli anni 30 dell'XI, i documenti che riguardano composizioni di liti sono 28 su 163⁴³⁷. Nonostante la varietà di definizioni, contenuti e forme, anche nel *Codex Diplomaticus Cajetanus* sembra possibile identificare due tipologie di carte che riportano due soluzioni diverse della lite: l'accordo consensuale tra le parti o la vittoria di una parte sull'altra. Oltre alle *chartule securitatis* e alle *chartule convenientiae* le stesse fonti ci parlano di altre tipologie di documenti: il *Codex Diplomaticus Cajetanus* ha conservato, infatti, numerose testimonianze definite *chartule diffinitionis*, *chartule declarationis* e *chartule manifestationis*. In realtà, queste denominazioni appaiono solo nell'ultimo quarto del secolo X e spesso accompagnano i termini *securitatis* e *convenientia*. Vi sono poi ben tre placiti, che non rientreranno, però, nella nostra trattazione in quanto, per forma e contenuti, sono completamente diversi dalle testimonianze qui analizzate⁴³⁸. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che essi non svolgono funzioni di quella che potremmo definire "giustizia ordinaria" e che risultano influenzati da altre tradizioni processuali, come quella longobarda, o anche al fatto che l'autorità giudicante non siano i duchi bensì un messo dell'imperatore.

Di particolare interesse risultano le carte relative ai giudizi. La struttura della documentazione gaetana – a esclusione dei placiti – sembra essere costante nel tempo ed è simile a quella delle *chartule securitatis* napoletane. Nei documenti del *Codex Diplomaticus Cajetanus* il processo appare pubblico⁴³⁹, e spesso il giudizio si tiene in

⁴³⁷ CDC, vol. 1, XIII, XVI, XXXI, XXXIX, XLVII, XLVIII, XLIX, LIV, LVI, LXIII, LXX, LXXIX, LXXX, XC, XCIII, C, CI, CXVI, CXVII, CXVIII, CXIX, CXXX, CXXXII, CXXXVI, CXL, CXLIV, CXLV, CXLVIII.

⁴³⁸ CDC, vol. 1, C, CI, CXXX.

⁴³⁹ CDC, vol. 1, XLVII, XLVIII, LIV, LVI, LXXX.

loco contestationis. Come per esempio nel documento LXXX dell'anno 981:

*dum inter eis nimiam exinde fuit intentio venerunt huterque partes super ipsa predicta terra cum domnus marinus glorioso duci uius civitatis traiectane et cum aliis subscriptorium testium*⁴⁴⁰

e ancora nella *chartula diffinitionis* dell'anno 1008, la CXVI:

*super ipsum locum venerunt nobilioribus gaietani, qui inter utrosque partibus veram finem fecerunt*⁴⁴¹

In questi processi, dopo che le parti espongono le proprie ragioni e i fatti sui quali intendono sorreggerle, chi giudica esprime la propria decisione - *iudicium*:

de qua suprascripta terra cum finitis suis dicebat suprascriptus petrus qui mirus dicitur quoniam hanc terra posita a parte nostra iuxta traiecto flumine nostra est quia eam nobis dedit domnus docibilis gloriosus dux per cartam de suo publico ad quem contra respondebat suprascriptus marinus venerabilis episcopus et dicebat nolit deus nec ipse facere permittat ut hanc terram quam vos dicitis cum finitis suis vestra sit aut aliquid in eadem terra publicus habet. Dum hec inter se contenderent venerunt uterque partes ante presentiam domni nostri docibilis et domni nostri iohannis gloriosissimis ducibus (...)Tunc iudicavit domnus docibilis dux gloriosus ut iuraret pars de suprascripto episcopi per sancta christi quattuor evangelia ut suprascripta terra cum finitis et terminibus suis propria esset de

⁴⁴⁰ CDC, vol. 1, LXXX.

⁴⁴¹ CDC, vol. 1, CXVI.

suo episcopio. ⁴⁴²

Il sistema probatorio presenta forme del tutto conformi a quello napoletano. La prova appare come un diritto attribuibile dal giudice a una o all'altra parte⁴⁴³.

Le prove utilizzate possono essere, come a Napoli, l'esposizione di atti scritti:

*dum hec inter se contederent. venerunt uterque partes ante presentiam domni nostri docibilis et domni nostri iohannis gloriosissimis ducibus. ante cuius presentiam dicebat petrus qui mirus dicitur quoniam ipsa terra (...) nostram est quoniam per cartam donavit nobis domnus docibilis gloriosus dux de suo publico*⁴⁴⁴

*Tunc statim incidere et rompere fecit domnus noster docibilis gloriosus dux cartam quam petrus qui mirus dicitur de eadem fecerat*⁴⁴⁵

Di nuovo nel documento LVI dell'anno 958:

Quoniam dicebant suprascripti fratres quia ipsa terra ubi ipsi porcili nostri sunt nostra causa est; quia per cartam eam comparabit domnus iohannes imperialis patricius ienitor noster. et eam nobis per cartam dedit. contra quos respondebat suprascriptus presbiter et dicebat nolit deus nec deus faciat. quia ipsa terra ubi ipsi vestri porcili sunt. vestra non est nec eam

⁴⁴² CDC, vol. 1, XLVII.

⁴⁴³ A proposito del sistema probatorio nel processo gaetano *cfr.* Gamba, *Comunità e statuti*, pp. 25-66.

⁴⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁴⁵ *Ibid.*

*vestra carta continet*⁴⁴⁶

*Tunc suprascriptus gloriosus dux tale inter eos posuit iudicium.
(...) ut pertinentia esset de sancto angelo qui dicitur in planciano
et ipsam cartam vestram hanc terram non contineret*⁴⁴⁷

*Unde ipse qui supra docibile abbocator scripte sancte sedis in
manibus suis comprehensit una cartula finitionis et relexit
coram omnibus ominibus*⁴⁴⁸

Il giuramento compiuto dalle parti o da testimoni:

*Tunc iudicavit domnus docibilis dux gloriosus ut iuraret pars de
suprascripto episcopi per sancta christi quattuor evangelia ut
suprascripta terra cum finitis et terminibus suis propria esset de
suo episcopio. etiam esset cartam quam de ea habebat petrus
qui mirus dicitur inanis et vacua. quod factum est. et iurare fecit
suprascriptus marinus venerabilis episcopus hominem suum
per sancta christi quattuor evangelia*⁴⁴⁹

*Tunc suprascriptus gloriosus dux tale inter eos posuit iudicium.
ut iuraret suprascriptus petrus presbiter et gratiano qui
testificabat ut ita esse quemadmodum ipse presbiter dicebat (...)
quod factum est et iuravit suprascriptus presbiter. cum
suprascripto gratiano quemadmodum superius legitur et
saecundum iudicium quod eis datum est*⁴⁵⁰

In conclusione troviamo le clausole e le sottoscrizioni

⁴⁴⁶ CDC, vol. 1, LVI.

⁴⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁴⁹ CDC, vol. 1, XLVII.

⁴⁵⁰ CDC, vol. 1, LVI.

testamentarie.

Peculiare del processo nella zona gaetana appare l'uso di una doppia tipologia di *chartule securitatis* – definite spesso, nelle fonti stesse, *chartae securitatis seu manifestationis*. In entrambi i casi, erano delle dichiarazioni sottoscritte dalla parte soccombente, attraverso le quali si riconosceva la validità del processo e ci s'impegnava a non intentare più causa alla parte vincitrice o arrogare diritti sul bene conteso. A volte, però, si presentano sotto forma di *chartae a sé stanti*, nelle quali si richiama il giudizio riportandone la sentenza, altre volte sono contestuali alla trascrizione del processo e ne rappresentano una delle clausole finali. È da sottolineare che, in tre occasioni, in documenti definiti all'interno del testo stesso *chartule securitatis*, non è possibile trovare alcun richiamo al processo⁴⁵¹.

Quella che potremmo definire la “clausola *securitatis*” è presente anche in altri tipi di documenti che riportano accordi consensuali tra le parti, come le *chartule convenientiae*⁴⁵².

Contrariamente a quanto abbiamo visto per alcune carte napoletane, qui la sentenza ha sempre valore dispositivo e mai condizionale. Si stabilisce direttamente o che una delle parti presti giuramento come vincitrice o che si arrivi a un accordo. Non si incontrano mai sentenze condizionate dalla capacità di una delle parti di *ostensionem facere* della propria prova, come invece abbiamo visto a Napoli. Ciò non significa per forza che l'*ostensio* non avesse luogo; probabilmente, la sua assenza nella documentazione scritta è dovuta a una precisa scelta nei criteri di trascrizione del processo: non si riteneva, forse, importante trascrivere i vari passaggi che avevano portato all'esito del processo, quanto solo quest'ultimo.

⁴⁵¹ CDC, vol. 1, XVI, XCIII, CXXXVI.

⁴⁵² CDC, vol. 1, XIII, XXXI, XLIX, LIV, CXXXII, CXLV.

Tunc iudicavit inter eos dominus iohannes dux et talem dedit iudicium; ut iuraret pars suprascripti campuli per sanctam christi quattuor evangelia qui casalis rubianus (...) dominus suprascriptus patricius ad suprascriptam domnam matronam genitricem suam dedisset; quod factum est ⁴⁵³

Una testimonianza del 981, in particolare, risulta essere di grande valore per il modo in cui sono illustrate le varie fasi del processo e, in particolare, come si arrivasse alla trascrizione. La lite riguarda Giovanni il vescovo di Gaeta e alcune famiglie a proposito di una terra coltivabile di pertinenza della chiesa di Sant'Albina.

*Proponevat pars de suprascripti fratribus et consortibus quia suprascripta petia de terra per measure sue illorum esset. Ad ec respondebat pars suprascripti iohanni archipresbyteri noli deus nec deus faciat hut ista terra vestra sit nisi que per offeritionem propria est totam et inclita de ecclesia beate albine christi martira qui est pertinentes archii nostri. Dum inter eis nimiam exinde fuit intentio benerunt huterque partes super ipsa predicta terra cum dominus marinus glorioso duci uius civitati traiectane et cum aliis subscriptorum testium et dum ambarum partium causationis subtiliter audissent tale inter eis dederunt iudicium hut iuraret pars suprascripti iohanni archipresbyteri*⁴⁵⁴

Fin qui la citazione sembrerebbe molto simile ad altre già lette; quello che colpisce di questo documento, però, si trova nella parte finale, successiva ai giuramenti:

Nos denique marinus dux cum ceteris nostris parentibus et

⁴⁵³ CDC, vol. 1, LIV.

⁴⁵⁴ CDC, vol. 1, LXXX.

*fidelibus anc manifestationem audiendo perreximus intus civitatem gaieta et conbocavimus leone vir honestus scrivam uius civitatis et iussimus inde anc manifestationem scribere*⁴⁵⁵

Sappiamo, dunque, che la trascrizione degli atti processuali avveniva su indicazione di chi amministrava il giudizio, al termine dello stesso. Questa testimonianza ci spinge dunque a credere, a mero titolo d'ipotesi, che le trascrizioni processuali prevedessero la stesura di un documento per l'intero giudizio, piuttosto che per ogni singola fase.

Così come nella carta del 981 appena esaminata, in cui a capo del processo troviamo il duca Marino, in numerosi documenti del *Codex Diplomaticus Cajetanus* si può riscontrare l'uso invalso a Gaeta che i duchi presiedessero i giudizi⁴⁵⁶.

*Tunc venerunt uterque partes ante presentiam domni iohanni glorioso duci, ante cuius presentiam contendebantur quemadmodum superius legitur. Tunc suprascriptus gloriosus dux tale inter eos posuit iudicium ut iuraret suprascriptus petrus presbiter et gratiano*⁴⁵⁷

Non solo, a volte dinanzi ai duchi ci si presenta anche solo per rilasciare una dichiarazione riguardo a un bene conteso o per definire un accordo in maniera pacifica:

*Unde presentialiter in presentia Domni Leoni Consuli, et Duci, et in presentia de cunctos nobiliores homines Gajetanos spopondeo, et promitto*⁴⁵⁸

⁴⁵⁵ *Ibid.*

⁴⁵⁶ *CDC*, vol. 1, XIII, XXXI, XLVII, XLVIII, LIV, LVI, LXXX, XC, CXVIII, CXL, CXLIV.

⁴⁵⁷ *CDC*, vol. 1, LVI.

⁴⁵⁸ *CDC*, vol. 1, CXLIV.

Talvolta a condurre il processo di fianco ai duchi troviamo dei *nobiliores homines* che sembrano coadiuvare l'azione giudiziaria:

*Et venimus ambae partes una cum ipso glorioso consule et duce
super ipsam terram cum nobiliores homines*⁴⁵⁹

Per la verità, nella maggior parte dei casi, troviamo questi *nobiliores homines* agire da intermediari tra le parti, in assenza dei duchi⁴⁶⁰.

È questo il caso, per esempio, del documento LXXIX dell'anno 981, nel quale i fratelli Landolfo e Docibile ricorrono ai *nobiliores homines* per mettere pace tra loro in seguito a una lite a proposito di una proprietà:

*Et dum inter se nimia haltercationes acrebisse perexerunt hante
nobiliores et idoneos homines het dum ambarum causationes
audire has fines inter eos miserunt hut iurare pars domnus
landolfus hate ipsos homines qui testificaba hu stetisse inter eos
quando direxit*⁴⁶¹

O come in una carta dell'anno 1008, scritta, dopo una lite tra Pietro di Laurenzio e Costantino figlio di Giovanni, per ricordare i confini tra due proprietà contigue:

*super ipsum locum venerunt nobilioribus gaietani, qui inter
utrosque partibus veram finem fecerunt*⁴⁶²

Nel caso in cui troviamo i *nobiliores homines* agire da soli, è molto

⁴⁵⁹ CDC, vol. 1, XC.

⁴⁶⁰ CDC, vol. 1, LXXIX, CXVI, CXIX, CXXXII, CXXXVI.

⁴⁶¹ CDC, vol. I, LXXIX.

⁴⁶² CDC, vol. 1, CXVI

probabile che essi stiano svolgendo una funzione di arbitri privati. Un indizio in questa direzione sembrerebbe essere il fatto che le carte in cui essi agiscono senza i duchi non sono mai rette dal verbo *iudico*: un evidente segnale del fatto che l'azione giudicante fosse di pertinenza ducale. L'utilizzo di altri verbi nei documenti in cui i *nobiliores homines* agiscono da soli ci induce, invece, a credere che questi fossero degli accordi extragiudiziali condotti da arbitri privati.

Più complessi sembrano invece i casi nei quali i *nobiliores homines* coadiuvano l'azione del duca e ci obbligano a formulare due ipotesi, entrambe sostenute dall'illuminante saggio di Delogu sulla giustizia nell'Italia meridionale longobarda: la prima e più probabile è che essi, su imitazione del modello capuano⁴⁶³, fossero dei testimoni che non intervenivano nel corso del “dibattimento o nella formulazione della sentenza”⁴⁶⁴, ma ne sottoscrivevano l'atto. La seconda ipotesi, invece, è che essi formassero una sorta di corte, pur essendo i *nobiliores homines* posti su un piano d'inferiorità rispetto al duca. Questa formula, potrebbe derivare dal modello franco – affermatosi nel regno italico a partire dalla seconda metà del secolo X –, che conserva la forma del placito, nel quale il giudice regio o imperiale è affiancato da una corte e spesso ne è addirittura solo uno dei membri che la compongono⁴⁶⁵. La seconda interpretazione sembra più debole poiché, dalle fonti gaetane nelle quali i *nobiliores homines* appaiono al fianco dei duchi, non è chiara la funzioni che essi espletassero.

Nella documentazione gaetana troviamo anche altre testimonianze di accordi extragiudiziali, dove, dopo il richiamo alla lite intercorsa, si specifica che si è stabilito di risolvere la questione pacificamente. Ciò

⁴⁶³ P. Delogu, *La Giustizia nell'Italia meridionale longobarda* in *La giustizia nell'alto medioevo – Secoli IX-XI*, Spoleto, 1997, pp. 263-74.

⁴⁶⁴ P. Delogu, *La Giustizia nell'Italia meridionale longobarda* in *La giustizia nell'alto medioevo – Secoli IX-XI*, Spoleto, 1997, p. 274.

⁴⁶⁵ P. Delogu, *La Giustizia nell'Italia meridionale longobarda* in *La giustizia nell'alto medioevo – Secoli IX-XI*, Spoleto, 1997, pp. 283-95.

avviene tra le parti, senza il ricorso ad arbitri esterni. Come per esempio nel documento del 924, già citato nel primo capitolo, in cui gli eredi di Docibile I definiscono la divisione dei beni lasciati per testamento dal padre e detenuti fino a quel momento in comune:

*et a presenti definibimus huna vobiscum leoni prefecturio, germano fratri, cognato et consorti nostro idest de altercatione quas insemel habuimus de terris et casalium extra civitate qui fuit causam domno docibili seu domne matrone iugalibus, genitores, soceris et avii nostri, unde venimus in parentela pacationem et omnia et in omnibus inter nos pacifice diffinibimus*⁴⁶⁶

O come nella carta del 946, anche questa già citata, nella quale il duca Docibile e i suoi cugini Giovanni e Docibile si contendono proprietà pubbliche:

*Dum et inter se contenderent. Venerunt in conbenientia et posuerunt finem inter casalem qui dicitur caput piro, et casalem qui dicitur iuniano*⁴⁶⁷

Il termine *iudex*, invece, è del tutto assente dalla documentazione di nostro interesse, a eccezione di due testimonianze particolari: una coppia di documenti del 1009, relativi a una lite intercorsa tra il vescovo di Gaeta Bernardo e l'abate di Montecassino Giovanni, sui quali vale la pena soffermarsi. Nel primo documento si dirime una lite tra il vescovo Bernardo, membro della famiglia ducale, e l'abate Giovanni riguardo alla proprietà della chiesa di Santa Scolastica. In seguito all'ostensione da parte di quest'ultimo di una carta che riporta la cessione della chiesa al

⁴⁶⁶ CDC, XXXI.

⁴⁶⁷ CDC, XLIX.

monastero di Montecassino a opera di Stefano, il precedente vescovo di Gaeta, Bernardo riconosce le ragioni dell'abate e sottoscrive la *chartula securitatis*. Il primo dato interessante è la formula utilizzata per richiamare il processo, il secondo è l'uso del termine *iudices*, altrimenti assente nei documenti analizzati:

*et proinde indiximus nos vobiscum ad legem et dum essemus utriusque partibus ad iudicium*⁴⁶⁸

*quod vero chartulam ad iudicium esse hostensa et relectam statim cognovimus nos et ipsi iudices quod per legem non possumus sub vestro monasterio sancti benedicti subtrahere ipsam ecclesia sancte scolastice*⁴⁶⁹

Nella *charta* successiva, il duca Giovanni IV e sua madre la duchessa Emilia, vedova di Giovanni III, confermano all'abbazia di Montecassino, nella persona del suo abate Giovanni, la vittoria in giudizio e la conseguente proprietà sulla chiesa contesa. Anche qui si ricorre all'utilizzo del termine *iudices*, di certo a causa del legame con il documento precedente:

*et dum monstrata fuisset ipsa chartula et ante domnus bernardus episcopus et coram ipsius iudices relectam. statimque cognovit domnus bernardus episcopus et ipsis iudices. quod vos iohannes abbas et vestro monasterio recte habetis.*⁴⁷⁰

È probabile che il duca e la duchessa confermassero quanto stabilito nella carta precedente in quanto avevano un interesse diretto e

⁴⁶⁸ CDC, vol. 1, CXVII.

⁴⁶⁹ *Ibid.*

⁴⁷⁰ CDC, vol. 1, CXVIII.

avrebbero potuto arrogarsi delle pretese sulla chiesa contesa. Quel che, però, più di ogni altra cosa c'interessa capire qui è il ricorso a termini ed espressioni peculiari e insoliti per la documentazione gaetana come *iudices* e *indiximus ad legem*.

Un'interpretazione possibile è che l'utilizzo di questi termini sia derivato dai territori capuani a tradizione longobarda. Nonostante, infatti, la datazione topica di entrambi i documenti indichi che fossero stati scritti a Gaeta – tra l'altro da uno scriba e prete gaetano – si può ipotizzare che, poiché Montecassino era un'istituzione longobarda, ad amministrare il processo fossero stati chiamati dei giudici dal territorio confinante di Capua. Questa ipotesi troverebbe un appoggio nell'unico documento giudiziario napoletano nel quale troviamo l'espressione *perrexerunt ad legem*, redatto nel 1027, probabilmente durante il periodo dell'occupazione capuana della città⁴⁷¹.

Ultimo punto di rilievo in questo studio comparato tra l'amministrazione della giustizia a Napoli e a Gaeta, sembra essere l'oggetto della contesa. Mentre a Napoli le carte giudiziarie riportano soprattutto liti riguardanti la proprietà di un bene, perlopiù fondiario, a Gaeta la situazione sembra essere leggermente diversa. Anche qui non mancano, ovviamente, contese per l'assegnazione dei beni ma un gran numero di dispute riguardano, per la verità, esclusivamente la definizione dei confini tra fondi adiacenti.

In conclusione possiamo affermare che la struttura della documentazione giudiziaria gaetana risulti essere costante per l'arco cronologico osservato, nonostante la varietà di denominazioni con cui vengono definite le carte verso la fine del secolo X. A Gaeta non vi è traccia di *iudices* se non in due documenti probabilmente influenzati dalla tradizione longobarda e a presiedere i giudizi troviamo di norma i duchi. La loro azione è in alcuni casi coadiuvata dai *nobiliores homines* il

⁴⁷¹ *Monumenta*, II/1, 415.

cui ruolo non è chiaramente definibile. Essi a volte agiscono autonomamente come mediatori nelle liti in cui si riesce a trovare una soluzione pacifica. Le sentenze gaetane sono sempre di tipo dispositivo, con il duca che invita a giurare la parte che egli ritiene vincente. Spesso le liti riportate nel *Codex Diplomaticus Cajetanus* riguardano la definizione di confini tra proprietà adiacenti, contrariamente a quanto avviene a Napoli dove oggetto della contesa è quasi sempre la proprietà di un bene.

Conclusione

A Napoli, negli anni '40 del secolo IX sale al potere una nuova dinastia che resterà al potere per quasi tre secoli, fino agli anni '30 del secolo XII. Essa sembra essere espressione dei potentati locali, nello specifico della *militia* napoletana, la classe di combattenti che difende il piccolo ducato dalle istituzioni longobarde dell'entroterra. Infatti, il capostipite eponimo Sergio I, da quanto ci riferiscono le fonti cronachistiche, di ritorno da una missione diplomatica fu acclamato duca dalla *militia* stessa⁴⁷². La presa del potere in questi termini pone in evidenza come la storia di Napoli sia innanzitutto la storia di un processo aperto, di lunga durata, che per certi versi non si compirà mai del tutto: l'indipendenza del ducato dall'impero bizantino. Sebbene, infatti, sia probabile, secondo quanto ci dicono le fonti narrative, che già nel corso del secolo VIII il duca napoletano non fosse più designato dall'impero⁴⁷³, l'avvento dei Sergi, con la creazione di una dinastia tanto stabile e duratura, segna un passo importante sulla strada dell'autonomia. Tanto che, come abbiamo visto, il loro agire politico li porterà in alcune occasioni a contrapporsi a Bisanzio.

A Gaeta la situazione è differente e l'origine della famiglia docibilea resta poco chiara: si è ipotizzato che essa derivasse dal mondo mercantile, come dall'aristocrazia locale o da quella guerriera napoletana⁴⁷⁴. Nell'867, infatti, troviamo Docibile I al potere senza che di lui si abbiano notizie precedenti: alla sua prima apparizione in una carta scritta si presenta con il titolo di *prefetturio*, fino a quel momento

⁴⁷² *Monumenta*, I, *Chronicon episcoporum s. Neapolitanae Ecclesie*, XLIV, p. 308-309. E poi *Monumenta*, I, pp. 124-25.

⁴⁷³ Giovanni Diacono, *MGH*, *Scriptores*, *Script. rerum Lang. et Ital.*, pp. 398-436.

⁴⁷⁴ *Cfr.* Vera von Falkenhausen, *Il ducato di Gaeta in Storia d'Italia*, a cura di Giuseppe Galasso, vol. 3, Torino 1983; Skinner, *Family power*, pp. 27-56.

mai incontrato nella documentazione gaetana. I componenti della precedente dinastia gaetana si fregiavano, invece, del titolo di “ipati”. Tale titolo fu assunto da Docibile e dal figlio Giovanni certamente a partire dall’890. I Docibili resteranno alla guida di Gaeta e del territorio circostante per oltre un secolo e mezzo; inoltre, a partire dagli anni ’30 del X, con Docibile II, acquisiranno il titolo di duca di cui si fregeranno per il resto della loro storia. A Napoli, invece, il titolo di *dux*, fino al secolo IX accompagnato da quello di *magister militum* che riapparirà nella documentazione solo nel secondo quarto dell’XI, risale probabilmente all’invasione longobarda alla fine del VI⁴⁷⁵. La sua origine deriva dalla struttura militare esarcale di quel periodo, come, d’altronde, molti dei titoli che incontriamo nella documentazione napoletana dei secoli IX e X: *tribuni*, *prefecturi*, *comites*. È possibile ipotizzare che questi titoli, che erano stati propri degli ufficiali dell’efficiente macchina amministrativo-militare bizantina, fossero ormai divenuti puramente onorifici. La documentazione, infatti, ancora per questo periodo non ci consente di stabilire una corrispondenza tra titolo e carica all’interno di un apparato istituzionale o militare. Se non di origine esarcale, sicuramente di derivazione bizantina sono anche altri titoli napoletani del secolo X: *senatores*, *spatari*, *magnifici*.

All’incirca a partire dagli anni ’70 del secolo X assistiamo, in entrambe le città, allo stesso fenomeno: il titolo di *comes* sembra cambiare natura e acquisire un valore territoriale. A Napoli, troviamo *comites* insediati nei *castra*, per la maggior parte già esistenti, di Pozzuoli, Cuma, Ischia, Somma Vesuviana, Nola, Cicala; a Gaeta, assistiamo a una vera e propria frammentazione territoriale con la nascita dei comitati di Traetto e Castro d’Argento e del ducato di Fondi.

⁴⁷⁵ Cfr. M.Schipa, *Il ducato di Napoli*, in *Archivio storico per le province napoletane*, 17, 1898.

A Napoli, inoltre, questo fenomeno coincide o segue di pochi anni la sparizione dalle fonti della vecchia titolografia di origine esarcale.

In entrambe le città studiate le famiglie ducali ricorrono, per la conservazione del proprio ruolo, all'associazione al potere da parte del duca in carica di un proprio parente, normalmente il figlio primogenito. Mentre a Napoli queste associazioni manterranno nella grande maggioranza dei casi la formula padre-figlio⁴⁷⁶, a Gaeta assumeranno, a cavallo tra secolo X e XI, delle forme peculiari con diversi parenti contemporaneamente al potere⁴⁷⁷. Casi emblematici in questo senso sono quello della duchessa Emilia e dei conti di Traetto, ramo cadetto della famiglia.

Altro punto in comune tra Sergi e Docibili è la politica filo-saracena della seconda metà del secolo IX. Il ducato napoletano, ai tempi del vescovo-duca Attanasio II e grazie ai mercenari islamici, riuscirà non solo a garantire la propria difesa ma anche a portare avanti un'aggressiva politica ai danni del nemico longobardo che riporterà la regione settentrionale del ducato, la Liburia, sotto totale controllo napoletano⁴⁷⁸. Per i Docibili, invece, il ricorso ai Saraceni come forza armata mercenaria significò la salvezza dell'indipendenza gaetana, minacciata verso la fine degli anni '70 e i primi '80 dalle truppe del conte di Capua Pandolfo, inviate per ordine del pontefice⁴⁷⁹. Le forze saracene, inoltre, ribaltando le sorti del conflitto con il papa a favore dei Docibili, consentirono a questi ultimi di imporre le loro condizioni al termine dello scontro e di ottenere così beni mobili e immobili pontifici.

Di questi doveva di certo far parte il patrimonio di Fondi e Traetto, da cui derivano le terre pubbliche – il *publicum* – studiate nel secondo capitolo. Infatti, è molto probabile che, sfruttando le vicende politiche

⁴⁷⁶ Cfr. Cassandro, *Il ducato bizantino*, pp. 67-127.

⁴⁷⁷ P. Delogu, *Il ducato di Gaeta dal IX all'XI secolo*, pp.205-12.

⁴⁷⁸ Cfr. Cassandro, *Il ducato bizantino*, pp. 67-127.

⁴⁷⁹ P. Delogu, *Il ducato di Gaeta dal IX all'XI secolo*, pp.194-97.

legate alla guerra anti-saracena voluta dal pontefice Giovanni VIII, Docibile I fosse riuscito, a partire di certo dall'890 forse già dall'877 o 879, a farsi affidare dal pontefice, con l'attribuzione della carica di *rector*, la gestione del patrimonio papale di Fondi e Traetto⁴⁸⁰. La proprietà dei fondi restava al pontefice e i Docibili, in quanto *rectores*, quindi beneficiari di terre del patrimonio papale, dovevano probabilmente versare un tributo annuale per la gestione di queste terre, come sembra facessero i loro predecessori⁴⁸¹. Dagli anni iniziali del secolo X – forse proprio dal 915 con la battaglia del Garigliano – da un controllo strategico dei possedimenti pontifici, i Docibili passano a un vero e proprio possesso di questi. È probabile che dinanzi a una realtà di fatto, che li vedeva come gli effettivi proprietari dei terreni, il pontefice Giovanni X, promotore di una lega anti-saracena destinata ad avere maggiore successo rispetto a quella del predecessore Giovanni VIII, avesse stabilito di cedere anche formalmente il patrimonio di Fondi e Traetto a Giovanni I e Docibile II in cambio di una loro partecipazione attiva nel conflitto contro i saraceni del Garigliano⁴⁸².

Grazie a questo patrimonio, distinto da quello detenuto a titolo privato, la famiglia docibilea può disporre d'ingenti ricchezze: è così che tali terre divengono d'importanza strategica per la conservazione del potere. I Docibili porranno, almeno fino all'ultimo quarto del secolo X, una particolare attenzione all'alienazione di queste proprietà fondiariae⁴⁸³, impedendo che fossero alienate a elementi esterni alla famiglia, soprattutto a istituti religiosi, e cercando di evitarne il frazionamento. Eloquente a tal proposito è la distribuzione del *publicum* che Docibile II fa, ancora in vita, ai propri figli: a Gregorio furono assegnate terre nella parte nordoccidentale del territorio gaetano, nella

⁴⁸⁰ CDC, vol. 1, XV.

⁴⁸¹ Cfr. *Supra* pp.71-72

⁴⁸² Skinner, *Family power*, pp. 27-56.

⁴⁸³ Cfr. *Supra* pp.75 e ss.

valle di Itri e sulle colline circostanti⁴⁸⁴; a Marino invece toccarono proprietà nella zona orientale e centrale del ducato, le prime nei dintorni di Traetto e in generale nella zona del Garigliano⁴⁸⁵, le seconde vicino Mola⁴⁸⁶ - probabilmente l'attuale Formia -; Giovanni II, già associato al padre nella dignità ducale, ricevette terre nella zona dell'*Aralectum* - probabilmente l'attuale torrente Ausente - oltreché il palazzo ducale, edificio simbolo del potere dei Docibili, che si affacciava sul porto di Gaeta⁴⁸⁷. A partire dagli anni '70 del secolo X, con il ducato di Marino e del figlio Giovanni III, la politica delle alienazioni sembra assumere un segno opposto a quello dei primi tempi: la maggioranza delle carte di questo periodo testimoniano cessioni di terre pubbliche a persone esterne alla famiglia⁴⁸⁸.

Anche a Napoli troviamo delle terre pubbliche, ma qui la loro funzione e il loro utilizzo sembrano essere meglio documentati: sono terre militari poste lungo i confini del ducato e finalizzate al sostentamento degli armati, la *militia* napoletana⁴⁸⁹. Benché non sia possibile affermare con certezza quale sia l'origine di queste terre – bizantina o longobarda – sembra certo che furono istituite nel corso del VII secolo. Ancora nel X troviamo lungo tutte le frontiere ducali evidenze di terre militari con i particolari istituti che le contraddistinguono⁴⁹⁰.

Molte delle terre di pertinenza delle forze armate, per lo più concentrate nella regione settentrionale del ducato, la Liburia, sono condivise dalla *militia* napoletana con l'esercito longobardo. Su questi fondi vige l'istituto della *tertia* e vivono spesso dei coltivatori di statuto servile, i *tertiatores*. Una delle prime testimonianze della *tertia* è

⁴⁸⁴ CDC, vol. 1, XLV.

⁴⁸⁵ CDC, vol. 1, XLVI.

⁴⁸⁶ *Ibid.*

⁴⁸⁷ CDC, vol. 1, LII.

⁴⁸⁸ CDC, vol. 1, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXXIII.

⁴⁸⁹ Cfr. Martin, *Guerres, accords et frontières*, pp. 114-137.

⁴⁹⁰ *Monumenta*, II/1, 1, 10, 28, 63, 97, 102, 116.

presente nei Capitolari di Arechi, databili al 784 - 787⁴⁹¹, nei quali si cerca di regolamentare la concessione a terzi delle terre militari condivise tra napoletani e longobardi. I concessionari, qualora ci fosse stato l'accordo tra le due parti, avevano diritto a entrare in possesso di un terzo del bene, gli altri due terzi restavano di pertinenza, rispettivamente, della *militia* napoletana e dell'esercito longobardo. La *tertia* sopravvivrà a lungo: abbiamo testimonianze relative a essa ancora alla metà del secolo XI⁴⁹². Le fonti, però, ci restituiscono un quadro estremamente complesso e difficilmente inquadrabile a proposito di quest'istituto, che sembra essere particolarmente mutevole, subire alterazioni nel corso del tempo e discostarsi molto dalle disposizioni dei Capitolari di Arechi. Molto probabilmente, infatti, i concessionari della *tertia*, nel periodo di nostro interesse, ricevevano non più un terzo del bene, bensì un terzo delle rendite da esso generate.

I *tertiatores* risultano essere, invece, dei coltivatori di statuto servile *fundati* – insediati – sulle terre militari. Le condizioni giuridiche a cui sono sottoposti, sono ben enunciate in alcuni articoli del *pactum* di Sicardo⁴⁹³. Il termine sparisce dalle fonti già alla metà del secolo IX, eppure, troviamo coltivatori sottoposti a uno statuto giuridico molto simile fino alla metà dell'XI⁴⁹⁴.

Nella documentazione continuano a persistere tracce di terre militari fino al 1050 circa, è molto probabile, però, che esse sparissero già nella seconda metà del secolo X, avendo di fatto perso del tutto la loro funzione: sostenere le forze armate. Infatti, questo tipo di fondi di pertinenza militare era quasi certamente funzionale a un esercito pubblico – probabilmente composto da coscritti – che aveva una

⁴⁹¹ *Capitulare*, 1 e 2, in Martin, *Guerres, accords et frontières*, pp. 179-84.

⁴⁹² *RNAM*, vol. V, 392.

⁴⁹³ *Praeceptum promissionis iuratum sive capitulare*, in Martin, *Guerres, accords et frontières*, pp. 185-200.

⁴⁹⁴ *Cfr.* Martin, *Guerres, accords et frontières*, pp. 114-137.

struttura bipartita in truppe equestri e pedestri. Sembra coerente ipotizzare che le terre militari servissero al sostentamento della fanteria, data la parallela scomparsa dalle fonti delle prime come della seconda alla metà del secolo X. Per quanto risulti difficile credere che l'elemento pedestre sparisca del tutto dalle forze armate, è probabile che il suo ruolo fosse divenuto sempre più marginale in un esercito di cavalieri professionisti provenienti dall'aristocrazia locale e uniti da legami personali con i duchi.

Nell'amministrazione della giustizia, infine, riscontriamo analogie e discrepanze tra le testimonianze processuali di ambito gaetano e quelle di ambito napoletano. Abbiamo visto, infatti, che in entrambe le città troviamo come strumento di composizione delle liti, oltre ai processi, degli accordi extragiudiziali probabilmente condotti da arbitri privati⁴⁹⁵. Per entrambi i ducati, delle varie fasi del processo non è rimasta traccia scritta – probabilmente non era uso trascrivere le singole fasi – a eccezione forse dell'esito finale che veniva trascritto *a posteriori*. Sia a Napoli che a Gaeta sono sostanzialmente due le tipologie di documento rimaste: le *chartule securitatis* e le *chartule convenientia*. Le prime riportano sempre la vittoria di una parte sull'altra e sembrano essere, se non una fase del processo, quanto meno la sua trascrizione. Le seconde, invece, testimoniano un accordo tra le parti e solo in alcuni casi sembrano essere redatte a seguito di un processo. È probabile, inoltre, che in entrambe le città si ricorresse ad arbitri privati qualora una composizione pacifica della lite fosse possibile: i *boni homines* napoletani e i *nobiliores homines* gaetani, di cui purtroppo le fonti non danno informazioni.

Le divergenze tra le due città, invece, riguardano soprattutto l'amministrazione dei processi. A Gaeta, la quasi totalità delle dispute giudiziarie è presieduta dai duchi e solo nel caso in cui essi ricoprono

⁴⁹⁵ Cfr. *Supra* pp. 135-142 e 149-151.

questa posizione troviamo nel testo il verbo *iudico*⁴⁹⁶, elemento questo che farebbe pensare all'amministrazione della giustizia come strumento di assoluta pertinenza ducale. A Napoli, invece, sono solo due le testimonianze nelle quali i Sergi appaiono in veste di giudici⁴⁹⁷. Ciò potrebbe essere dovuto alla presenza, nel ducato napoletano, di funzionari preposti all'amministrazione della giustizia, che probabilmente costituivano una vera e propria struttura chiamata a tale compito. Le fonti, infatti, in alcuni casi ci indicano *iudices publici* a presiedere i giudizi⁴⁹⁸. Tale definizione – così come il semplice termine *iudex* – non è presente nella documentazione del *Codex Diplomaticus Cajetanus* relativa all'arco cronologico di nostro interesse, a eccezione di due carte che risentono, però, di influenze longobarde⁴⁹⁹.

Le famiglie dei Sergi e dei Docibili si affermano, rispettivamente a Napoli e a Gaeta, in un periodo di debolezza dell'impero bizantino nella penisola italiana. Esse resteranno saldamente al potere anche quando quest'ultimo, nel corso del secolo X, riacquisirà una posizione di rilievo nel Meridione d'Italia. Napoli e Gaeta non rientreranno mai sotto il pieno controllo bizantino e resteranno di fatto autonome, sperimentando forme originali di potere. A Napoli, gli originali statuti delle terre della *militia*, la presenza di *iudices publici* nelle carte che trascrivono atti giudiziari e la titolografia della classe dirigente – almeno fino al terzo quarto del secolo X – sembrano indicarci che i duchi fossero a capo di una costruzione istituzionale strutturata. A Gaeta, invece, con le larghe associazioni al potere e la politica di gestione del *publicum* volta a separare la gestione di queste terre da quella dei beni fondiari privati, sembra di assistere alle sperimentazioni di un clan al potere che cerca

⁴⁹⁶ *CDC*, vol. 1, XIII, XXXI, XLVII, XLVIII, LIV, LVI, LXXX, XC, CXVIII, CXL, CXLIV.

⁴⁹⁷ *Monumenta*, II/1, 21, 277.

⁴⁹⁸ *Monumenta*, II/1, 276, 354, 356.

⁴⁹⁹ *CDC*, vol. 1, CXVII, CXVII.

negli assetti familiari e nel controllo fondiario le soluzioni migliori per la preservazione del proprio ruolo.

Cronotassi dei duchi gaetani della dinastia docibilea

				DOCIBILE I (867-906)
				GIOVANNI I (?890-933)
				DOCIBILE II marito di Orania, figlia di Marino I duca di Napoli (923-954)
	MARINO (978-984)		GREGORIO (?-964)	GIOVANNI II (933-959)
Gregorio conte di Castro d'Argento	Bernardo vescovo di Gaeta dal 997	Dauferio conte di Traetto	Leone duca di Fondi	GIOVANNI III (978-1008)
				GIOVANNI IV* (991-1012)
				LEONE (?)** figlio di Docibile magnifico (agosto 1012)
				GIOVANNI V* (1012-1032?)

I duchi sono indicati in maiuscolo.

*A questi duchi si associano al potere in maniera discontinua la duchessa Emilia e lo zio e prozio Leone, duca di Fondi.

** Questo personaggio non sembra appartenere al ramo principale della famiglia dei Docibili; appare solo in due documenti dell'estate dell'anno 1012.

Cronotassi dei duchi napoletani della dinastia dei Sergi

			SERGIO I (840-865)
Cesario Console	Stefano vescovo di Sorrento	Attanasio vescovo di Napoli	GREGORIO III (865-870)
		ATTANASIO (878-898) già Attanasio II vescovo di Napoli (876-898)	SERGIO II (870-878)
			GREGORIO IV (898-915?)
	Eufimia moglie di Docibile I di Gaeta	Stefano	GIOVANNI II (915-919)
		Gregorio	MARINO I (919-928)
	Orania moglie di Docibile II di Gaeta		GIOVANNI III (928-969)
			MARINO II (969-997?)
			SERGIO III (992?-997)
			GIOVANNI IV (997-?)
		Sikelgaita moglie di Leo, duca di Fondi e poi di Rainulfo di Drengot	SERGIO IV (?-1027, 1029 -?)

I duchi sono indicati in maiuscolo.

FONTI

Codex Diplomaticus Cajetanus (CDC), Tabularium Casinensis, voll. 1 e 2, Montecassino 1887-1891.

Codice diplomatico amalfitano, A cura di Riccardo Filangieri di Candida, Napoli 1917.

Monumenta ad Neapolitani Ducatus Historiam Pertinentia, a cura di B. Capasso, vol. 3, Napoli, 1881-1892.

Codex Diplomaticus Cavensis, I-VIII, a cura di Michele Morcaldi, Mauro Schiani, Silvano de Stefano, Milano-Pisa-Napoli, 1873-1893

Chronicon Salernitanum in Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia latina Stockholmiensia, III, Stoccolma 1956

Chronicon Salernitanum. A critical edition with studies on literary and historical sources and on language, a cura di Ulla Westerbergh, Stoccolma - Lund, 1956

Chronicon Vulturense del monaco Giovanni, a cura di Vincenzo Federici, II, Istituto Storico Italiano, Roma 1925 – 1940.

Les Nouvelles de Léon VI le Sage. Texte et traduction publiés par P. Noailles et A. Dain, Paris 1944.

MGH, *Gregorii I papae Registrum epistolarum*

Giovanni Diacono, MGH, *Scriptores, Script. rerum Lang. et Ital*

Giovanni Diacono, MGH, *Scriptores, Script. rerum Lang. et Ital., Vita sancti Athanasii episcopi Neapolitani*

Erchemperto, MGH, *Script. rerum Lang. et Ital*

Leone Ostiense, *Chronica monasterii Casinensis*, a cura di H. Hoffmann in MGH, *Scriptores*

MGH, *Capitularia Regum Francorum*

Jaffé – Ewald, *Regesta Pontificum Romanorum*, Lipsia 1885-1888.

Regii Neapolitani Archivi Monumenta (RNAM), A. Spinelli et alia, 6 vol., Napoli, 1845-1861

BIBLIOGRAFIA

Paul Arthur, *Naples from Roman town to city-state: an archaeological perspective*, The British school at Rome, Lecce, 2002.

Guido Astuti, *Spirito del diritto longobardo: il processo ordalico in Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea: raccolta di scritti*, a cura di Giovanni Diurni, Napoli, 1984.

Guido Astuti, *Tradizione dei testi del Corpus Iuris nell'alto medioevo in Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea: raccolta di scritti*, a cura di Giovanni Diurni, Napoli, 1984.

Manlio Bellomo, *Società e istituzioni in Italia dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Roma 1993.

Enrico Besta, Riccardo Predelli, *Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242*, Venezia, 1901.

March Bloch, *La società feudale*, Torino, 1949.

Silvano Borsari, *Istituzioni feudali e parafeudali nella Puglia bizantina*, Napoli, 1958.

Francesco Calasso, *Medio Evo del diritto*, Milano, 1954.

Giovanni Cassandro, *Il ducato bizantino in Storia di Napoli*, vol. II/1, Cava dei Tirreni 1969.

Giovanni Cassandro, *I curiali napoletani*, in *Per una storia del notariato meridionale*, Roma 1982.

Giovanni Cassandro, *La Liburia e i suoi "tertiatores"*, in *Archivio storico per le province napoletane*, 65, 1940.

Leonardo Carriero, *La città medievale. Insediamento economia e società nei documenti napoletani del X secolo*, Aonia edizioni, 2012.

Federico Ciccaglione, *Le istituzioni politiche e sociali dei ducati napoletani*, Napoli 1892.

N. Cilento, *I rapporti tra Ischia e il Ducato di Napoli nel Medioevo*, in *La tradizione storica e archeologica in età tardo-antica e medievale: i materiali e l'ambiente: primo colloquio di studi per il 17mo centenario di S. Restituta*, Ischia, 1989.

Luisa Chiappa Mauri, *I mulini ad acqua nel milanese (secoli X-XV)* in *Nuova Rivista Storica*, n. 67, 1983, 14.

Ennio Cortese, *Il processo longobardo tra romanità e germanesimo La giustizia nell'alto medioevo – Secoli V-VIII*, Spoleto, 1995.

Ennio Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*,

Salvatore Cosentino, *Storia dell'Italia bizantina - VI-XI secolo*, Bononia University Press, Bologna, 2008,

Pasquale del Giudice, *Storia della procedura*, in Antonio Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, II ed., vol. VI, Torino 1900

Mario Del Treppo, Alfonso Leone, *Amalfi medioevale*, Napoli 1977.

Paolo Delogu, *Il ducato di Gaeta dal IX all'XI secolo: istituzioni e società* in *Storia del Mezzogiorno*, direttori Giuseppe Galasso e Rosario Romeo, Napoli 1981.

Paolo Delogu, *Il principato di Salerno* in *Storia del mezzogiorno*, a cura di G. Galasso e R. Romeo, vol. 15.

Paolo Delogu, *La Giustizia nell'Italia meridionale longobarda* in *La giustizia nell'alto medioevo – Secoli IX-XI*, Spoleto, 1997.

Paolo Delogu, *Mito di una città meridionale – Salerno, secoli VIII-XI*, Napoli 1977.

Marco Di Branco, Kordula Wolf, *Terra di conquista? I musulmani in Italia meridionale nell'epoca aghlabita in "Guerra santa" e conquiste islamiche nel Mediterraneo*, Viella, Roma, 2014

Gilbert Dragon, Haralambie Mihaescu, *Le traité sur la Guérilla (De velitatione) de l'empereur Nicéphore Phocas (963-969)*, a cura di G. Dragon e J.-C. Cheynet, Parigi, 1986.

Amedeo Feniello, *Napoli società ed economia (902-1137)*, Istituto storico italiano per il Medioevo, Roma 2011

Amedeo Feniello, *Poteri pubblici nei ducati tirrenici*, in *L'heritage byzantin en Italie (VIII – XII siècle). 2. Les cadres juridiques et sociaux et les institutions publiques*, Roma, 2012

Giuseppe Galasso, *Le città campane nell'alto medioevo* in *Archivio storico per le province napoletane*, 28, 1958.

Mario Gallina, *Potere e società a Bisanzio: dalla fondazione di Costantinopoli al 1204*, Torino, 1995.

A. Gallo, *I diplomi dei principi longobardi di Benevento, di Capua e di Salerno nella tradizione cassinese*, in *Bullettino dell'istituto storico italiano per il Medio Evo*, 52, 1937, III.

Carlo Gamba, *Comunità e statuti della Terra di Lavoro*, Roma 2006.

Stefano Gasparri, *Italia longobarda*, Bari, 2012

Erasmus Gattola, *Ad historiam abbatiae cassinensis accessiones*, 2 vol., Venezia, 1734.

Giulio Gay, *L' Italia meridionale e l'Impero Bizantino: dall'avvento di Basilio I alla resa di Bari ai Normanni (867-1071)*, Firenze 1917.

Paolo Grillo, *Cavalieri e popoli in armi*, Editori Laterza, Bari, 2008.

Paolo Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Bari 2006.

Andre Guillou, Filippo Burgarella, *L' Italia bizantina: dall'esarcato di Ravenna al tema di Sicilia*, Torino 1988.

Andre Guillou, *Geografia amministrativa del Katepanato bizantino d'Italia (IX-XI sec.) in Calabria bizantina: vita religiosa e strutture amministrative: atti del primo e secondo Incontro di studi bizantini*, Reggio Calabria 1974.

Jean-Francois Guiraud, *Le reseau de peuplement dans le duché de Gaeta du X au XIII siècle* in *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen age-temps modernes*, 94, 1982.

Guy Halsall, *Warfare and society in the barbarian west, 450-900*, Routledge, Oxon, New York, 2003.

L. M. Hartmann, *Die Loslösung Italiens vom Oriente*, in *Geschichte Italiens im Mittelalter*, II, 2, Gotha 1903.

Augusto Lizier, *L' economia rurale dell'età prenormanna nell' Italia meridionale*, Palermo 1907.

Vito Loré, *Beni principeschi e partecipazione al potere nel mezzogiorno longobardo*, in *Italia, 888-962: una svolta? IV seminario internazionale SAAME*, 2013.

Vito Loré, *I conti nel mezzogiorno longobardo: una nota* in *Rassegna storica salernitana nuova serie XXIX/2 – n.58*, La veglia editore, Dicembre 2012.

Vito Loré, *I gastaldi nella puglia longobarda*, in *Bizantini, longobardi e arabi in puglia nell'alto medioevo. Atti del XX Congresso internazionale di studio sull'alto medioevo*, Spoleto, 2012.

Vito Loré, *La chiesa del principe. S. Massimo di Salerno nel quadro del Mezzogiorno longobardo*, in *Ricerca come incontro. Archeologi, paleografi e storici per Paolo Delogu*, Roma, 2013.

Francesca Luzzati Laganà, *Le firme greche nei documenti del ducato di Napoli* in *Studi medievali*, serie III, 23.2, 1982.

Francesca Luzzati Laganà, *Il ducato di Napoli*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, vol. 3: *Il mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, Torino 1983.

Federico Marazzi, *Ita ut facta videatur Neapoli Panormus vel Africa. Geopolitica della presenza islamica nei domini di Napoli, Gaeta, Salerno e Benevento nel IX secolo* in *Schede Medievali*, n. 45, gennaio-dicembre 2007,

Jean-Marie Martin, *Guerres, accords et frontières en Italie méridionale pendant le haut moyen-âge*, École française de Rome, Rome, 2005.

Léon Robert Ménager, *Les actes latins de S. Maria di Messina (1103-1250)*, Palermo, 1963.

Margarete Merores, *Gaeta im frühen Mittelalter (8. bis 12. Jahrhundert)*, Gotha, 1911.

M. Mullett, *Writing in early medieval Byzantium* in *The Uses of Literacy in Early Medieval Europe*, a cura di R. McKitterick, Cambridge, 1990.

Georg Ostrogorsky, *Storia dell'impero bizantino*, Torino, 1968.

Federico Patetta, *Le ordalie*, Torino, 1890

Federico Patetta, *Per la storia del diritto romano nel Medio evo: a proposito dell'opera di M. Conrat, Geschichte der Quellen u. Liter. Des Rom. Rechts im fruh. M. A. 1 band, 1891*, Roma 1892.

Federico Patetta, *Sull'introduzione del digesto a Bologna e sulla divisione bolognese in quattro parti*, Roma 1892.

Federico Patetta, *Corso di storia del diritto italiano*, vol. 2, *Periodo gotico-bizantino*, Roma 1892.

Benvenuto Pitzorno, *Il diritto romano nei documenti del ducato di Gaeta*, Perugia 1910.

R. Poupardin, *Étude sur les institutions politiques et administratives des principautés lombardes de l'Italie méridionale (IX – XI siècles)*, Parigi, 1907

Alessandro Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1979.

Giovanni Pugliese, *Recensione a: E. Levy, West Roman Vulgar Law (The Law of Property)* in *Scritti giuridici scelti*, Camerino 1985-1986.

Carmela Russo Mailler, *Il ducato di Napoli* in *Storia del mezzogiorno*, a cura di G. Galasso e R. Romeo,

M.Schipa, *Il ducato di Napoli*, in *Archivio storico per le province napoletane*, 17, 1898.

U. Schwarz, *Amalfi im fruehen Mittelalter (9. – 11. Jahrhundert)*, Tuebingen, 1978.

Aldo A. Settia, *Rapine, assedi, battaglie. La guerra nel medioevo*, Editori Laterza, Bari, 2009.

P. Skinner, *Family power in southern Italy – The duchy of Gaeta and its neighbours 850-1139*, Cambridge University Press, 1994

Giovanni Tabacco, *Ordinamento pubblico e sviluppo signorile nei secoli centrali del Medioevo*, Roma 1968.

Giovanni Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, Torino 1974.

Giovanni Tabacco, *I liberi del re nell'Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto, 1966.

Pierre Toubert, *Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell'Italia medievale*; Vito Fumagalli, *Il regno italico*, Torino, 1978

Otto Vehse, *Das Bundnis gegen die Sarazenen vom Jahre 915*, Roma 1927.

Vera von Falkenhausen, *La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal 9. al 11. secolo*, Bari 1978.

Vera von Falkenhausen, *Il ducato di Gaeta* in *Storia d'Italia*, a cura di Giuseppe Galasso, vol. 3, Torino 1983.

Chris Wickham, *L'eredità di Roma. Storia d'Europa dal 400 al 1000 d.C.*, Editori Laterza, Bari, 2014.

Franz Wieacker, *Diritto volgare e volgarismo. Problemi e discussioni.* Perugia 1981.

Kordula Wolf, *Gli hypati di Gaeta, papa Giovanni VIII e i Saraceni: Tra dinamiche locali e transregionali*, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*, n. 116, 2014